

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

L 225



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

59° anno

19 agosto 2016

### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2016/1392 del Consiglio, del 12 luglio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio** ..... 1
- Protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio** ..... 3

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità** ..... 41
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1394 della Commissione, del 16 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità** 50

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che restituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckingham Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 ..... | 52  |
| ★ Regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016, che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(1)</sup> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76  |
| Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1397 della Commissione, del 18 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 |

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE (UE) 2016/1392 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2016

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 maggio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Principato di Monaco per modificare l'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> («accordo») al fine di allinearli con i recenti sviluppi a livello mondiale, in cui si è convenuto di promuovere lo scambio automatico delle informazioni come standard internazionale.
- (2) Il testo del protocollo di modifica dell'accordo («protocollo di modifica»), scaturito da questi negoziati, rispecchia le direttive di negoziato del Consiglio, poiché permette di allineare l'accordo con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo «standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali» elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, gli Stati membri e il Principato di Monaco hanno partecipato attivamente ai lavori del Forum globale dell'OCSE per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tale standard. Il testo dell'accordo, modificato dal protocollo di modifica, costituisce la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e il Principato di Monaco.
- (3) Il protocollo di modifica dovrebbe essere firmato.
- (4) Visti gli orientamenti espressi dal Principato di Monaco nell'ambito del Forum globale dell'OCSE, il protocollo di modifica dovrebbe essere applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2017 in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione,

<sup>(1)</sup> GUL 19 del 21.1.2005, pag. 55.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, con riserva della conclusione di tale protocollo di modifica.

Il testo del protocollo di modifica è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo di modifica a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

Fatta salva la necessaria reciprocità, il protocollo di modifica si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2017, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Il presidente del Consiglio notifica, a nome dell'Unione, al Principato di Monaco la sua intenzione di applicare provvisoriamente il protocollo di modifica, fatta salva la necessaria reciprocità, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

P. KAŽIMÍR

---

**PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO**

**tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio**

L'UNIONE EUROPEA

e

IL PRINCIPATO DI MONACO,

in seguito denominati «Parte contraente» o, insieme, «Parti contraenti» a seconda del contesto,

INTENZIONATI ad applicare lo standard relativo allo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali messo a punto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nell'ambito di una cooperazione che tenga conto dei legittimi interessi delle Parti contraenti;

CONSIDERANDO che le Parti contraenti intrattengono da lunga data relazioni strette per quanto riguarda la cooperazione in materia fiscale, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi <sup>(1)</sup> e desiderano migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali a livello internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni;

CONSIDERANDO che le Parti contraenti desiderano giungere a un Accordo per migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali a livello internazionale mediante uno scambio automatico reciproco di informazioni, ferme restando una certa riservatezza e altre tutele di cui al presente Protocollo di modifica, comprese disposizioni che limitino l'uso delle informazioni scambiate;

CONSIDERANDO che le Parti contraenti concordano sul fatto che l'Accordo come modificato dal presente Protocollo di modifica deve essere conforme allo standard relativo allo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (in appresso lo «standard globale») messo a punto dall'OCSE;

CONSIDERANDO che l'articolo 12 dell'Accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio (in appresso «l'Accordo») che nella forma attuale <sup>(2)</sup>, precedente alla sua modifica tramite il presente Protocollo di modifica, limita lo scambio di informazioni su richiesta ai comportamenti che costituiscono un reato di frode fiscale, deve essere allineato allo standard dell'OCSE in materia di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale, al fine di perseguire gli obiettivi di questo standard secondo le modalità riportate all'articolo 5, paragrafo 1, dell'Accordo come modificato dal presente Protocollo di modifica e nel rispetto delle garanzie di riservatezza e protezione dei dati personali di cui all'articolo 6 dell'Accordo come modificato dal presente Protocollo di modifica e al suo allegato III;

CONSIDERANDO che, per quanto riguarda gli Stati membri, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(3)</sup>, stabilisce norme specifiche sulla protezione dei dati nell'Unione europea che si applicano anche agli scambi di informazioni effettuati dagli Stati membri e disciplinati dall'Accordo, come modificato dal presente Protocollo di modifica;

CONSIDERANDO che la legge n. 1.165 del 23 dicembre 1993, relativa alla protezione dei dati personali, modificata dalla legge n. 1.240 del 2 luglio 2001 e dalla legge n. 1.353 del 4 dicembre 2008 entrata in vigore il 1° aprile 2009, ivi comprese le condizioni di attuazione che figurano nell'ordinanza sovrana n. 2.230 del 19 giugno 2009 <sup>(4)</sup>, disciplina la protezione dei dati personali nel Principato di Monaco;

<sup>(1)</sup> GU UE L 157 del 26.6.2003, pag. 38.

<sup>(2)</sup> GU UE L 19 del 21.1.2005, pag. 55.

<sup>(3)</sup> GU UE L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(4)</sup> Journal de Monaco — Bulletin officiel de la Principauté — n. 7918 del 26.6.2009.

CONSIDERANDO che, alla data della firma del presente Protocollo di modifica, la Commissione europea non ha adottato una decisione in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE con cui constata che il Principato di Monaco garantisce un livello di protezione adeguato dei dati personali;

CONSIDERANDO che le parti contraenti si impegnano a attuare e rispettare specifiche garanzie in materia di protezione dei dati, che figurano nell'Accordo come modificato dal presente Protocollo di modifica, incluso l'allegato III, in modo da garantire che nessuna delle parti contraenti possa avvalersi di una motivazione qualsiasi per rifiutarsi di scambiare informazioni con l'altra parte contraente;

CONSIDERANDO che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, le autorità competenti degli Stati speditori e le autorità competenti degli Stati riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate conformemente all'Accordo, come modificato dal presente Protocollo di modifica, per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi del medesimo. Date le divergenze tra le legislazioni dei vari Stati membri e quella del Principato di Monaco, il periodo massimo di conservazione per ogni parte contraente dovrebbe essere fissato con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati;

CONSIDERANDO che le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dall'Accordo, come modificato dal presente Protocollo di modifica, sono intese a limitare la possibilità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le loro attività a Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione dell'Accordo, come modificato dal presente Protocollo di modifica. Tuttavia, determinate categorie di Istituzioni finanziarie e di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzate a fini di evasione fiscale dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione dell'Accordo. In generale non dovrebbero essere incluse soglie, in quanto potrebbero essere facilmente eluse scindendo i conti tra diverse Istituzioni Finanziarie. Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto tutti i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi), ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Pertanto, il trattamento delle informazioni ai sensi dell'Accordo, come modificato dal presente Protocollo di modifica, è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e del Principato di Monaco di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### *Articolo 1*

L'Accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio (in appresso «Accordo») è così modificato:

1) il titolo è sostituito da:

«Accordo tra l'Unione europea e il Principato di Monaco sullo scambio di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale su scala internazionale, conformemente allo standard di scambio automatico di informazioni finanziarie stabilito dall'organizzazione di cooperazione e sviluppo economici (OCSE)»;

2) gli articoli da 1 a 21 sono sostituiti dai seguenti:

#### *«Articolo 1*

##### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo, i termini e le espressioni che seguono hanno il significato indicato in prosieguo:

a) «Unione europea», l'Unione ai sensi del trattato sull'Unione europea, vale a dire i territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate;

- b) "Stato membro", uno Stato membro dell'Unione europea;
- c) "Monaco", il Principato di Monaco, le acque interne, il mare territoriale, il suolo e il sottosuolo, lo spazio aereo soprastante, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, sui quali, conformemente alle disposizioni del diritto internazionale e secondo il diritto nazionale, il Principato di Monaco esercita diritti sovrani e la sua giurisdizione;
- d) "Autorità competenti di Monaco" e "Autorità competenti degli Stati membri", le autorità elencate nell'allegato IV, rispettivamente alla lettera a) e alle lettere da b) ad ac). L'allegato IV è parte integrante del presente Accordo. L'elenco delle autorità competenti che figura nell'allegato IV può essere modificato con una semplice notifica all'altra parte contraente da parte di Monaco, per quanto riguarda l'autorità di cui alla lettera a) di tale allegato, e da parte dell'Unione europea per quanto riguarda le autorità di cui alle lettere da b) ad ac) del medesimo. La Commissione europea informa, rispettivamente, gli Stati membri e Monaco di qualsiasi notifica pervenuta in proposito;
- e) "Istituzione finanziaria di uno Stato membro", i) qualsiasi Istituzione finanziaria residente in uno Stato membro, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione finanziaria che sia situata al di fuori di tale Stato membro, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione finanziaria non residente in tale Stato membro, se la succursale è situata in detto Stato membro;
- f) "Istituzione finanziaria di Monaco", i) qualsiasi Istituzione finanziaria residente a Monaco, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione finanziaria che sia situata al di fuori di Monaco, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione finanziaria non residente a Monaco, se la succursale è stabilita a Monaco;
- g) "Istituzione finanziaria Tenuta alla Comunicazione" qualsiasi Istituzione finanziaria di uno Stato membro o di Monaco, a seconda dei casi, che non sia un'Istituzione finanziaria non Tenuta alla Comunicazione;
- h) "Conto Oggetto di Comunicazione", un Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o di Monaco, a seconda dell'ambito di applicazione territoriale della giurisdizione interessata, purché sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica, conformemente agli allegati I e II, in vigore in tale Stato membro o a Monaco;
- i) "Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro", un Conto finanziario presso un'Istituzione finanziaria di Monaco Tenuta alla Comunicazione e detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro;
- j) "Conto Oggetto di Comunicazione di Monaco", un Conto Finanziario presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro e detenuto da una o più Persone di Monaco Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che è una Persona di Monaco Oggetto di Comunicazione;
- k) "Persona di uno Stato membro", una persona fisica o un'Entità identificata da un'Istituzione finanziaria di Monaco Tenuta alla Comunicazione come residente in uno Stato membro secondo le procedure di adeguata verifica, conformemente agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro;
- l) "Persona di Monaco", una persona fisica o un'Entità identificata da un'Istituzione finanziaria Tenuta alla Comunicazione di uno Stato membro come residente a Monaco secondo le procedure di adeguata verifica, conformemente agli allegati I e II, o il patrimonio di un de cuius che era residente a Monaco.

2. Ogni termine con iniziali maiuscole non altrimenti definito nel presente Accordo avrà il significato che gli viene attribuito in quel momento: i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale <sup>(1)</sup> oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro che applica il presente Accordo; e ii) per Monaco, dal suo diritto nazionale, coerentemente con il significato di cui agli allegati I e II.

Ogni termine non altrimenti definito nel presente Accordo o negli allegati I o II avrà, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione o che l'Autorità competente di uno Stato membro e l'Autorità competente di Monaco non concordino un'interpretazione comune conformemente all'articolo 7 (compatibilmente con il diritto nazionale), il significato che gli viene attribuito in quel momento dalla legislazione della giurisdizione che applica il presente Accordo: i) per gli Stati membri, dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale oppure, ove pertinente, dal diritto nazionale dello Stato membro interessato; ii) per Monaco, dal diritto nazionale, tenendo presente che qualsiasi significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili della giurisdizione interessata (uno Stato membro o Monaco) prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi della stessa giurisdizione.

<sup>(1)</sup> GU UE L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

*Articolo 2***Scambio automatico di informazioni in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione**

1. Ai sensi del presente articolo e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II, che formano parte integrante del presente Accordo, l'Autorità competente di Monaco scambierà automaticamente ogni anno con le Autorità competenti degli Stati membri, e ciascuna delle Autorità competenti degli Stati membri scambierà automaticamente ogni anno con l'Autorità competente di Monaco, le informazioni ottenute conformemente a tali norme e specificate al paragrafo 2.

2. Le informazioni da scambiare sono, nel caso di uno Stato membro in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di Monaco e nel caso di Monaco in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione di uno Stato membro:

- a) il nome, l'indirizzo, il NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione; al momento della firma del Protocollo di modifica, vale a dire il 12 luglio 2016, Monaco non dispone di un NIF per le persone di Monaco;
- b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
- c) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
- d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di riferimento ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
- e) nel caso di un Conto di Custodia:
  - i) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di un altro adeguato periodo di riferimento; e
  - ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di riferimento in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o come agente per il Titolare del Conto;
- f) nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di riferimento; e
- g) nel caso di un conto non descritto al paragrafo 2, lettera e) o f), l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di riferimento in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di riferimento.

*Articolo 3***Tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni**

1. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della giurisdizione (uno Stato membro o Monaco) che comunica le informazioni.

2. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo.



3. In relazione all'articolo 2, paragrafo 2, le informazioni da scambiare riguardanti il 2017 e tutti gli anni successivi, sono scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare cui si riferiscono.
4. Le Autorità competenti si scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile (XML — Extensible Markup Language).
5. Le Autorità competenti concorderanno uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

#### Articolo 4

##### **Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione**

L'Autorità competente di uno Stato membro deve informare l'Autorità competente di Monaco, e l'Autorità competente di Monaco deve informare l'Autorità competente di uno Stato membro, quando l'Autorità competente (notificante) ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione di informazioni inesatte o incomplete ai sensi dell'articolo 2 o che un'Istituzione finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformemente agli allegati I e II. L'Autorità competente notificata adotterà tutte le misure previste dal diritto nazionale per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.

#### Articolo 5

##### **Scambio di informazioni su richiesta**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e di qualsiasi altro Accordo che preveda uno scambio di informazioni su richiesta tra Monaco e un qualsiasi Stato membro, le Autorità competenti di Monaco e le Autorità competenti di un qualsiasi Stato membro si scambiano, su richiesta, informazioni prevedibilmente pertinenti per l'applicazione del presente Accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e denominazione applicate per conto di Monaco e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è in contrasto con un accordo sulla doppia imposizione tra Monaco e lo Stato membro interessato.
2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 6 devono essere interpretate nel senso di imporre a Monaco o a uno Stato membro l'obbligo di:
  - a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione e alla prassi amministrativa, rispettivamente, di Monaco o di detto Stato membro;
  - b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della prassi amministrativa normale, rispettivamente, di Monaco o di detto Stato membro;
  - c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
3. Se le informazioni sono richieste da uno Stato membro o da Monaco, che agisce in qualità di giurisdizione richiedente ai sensi del presente articolo, Monaco o lo Stato membro, che agisce in qualità di giurisdizione interpellata, usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui alla frase precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 2, ma tali limitazioni non devono essere in alcun caso interpretate nel senso di permettere alla giurisdizione interpellata di rifiutare di fornire informazioni solo perché la stessa non ne ha un interesse ai fini fiscali propri.
4. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 2 devono essere interpretate nel senso che Monaco o uno Stato membro può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un'altra istituzione finanziaria, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà di una persona.
5. Le Autorità competenti concorderanno uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura, e, se del caso, i moduli tipo da utilizzare.

*Articolo 6***Riservatezza e protezione dei dati personali**

1. Oltre alle norme di riservatezza e altre garanzie di cui al presente Accordo, comprese quelle di cui all'allegato III, la rilevazione e lo scambio di informazioni ai sensi del presente Accordo sono soggetti: i) per gli Stati membri, alle disposizioni legislative e regolamentari che recepiscono la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; e ii) per Monaco, alle disposizioni della legge n. 1.165, del 23 dicembre 1993, relativa alla protezione dei dati personali, modificata dalla legge n. 1.240 del 2 luglio 2001 e dalla legge n. 1.353 del 4 dicembre 2008, entrata in vigore il 1° aprile 2009, ivi comprese le condizioni di attuazione che figurano nell'ordinanza sovrana n. 2.230 del 19 giugno 2009.

Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 5, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti di cui all'articolo 10, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 12 e all'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima. Monaco adotta misure equivalenti secondo la sua legislazione.

In deroga al comma precedente, ciascuno Stato membro e Monaco provvedono affinché ciascuna Istituzione finanziaria Tenuta alla Comunicazione sotto la loro giurisdizione informi ciascuna persona fisica (di Monaco o di uno Stato membro) che è Persona Oggetto di Comunicazione interessata del fatto che le informazioni di cui all'articolo 2 che la riguardano saranno raccolte e trasferite a norma del presente Accordo e assicurano che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione trasmetta a tale persona tutte le informazioni cui ha diritto ai sensi della legislazione nazionale in materia di protezione dei dati, comunicando almeno:

- a) la ragione del trattamento dei suoi dati personali;
- b) la base giuridica del trattamento dei dati;
- c) i destinatari dei dati personali;
- d) l'identità dei responsabili del trattamento dei dati;
- e) i limiti temporali alla conservazione dei dati;
- f) l'esistenza per questa persona del diritto di chiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali al responsabile del trattamento dei dati;
- g) il diritto di ricorso amministrativo e/o giudiziario;
- h) la procedura per esercitare il diritto a un ricorso amministrativo e/o giudiziario;
- i) il diritto di rivolgersi alla competente o alle competenti autorità di vigilanza per la protezione dei dati e le coordinate di contatto dettagliate.

Queste informazioni sono trasmesse in tempo utile per consentire alla persona interessata l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, in ogni caso, prima che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione interessata comunichi le informazioni di cui all'articolo 2 all'Autorità competente della sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro o Monaco).

Gli Stati membri e Monaco provvedono affinché a ciascuna persona fisica (di Monaco o di uno Stato membro) che è Persona Oggetto di Comunicazione sia notificata una violazione della sicurezza relativa ai suoi dati qualora tale violazione rischi di pregiudicare la protezione dei suoi dati personali o della sua vita privata.

2. Le informazioni trattate in conformità del presente Accordo sono conservate per un periodo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Accordo e, comunque, conformemente alla regolamentazione nazionale di ciascun responsabile del trattamento dei dati.

Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e le Autorità competenti di ogni Stato membro e di Monaco sono considerate responsabili del trattamento dei dati, ciascuna per i dati personali che tratta a norma del presente Accordo. Ai responsabili del trattamento dei dati spetta assicurare il rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati personali conformemente alla descrizione di tali garanzie di cui al presente Accordo e il rispetto dei diritti delle persone in questione.

3. Qualsiasi informazione ottenuta da una giurisdizione (uno Stato membro o Monaco) conformemente al presente Accordo è considerata riservata e tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute conformemente al diritto nazionale di tale giurisdizione e, nella misura necessaria alla protezione dei dati personali, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali vigenti e delle eventuali garanzie specificate dalle disposizioni legislative e regolamentari della giurisdizione che fornisce le informazioni.

4. In ogni caso, tali informazioni sono comunicate soltanto alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di tale giurisdizione (uno Stato membro o Monaco), delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni in merito ai ricorsi presentati per tali imposte o dei relativi controlli. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità suddette, e unicamente per i fini specificati nella frase precedente. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, le persone o le autorità possono rivelare le informazioni in udienze pubbliche dinanzi a tribunali o in decisioni giudiziali relative alle imposte in questione, previo rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Autorità competente che fornisce le informazioni (di Monaco o di uno Stato membro), per quanto riguarda in particolare il recupero delle imposte.

5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le informazioni ricevute da una giurisdizione (uno Stato membro o Monaco) possono essere utilizzate per altri fini se l'utilizzo di tali informazioni per questi altri fini è previsto dalla legislazione, compresa quella in materia di protezione dei dati personali, della giurisdizione che fornisce le informazioni (rispettivamente Monaco o uno Stato membro) e previa autorizzazione all'uso dell'Autorità competente di tale giurisdizione. Le informazioni fornite da una giurisdizione (uno Stato membro o Monaco) a un'altra giurisdizione (rispettivamente Monaco o uno Stato membro) possono essere trasmesse da quest'ultima a una terza giurisdizione (un altro Stato membro), a condizione che siano rispettate le garanzie di cui al presente articolo e previa autorizzazione dell'Autorità competente della prima giurisdizione, vale a dire quella da cui provengono le informazioni, che deve aver ricevuto gli elementi di valutazione necessari per quanto riguarda l'applicazione delle garanzie in questione. Le informazioni comunicate da uno Stato membro a un altro Stato membro conformemente alla sua legislazione che attua la direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale possono essere trasmesse a Monaco, previa autorizzazione dell'Autorità competente dello Stato membro da cui provengono.

6. Ciascuna Autorità competente di uno Stato membro o di Monaco notifica immediatamente all'altra Autorità competente, vale a dire, rispettivamente quella di Monaco o quella dello Stato membro interessato, qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle garanzie o altra violazione delle regole in materia di protezione dei dati, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate.

#### Articolo 7

#### Consultazioni e sospensione del presente Accordo

1. In caso di difficoltà relative all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo, l'Autorità competente di Monaco o di uno Stato membro può chiedere consultazioni tra l'Autorità competente di Monaco e le Autorità competenti di uno o più Stati membri per definire misure atte a garantire la corretta attuazione del presente Accordo. Le Autorità competenti in questione informano immediatamente la Commissione europea e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell'esito delle consultazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Autorità competenti, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni per quanto riguarda le questioni relative all'interpretazione.

2. Se le consultazioni riguardano una non conformità significativa rispetto alle disposizioni del presente Accordo e la procedura di cui al paragrafo 1 non prevede modalità adeguate per risolverla, l'Autorità Competente di uno Stato membro o di Monaco può sospendere lo scambio di informazioni, rispettivamente con Monaco o con un dato Stato membro, nell'ambito del presente Accordo mediante comunicazione scritta all'altra Autorità Competente interessata. La sospensione avrà effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, i) l'inosservanza delle disposizioni del presente Accordo relative alla riservatezza e alle garanzie in materia di protezione dei dati, compresi l'allegato III della direttiva 95/46/CE e la legge n. 1.165 del 23 dicembre 1993 concernente la protezione dei dati di carattere personale come modificata dalla legge n. 1.240 del 2 luglio 2001 e dalla legge n. 1.353 del 4 dicembre 2008 entrata in vigore il 1° aprile 2009, ivi comprese le condizioni di attuazione che figurano nell'ordinanza sovrana n. 2.230 del 19 giugno 2009 a seconda del caso, ii) la mancata comunicazione, da parte dell'Autorità competente di uno Stato membro o di Monaco, di informazioni tempestive o adeguate conformemente al presente Accordo e iii) il fatto di definire lo status delle Entità come Istituzioni Finanziarie non Tenute alla Comunicazione o i conti come Conti Esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi del presente Accordo.

## Articolo 8

### Modifiche

1. Le parti contraenti si consultano quando, a livello di OCSE, è adottata una modifica sostanziale di uno degli elementi dello standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (in appresso "standard globale") elaborato dall'OCSE, oppure, se lo ritengono necessario, al fine di migliorare il funzionamento tecnico del presente Accordo o di valutare e rispecchiare altri sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta di una delle parti contraenti oppure, in casi urgenti, il prima possibile.
2. Sulla base di questo contatto, le parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente Accordo.
3. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte contraente comunica all'altra parte contraente i possibili sviluppi che potrebbero incidere sul corretto funzionamento del presente Accordo. Ciò comprende altresì ogni accordo pertinente fra una delle parti contraenti e uno Stato terzo.
4. In seguito alle consultazioni, il presente Accordo può essere modificato mediante un protocollo o un nuovo accordo tra le parti contraenti.
5. Qualora una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale e desideri applicare una modifica equivalente agli allegati I e/o II del presente Accordo, lo comunica all'altra parte contraente. Entro un mese da tale comunicazione è avviata una procedura di consultazione tra le parti contraenti. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora durante la procedura di consultazione le parti contraenti raggiungano un Accordo sulla modifica da apportare agli allegati I e/o II del presente Accordo, la parte contraente che ha chiesto la modifica può applicare in via provvisoria, per il periodo necessario all'applicazione della modifica mediante una modifica formale del presente Accordo, la versione riveduta degli allegati I e/o II del presente Accordo, approvata mediante la procedura di consultazione, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla conclusione della procedura stessa.

Si considera che una parte contraente abbia applicato una modifica, adottata dall'OCSE, allo standard globale:

- a) per gli Stati membri, detta modifica è stata inserita nella direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
- b) per Monaco, detta modifica è stata inserita in un Accordo con uno Stato terzo o nel diritto nazionale.

## Articolo 9

### Denuncia

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente Accordo rimarranno riservate e soggette: i) per gli Stati membri, alle disposizioni legislative e regolamentari che recepiscono la direttiva 95/46/CE; e ii) per Monaco, alle disposizioni della legge n. 1.165 del 23 dicembre 1993 concernente la protezione dei dati di carattere personale, come modificata dalla legge n. 1.240 del 2 luglio 2001 e dalla legge n. 1.353 del 4 dicembre 2008 entrata in vigore il 1° aprile 2009, comprese le condizioni di attuazione che figurano nell'ordinanza sovrana n. 2.230 del 19 giugno 2009) e, in entrambi i casi, alle specifiche garanzie in materia di protezione dei dati stabilite nel presente Accordo, compreso l'allegato III.

## Articolo 10

### Ambito di applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori degli Stati membri in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, a Monaco quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).»;

3) gli allegati sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO I

**STANDARD COMUNE DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVA AI CONTI FINANZIARI (IN APPRESSO "STANDARD COMUNE DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI")**

**SEZIONE I**

**OBBLIGHI GENERALI DI COMUNICAZIONE**

A. Fatte salve le parti da C a E, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'Autorità competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o Monaco) le seguenti informazioni relative a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi registrato:

1. il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o Monaco), il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o Monaco) di residenza e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o Monaco), il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;
2. il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
3. il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
4. il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il Valore di Riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, all'atto della chiusura del conto;
5. nel caso di un Conto di Custodia:
  - a) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di un altro adeguato periodo di rendicontazione; e
  - b) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o come agente per il Titolare del Conto;
6. nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e
7. nel caso di un conto non descritto alla parte A, punti 5 e 6, l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

B. Le informazioni trasmesse devono indicare la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

C. Fatta salva la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione europea (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione.

- D. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF se quest'ultimo non è rilasciato dallo Stato membro interessato, da Monaco o da un'altra giurisdizione di residenza.
- E. Fatta salva la parte A, punto 1, non sussiste l'obbligo di comunicare il luogo di nascita a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia altrimenti tenuta a ottenerlo e comunicarlo in base al diritto nazionale e tale luogo sia disponibile tra i dati rintracciabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.

## SEZIONE II

### OBBLIGHI GENERALI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

- A. Un conto è considerato come Conto Oggetto di Comunicazione a partire dalla data in cui è identificato in quanto tale a norma delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII e, salvo disposizioni contrarie, le informazioni in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione devono essere trasmesse con cadenza annuale nel corso dell'anno solare seguente all'anno cui si riferiscono le informazioni.
- B. Il saldo o il valore di un conto è determinato l'ultimo giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.
- C. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il valore all'ultimo giorno di un anno solare, il saldo o il valore in questione devono essere determinati all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione che finisce con o entro tale anno solare.
- D. Ciascuno Stato membro o Monaco può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a fare ricorso a prestatori di servizi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal diritto nazionale, ma la responsabilità per tali obblighi resta in capo alle suddette Istituzioni Finanziarie.
- E. Ciascuno Stato membro, o Monaco, può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti ai Conti Preesistenti, nonché le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Conti di Importo Rilevante ai Conti di Importo Non Rilevante. Qualora uno Stato membro o Monaco consenta che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i Nuovi Conti siano utilizzate per i Conti Preesistenti, continuano ad applicarsi le norme altrimenti applicabili ai Conti Preesistenti.

## SEZIONE III

### ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI PERSONE FISICHE

- A. Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Persone Fisiche.
- B. Conti di Importo Non Rilevante. Ai Conti di Importo Non Rilevante si applicano le procedure riportate qui di seguito.
1. Indirizzo di residenza. Qualora nei registri dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione sia riportato, in base a Prove Documentali, un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, tale Istituzione Finanziaria può considerare la persona fisica Titolare del Conto come residente ai fini fiscali nello Stato membro, a Monaco in un'altra giurisdizione in cui si trovi l'indirizzo allo scopo di determinare se tale persona fisica Titolare del Conto sia una Persona Oggetto di Comunicazione.
  2. Ricerca negli archivi elettronici. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga, in base a Prove Documentali, di un indirizzo di residenza attuale della persona fisica Titolare del Conto, come stabilito nella parte B, punto 1, tale Istituzione Finanziaria deve verificare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per ciascuno dei seguenti indizi ("indicia") e applicare la parte B, punti da 3 a 6:
    - a) identificazione del Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;
    - b) attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;

- c) uno o più numeri telefonici in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione e nessun numero di telefono a Monaco o nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi;
  - d) ordini di bonifico permanente (diversi da quelli relativi al Conto di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione;
  - e) procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione; o
  - f) indirizzo di "fermo posta" o "c/o" in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al Titolare del Conto.
3. Qualora nessuno degli indici elencati nella parte B, punto 2, emerga dalla ricerca elettronica, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indici con il conto considerato o fino a che quest'ultimo non diventi un Conto di Importo Rilevante.
4. Qualora uno qualsiasi degli indici elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), emerga dalla ricerca elettronica o qualora si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indici con il conto considerato, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il Titolare del Conto come residente ai fini fiscali in ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui emerga un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto sia applicabile al conto considerato.
5. Qualora un indirizzo di "fermo posta" o "c/o" emerga dalla ricerca elettronica e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indici elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, nell'ordine più adeguato alle circostanze, effettuare una ricerca negli archivi cartacei, di cui alla parte C, punto 2, o cercare di ottenere dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali di tale Titolare del Conto. Qualora la ricerca cartacea non riesca a individuare alcun indicium e il tentativo di ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali non vada a buon fine, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o di Monaco, a seconda dei casi, come conto non documentato.
6. Nonostante la rilevazione di indici di cui alla parte B, punto 2, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è obbligata a considerare un Titolare del Conto come residente di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione se:
- a) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono un indirizzo postale o di residenza attuale in tale Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, uno o più numeri di telefono in detta giurisdizione (e nessun numero di telefono a Monaco o nello Stato membro dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, a seconda dei casi) o ordini di bonifico permanente (in relazione a Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito) a favore di un conto detenuto in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
    - i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, Monaco o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprendano Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione; e
    - ii) Prove Documentali che attestino lo status di non soggetto all'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto;
  - b) le informazioni relative al Titolare del Conto contengono una procura o potestà di firma attualmente valida conferita a un soggetto con indirizzo nella Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, e l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione acquisisce o ha precedentemente verificato, conservandone traccia in archivio, la seguente documentazione:
    - i) un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto della giurisdizione o delle giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, Monaco o altre giurisdizioni) di tale Titolare del Conto che non comprendano Giurisdizioni Oggetto di Comunicazione; o
    - ii) Prove Documentali che attestino lo status di non soggetto all'obbligo di comunicazione del Titolare del Conto;
- C. Procedure di verifica rafforzata per i Conti di Importo Rilevante. Le seguenti procedure di verifica rafforzata si applicano in relazione ai Conti di Importo Rilevante.
1. Ricerca negli archivi elettronici. Relativamente ai Conti di Importo Rilevante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve esaminare i dati rintracciabili elettronicamente da essa conservati per verificare la presenza di uno o più indici di cui alla parte B, punto 2.

2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prevedono appositi campi per tutte le informazioni di cui alla parte C, punto 3, e la loro acquisizione, non è necessaria un'ulteriore ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono la totalità di tali informazioni, relativamente ai Conti di Importo Rilevante, per individuare la presenza di uno o più indici di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve altresì verificare l'attuale anagrafica principale del cliente e, nella misura in cui non sono contenuti in tale anagrafica, i seguenti documenti associati al conto e acquisiti dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni:
  - a) le più recenti Prove Documentali raccolte con riferimento al conto;
  - b) il più recente contratto di apertura del conto o la relativa documentazione;
  - c) la più recente documentazione acquisita dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalità di legge;
  - d) eventuali procure o potestà di firma attualmente valide; e
  - e) eventuali ordini di bonifico permanente (diversi da quelli collegati a un Conto di Deposito) attualmente operanti.
3. Eccezione applicabile nel caso in cui le banche dati elettroniche contengano informazioni sufficienti. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non deve eseguire la ricerca negli archivi cartacei di cui alla parte C, punto 2, qualora le informazioni rintracciabili elettronicamente presso la stessa comprendano i seguenti dati:
  - a) residenza del Titolare del Conto;
  - b) indirizzo postale e indirizzo di residenza del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
  - c) eventuale numero o eventuali numeri di telefono del Titolare del Conto attualmente registrati presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
  - d) nel caso di Conti Finanziari diversi da Conti di Deposito, presenza di ordini di bonifico permanente a favore di un altro conto (ivi compreso un conto presso un'altra succursale dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o un'altra Istituzione Finanziaria);
  - e) presenza di un indirizzo di fermo posta o "c/o" del Titolare del Conto; e
  - f) presenza di eventuali procure o potestà di firma sul conto.
4. Richiesta al responsabile del rapporto ai fini di una conoscenza effettiva. In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei ed elettronici di cui alla parte C, punti 1 e 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come Conti Oggetto di Comunicazione tutti i conti di importo rilevante affidati a un responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali Conti Finanziari collegati a tali conti) se il responsabile del rapporto ha conoscenza effettiva del fatto che il Titolare del Conto è una Persona Oggetto di Comunicazione.
5. Effetti del rilevamento di indicia
  - a) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C non venga rilevato nessuno degli indici di cui alla parte B, punto 2, e il conto non sia identificato come detenuto da una Persona Oggetto di Comunicazione in conformità della parte C, punto 4, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino a quando non si verifichi un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indici con il conto.
  - b) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C vengano rilevati uno o più degli indici elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), o qualora si produca un cambiamento di circostanze che porti all'associazione di uno o più indici con il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa non decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.



- c) Qualora nel corso della procedura di verifica rafforzata dei Conti di Importo Rilevante di cui alla parte C venga rilevato un indirizzo di fermo posta o "c/o" e per il Titolare del Conto non siano identificati nessun altro indirizzo né altri indirizzi elencati nella parte B, punto 2, lettere da a) a e), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire dal Titolare del Conto un'autocertificazione o Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze ai fini fiscali dello stesso. Qualora l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere un'autocertificazione o Prove Documentali, essa deve segnalare il conto all'Autorità Competente del proprio Stato membro o di Monaco, a seconda dei casi, come conto non documentato.
6. Se, al 31 dicembre 2016, un Conto Preesistente di Persona Fisica non costituisce un Conto di Importo Rilevante, ma lo diventa entro l'ultimo giorno di un anno solare successivo, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve completare le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C con riferimento a tale conto entro l'anno solare successivo all'anno in cui il conto diviene un Conto di Importo Rilevante. Qualora il conto considerato sia identificato come Conto Oggetto di Comunicazione in base a tale verifica, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve segnalare le informazioni richieste su tale conto relativamente all'anno in cui esso è identificato come Conto Oggetto di Comunicazione e, per gli anni successivi, con cadenza annuale, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.
7. Una volta che un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione abbia applicato le procedure di verifica rafforzata di cui alla parte C a un Conto di Importo Rilevante, negli anni successivi essa non è tenuta ad applicare nuovamente tali procedure allo stesso Conto di Importo Rilevante, fatta eccezione per la richiesta al responsabile del rapporto di cui alla parte C, punto 4, a meno che tale conto sia non documentato, nel cui caso occorre che detta Istituzione Finanziaria riapplichi annualmente tali procedure fino a che il conto cessi di essere non documentato.
8. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto di Importo Rilevante a seguito del quale si associano al conto stesso uno o più degli indirizzi di cui alla parte B, punto 2, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come Conto Oggetto di Comunicazione per ciascuna Giurisdizione Oggetto di Comunicazione per cui sia identificato un indicium, a meno che essa decida di applicare la parte B, punto 6, e una delle eccezioni previste da tale punto si applichi al conto considerato.
9. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve mettere in atto procedure idonee a garantire che un responsabile del rapporto individui eventuali cambiamenti di circostanze riguardanti un conto. Ad esempio, qualora a un responsabile del rapporto sia comunicato che il Titolare del Conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento di circostanze e, nel caso in cui decida di applicare la parte B, punto 6, deve acquisire la documentazione appropriata dal Titolare del Conto.
- D. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo Rilevante deve essere completata entro il domenica 31 dicembre 2017. La verifica dei Conti Preesistenti di Persone Fisiche di Importo non Rilevante deve essere completata entro il 31 dicembre 2018.
- E. I Conti Preesistenti di Persone Fisiche identificati come Conti Oggetto di Comunicazione in base alla presente sezione vanno considerati tali per tutti gli anni successivi, a meno che il Titolare del Conto non cessi di essere una Persona Oggetto di Comunicazione.

#### SEZIONE IV

#### ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI PERSONE FISICHE

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'individuazione di Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Persone Fisiche.

- A. Per i Nuovi Conti di Persone Fisiche, all'atto di apertura del conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione, che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che consenta alla suddetta Istituzione Finanziaria di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni ottenute dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in connessione con l'apertura del conto, ivi compresa l'eventuale documentazione raccolta secondo le Procedure AML/KYC.
- B. Se l'autocertificazione stabilisce che il Titolare del Conto è residente ai fini fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione e l'autocertificazione deve includere anche il NIF del Titolare del Conto per quanto riguarda tale giurisdizione (fatta salva la parte D della sezione I) e la data di nascita.

- C. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze con riferimento a un Nuovo Conto di Persona Fisica a causa del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione originaria è inesatta o inattendibile, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può utilizzare l'autocertificazione originaria e deve acquisire un'autocertificazione valida che stabilisca la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto.

## SEZIONE V

### ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I CONTI PREESISTENTI DI ENTITÀ

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Conti Preesistenti di Entità.

- A. Conti di Entità per i quali non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. A meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decida altrimenti per quanto riguarda tutti i Conti Preesistenti di Entità o, separatamente, per ciascun gruppo chiaramente identificato di tali conti, un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato non superi, al 31 dicembre 2016, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Monaco corrispondente a 250 000 USD, non è soggetto a verifica, identificazione o comunicazione in quanto Conto Oggetto di Comunicazione fintanto che detto saldo o valore aggregato non superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo.
- B. Conti di Entità soggetti a verifica. Un Conto Preesistente di Entità il cui saldo o valore aggregato superi, al 31 dicembre 2016, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Monaco corrispondente a 250 000 USD e un Conto Preesistente di Entità che non superi, al sabato 31 dicembre 2016, tale importo ma il cui saldo o valore aggregato superi tale importo all'ultimo giorno di qualsiasi anno solare successivo sono soggetti a verifica secondo le procedure di cui alla parte D.
- C. Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, si considerano Conti Oggetto di Comunicazione solamente i conti detenuti da una o più Entità che sono Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.
- D. Procedure di verifica per l'identificazione dei Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Conti Preesistenti di Entità di cui alla parte B, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da Entità Non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

#### 1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.

- a) Verifica delle informazioni conservate per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela (ivi comprese le informazioni raccolte nell'ambito delle Procedure destinate a identificare i clienti e a lottare contro il riciclaggio — (AML/KYC)) per determinare se dette informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, tra le informazioni che indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione rientrano un luogo di costituzione o organizzazione, o un indirizzo in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione.
- b) Se le informazioni indicano che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Partecipante, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione a meno che non acquisisca un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto, o possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione.

#### 2. Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Per quanto riguarda un Titolare di un Conto Preesistente di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto

deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte D, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.

- a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve acquisire un'autocertificazione dal Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
- b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Ai fini della determinazione delle Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.
- c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili:
  - i) le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, nel caso di un Conto Preesistente di Entità detenuto da una o più Entità Non Finanziarie con un saldo o valore aggregato che non supera 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Monaco; o
  - ii) un'autocertificazione, da parte del Titolare del Conto o di tale Persona che Esercita il Controllo, della giurisdizione o delle giurisdizioni (uno Stato membro, Monaco o altre giurisdizioni) in cui la Persona che Esercita il Controllo è residente ai fini fiscali.

E. Termini per le verifiche e procedure supplementari applicabili a Conti Preesistenti di Entità.

1. La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che superi, al 31 dicembre 2016, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro corrispondente a 250 000 USD deve concludersi entro il 31 dicembre 2018.
2. La verifica dei Conti Preesistenti di Entità con un saldo o valore aggregato che non superi, al 31 dicembre 2016, un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Monaco corrispondente a 250 000 USD ma superi tale importo al 31 dicembre di un anno successivo deve concludersi entro l'anno solare successivo alla fine dell'anno in cui il saldo o valore aggregato del conto supera tale importo.
3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento a un Conto Preesistente di Entità a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione o altra documentazione associata al conto siano inesatte o inattendibili, essa deve rideterminare lo status del conto secondo le procedure di cui alla parte D.

## SEZIONE VI

### ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE PER I NUOVI CONTI DI ENTITÀ

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell'identificazione dei Conti Oggetto di Comunicazione tra i Nuovi Conti di Entità.

- A. Procedure di verifica per l'identificazione dei Conti di Entità per i quali sussiste l'obbligo di comunicazione. Per i Nuovi Conti di Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di verifica seguenti per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione, o da Entità non Finanziarie Passive con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

1. Determinare se l'Entità è una Persona Oggetto di Comunicazione.
  - a) Acquisire un'autocertificazione, che può essere parte dei documenti di apertura del conto, che consenta all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali del Titolare del Conto e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base alle informazioni acquisite dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi

compresa la documentazione raccolta secondo le procedure AML/KYC. Se l'Entità certifica di non avere una residenza ai fini fiscali, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile l'indirizzo della sede principale dell'Entità per determinare la residenza del Titolare del Conto.

- b) Se l'autocertificazione indica che il Titolare del Conto è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare il conto come un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che non possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il Titolare del Conto non è una Persona Oggetto di Comunicazione per quanto riguarda detta giurisdizione.
2. Determinare se l'Entità è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Riguardo a un titolare di un Nuovo Conto di Entità (compresa un'Entità che è una Persona Oggetto di Comunicazione), l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva con una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione. Se una delle Persone che Esercitano il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, il conto deve essere considerato come un Conto Oggetto di Comunicazione. Nell'effettuare tale determinazione l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte A, punto 2, lettere da a) a c), nell'ordine più appropriato alle circostanze.
- a) Determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva. Al fine di determinare se il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Passiva, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve considerare come attendibile un'autocertificazione del Titolare del Conto per determinare il suo status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, non possa ragionevolmente determinare che il Titolare del Conto è un'Entità Non Finanziaria Attiva o un'Istituzione Finanziaria diversa da un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), della sezione VIII che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
- b) Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC.
- c) Determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione. Al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

## SEZIONE VII

### REGOLE SUPPLEMENTARI DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

Nell'attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.

- A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove Documentali. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non può considerare attendibili un'autocertificazione o Prove Documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che l'autocertificazione o le Prove Documentali sono inesatte o inattendibili.
- B. Procedure alternative applicabili ai Conti Finanziari detenuti da Persone Fisiche che sono beneficiarie di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita e ai Contratti di Assicurazione di gruppo per i quali è Misurabile un Valore Maturato o ai Contratti di Rendita di gruppo. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può presumere che una persona fisica che sia il beneficiario (diverso dal proprietario) di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita che riceve un'indennità di decesso non sia una Persona Oggetto di Comunicazione e può considerare tale Conto Finanziario come diverso da un Conto Oggetto di Comunicazione, a meno che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non abbia effettiva conoscenza, o non abbia motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione. Un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha motivo di essere a conoscenza che un beneficiario di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita è una Persona Oggetto di Comunicazione se le informazioni raccolte dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e associate al beneficiario contengono indicia di cui alla parte B della sezione III. Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha effettiva conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, del fatto che il beneficiario è una Persona Oggetto di Comunicazione, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve seguire le procedure di cui alla parte B della sezione III.

Uno Stato membro o Monaco può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a considerare un Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo come un Conto Finanziario che non è un

Conto Oggetto di Comunicazione fino alla data in cui un importo è dovuto al dipendente/titolare di un certificato o beneficiario, se il Conto Finanziario che è una quota di un membro in un Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o in un Contratto di Rendita di gruppo soddisfa i seguenti requisiti:

- a) il Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato o il Contratto di Rendita di gruppo è emesso nei confronti di un datore di lavoro e copre 25 o più dipendenti/titolari di certificato;
- b) i dipendenti/titolari di certificato sono abilitati a ricevere qualsiasi valore contrattuale connesso alle loro quote e a nominare dei beneficiari per l'indennità dovuta al momento del decesso del dipendente; e
- c) l'importo aggregato dovuto a ciascun dipendente/titolare di certificato o beneficiario non supera 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Monaco.

Per "Contratto di Assicurazione di gruppo per il quale è Misurabile un Valore Maturato" si intende un Contratto di Assicurazione di gruppo che: i) prevede una copertura per le Persone Fisiche che sono affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo; e ii) applica un premio a ciascun membro del gruppo (o membro di una categoria al suo interno) che è determinato indipendentemente dalle condizioni di salute del singolo a parte l'età, il genere e l'eventuale tabagismo del membro (o della categoria di membri) del gruppo.

Per "Contratto di Rendita di gruppo" si intende un Contratto di Rendita i cui beneficiari sono Persone Fisiche affiliate tramite un datore di lavoro, un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o un altro gruppo.

Prima del 1° gennaio 2017 gli Stati membri comunicano a Monaco e Monaco comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente punto. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri a Monaco e la Commissione europea trasmette la comunicazione da Monaco agli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di Monaco vengono comunicate nello stesso modo.

#### C. Regole per l'aggregazione del saldo del conto e in materia valutaria.

1. Aggregazione dei Conti di Persone Fisiche. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona fisica, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve aggregare tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.
2. Aggregazione dei Conti di Entità. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da un'Entità, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve prendere in considerazione tutti i Conti Finanziari intrattenuti presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata, ma solo nella misura in cui i sistemi informatici dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione colleghino i Conti Finanziari con riferimento a un dato, quale il numero di identificazione del cliente o il NIF, e consentano l'aggregazione dei saldi o valori dei conti. A ognuno dei titolari di un Conto Finanziario cointestato viene attribuito l'intero saldo o valore del Conto Finanziario cointestato ai fini dell'applicazione delle regole di aggregazione di cui al presente punto.
3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili del rapporto. Ai fini della determinazione del saldo o del valore aggregato dei Conti Finanziari detenuti da una persona per stabilire se un Conto Finanziario sia un Conto di Importo Rilevante, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve inoltre, nel caso di Conti Finanziari in relazione ai quali un responsabile del rapporto è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che sono direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (non in qualità di fiduciario) dalla stessa persona, aggregare la totalità di tali conti.
4. Inclusione negli importi dell'equivalente in altre valute. Tutti gli importi denominati in dollari o nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Monaco vanno intesi come tali da includere gli importi equivalenti in altre valute nazionali, come stabilito dal diritto nazionale.

## SEZIONE VIII

## DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni seguenti:

## A. Istituzione Finanziaria tenuta alla Comunicazione

1. Per "Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione" si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria di uno Stato membro o di Monaco, a seconda dei casi, che non sia un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione.
2. Per "Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante" si intende i) qualsiasi Istituzione Finanziaria residente nella Giurisdizione Partecipante, a esclusione di qualsiasi succursale di tale Istituzione Finanziaria che sia situata al di fuori della Giurisdizione Partecipante, e ii) qualsiasi succursale di un'Istituzione Finanziaria non residente nella Giurisdizione Partecipante, se tale succursale è situata in tale Giurisdizione Partecipante.
3. Per "Istituzione Finanziaria" si intende un'Istituzione di Custodia, un'Istituzione di Deposito, un'Entità di Investimento o un'Impresa di Assicurazioni Specificata.
4. Per "Istituzione di Custodia" si intende ogni Entità che detiene, quale parte sostanziale della propria attività, Attività Finanziarie per conto di terzi. Un'Entità detiene Attività Finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attività se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alla detenzione di Attività Finanziarie e servizi finanziari correlati è pari o superiore al 20 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita.
5. Per "Istituzione di Deposito" si intende ogni Entità che accetta depositi nell'ambito di un'ordinaria attività bancaria o di un'attività simile.
6. Per "Entità di Investimento" si intende ogni Entità:
  - a) che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
    - i) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegna, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.) valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;
    - ii) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
    - iii) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie o denaro per conto di terzi;
  - o
  - b) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Il termine "Entità di Investimento" non include un'Entità che è un'Entità Non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).

Il presente paragrafo va interpretato conformemente alla definizione di "istituzione finanziaria" di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

7. Il termine "Attività Finanziaria" include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su futures o forward od opzioni) in valori mobiliari, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine "Attività Finanziaria" non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.

8. Per "Impresa di Assicurazioni Specificata" si intende ogni Entità che è un'impresa di assicurazioni (o la holding di un'impresa di assicurazioni) che emette Contratti di Assicurazione per i quali è Misurabile un Valore Maturato o Contratti di Rendita o è obbligata a effettuare pagamenti in relazione a tali contratti.

B. Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione

1. Per "Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione" si intende qualsiasi Istituzione Finanziaria che è:

- a) un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di Attività Finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito;
- b) un Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione; un Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta; un Fondo Pensione di un'Entità statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale o un Emittente Qualificato di Carte di Credito;
- c) qualsiasi altra Entità che presenta un rischio ridotto di essere utilizzata a fini di evasione fiscale, ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di una delle Entità di cui alla parte B, punto 1, lettere a) e b), è definita nel diritto nazionale come Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione, è contemplata dall'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicata a Monaco e, per Monaco, viene comunicata alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione non pregiudichi il conseguimento degli scopi del presente Accordo;
- d) un Veicolo di Investimento Collettivo Esente oppure
- e) un trust, nella misura in cui il rispettivo trustee è un'Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione e comunica tutte le informazioni che devono essere comunicate a norme della sezione I in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione del trust.

2. Per "Entità Statale" si intende il governo di uno Stato membro, di Monaco o di un'altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro, di Monaco o di un'altra giurisdizione (che, per evitare ogni ambiguità, include uno Stato, una provincia, una contea o un comune) e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro, da Monaco o da un'altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti (ciascuno dei quali costituisce un'"Entità Statale"). Questa categoria comprende le parti integranti, le entità controllate e le suddivisioni politiche di uno Stato membro, di Monaco o di un'altra giurisdizione.

- a) Una "parte integrante" di uno Stato membro, di Monaco o di un'altra giurisdizione designa qualsiasi persona, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato, che costituisce un'autorità direttiva di uno Stato membro, di Monaco o di un'altra giurisdizione. Gli utili netti dell'autorità direttiva devono essere accreditati sul conto della stessa o su altri conti dello Stato membro, di Monaco o di un'altra giurisdizione, e nessuna frazione di tali utili può maturare a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale.
- b) Un'"entità controllata" designa un'Entità che è distinta nella forma dallo Stato membro, da Monaco o da un'altra giurisdizione o che costituisce altrimenti un'entità giuridica distinta, a condizione che:
  - i) l'Entità sia interamente detenuta e controllata da una o più Entità Governative, direttamente o attraverso una o più entità controllate;
  - ii) gli utili netti dell'Entità siano accreditati sul conto della stessa o sui conti di una o più Entità Governative, senza che nessuna parte del reddito maturi a beneficio di un privato e
  - iii) il patrimonio dell'Entità sia attribuito a una o più Entità Governative in caso di scioglimento.
- c) Il reddito non matura a beneficio di privati se questi sono i previsti beneficiari di un programma pubblico e le attività del programma sono svolte per il grande pubblico nell'interesse generale o riguardano l'amministrazione di una parte del governo. Tuttavia, il reddito è considerato maturare a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un'Entità Statale allo scopo di esercitare un'attività commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.

3. Per "Organizzazione Internazionale" si intende qualsiasi organizzazione internazionale, agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria include qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un'organizzazione sovranazionale) i) che consiste principalmente di governi; ii) che ha concluso un Accordo sulla sede o un Accordo sostanzialmente simile con lo Stato membro, Monaco o l'altra giurisdizione; e iii) il cui reddito non matura a beneficio di privati.
4. Per "Banca Centrale" si intende un'istituzione che è per legge o approvazione governativa la principale autorità, diversa dal governo dello Stato membro stesso, di Monaco o dell'altra giurisdizione che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione può includere un ente strumentale distinto dal governo dello Stato membro, di Monaco o dell'altra giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto o in parte, dallo Stato membro, da Monaco o dall'altra giurisdizione.
5. Per "Fondo Pensione ad Ampia Partecipazione" si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici, indennità di invalidità o di decesso, oppure una combinazione degli stessi, a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che il fondo:
  - a) non abbia un unico beneficiario avente diritto a più del 5 % dell'attivo del fondo;
  - b) sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali; e
  - c) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:
    - i) il fondo è generalmente esente dall'imposta sui redditi da capitale, o l'imposizione di tali redditi è differita o assoggettata a un'aliquota ridotta, dato il suo status di regime pensionistico;
    - ii) il fondo riceve almeno il 50 % del totale dei suoi contributi [diversi dai trasferimenti di attività da altri piani pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o da conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] dai datori di lavoro che lo finanziano;
    - iii) le distribuzioni o i prelievi dal fondo sono ammessi solo se si verificano eventi specifici connessi al pensionamento, all'invalidità o al decesso [eccetto le distribuzioni di rinnovo ad altri fondi pensionistici di cui alla parte B, punti da 5 a 7, o a conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)], o si applicano penalità a distribuzioni o prelievi effettuati prima di tali eventi specifici; o
    - iv) i contributi (diversi da determinati contributi di reintegro autorizzati) al fondo da parte dei dipendenti sono limitati con riferimento ai redditi da lavoro del dipendente o non possono superare annualmente 50 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Monaco, applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII relativa all'aggregazione di conti e alla conversione valutaria.
6. Per "Fondo Pensione a Partecipazione Ristretta" si intende un fondo istituito per erogare benefici pensionistici e indennità di invalidità o di decesso a beneficiari che sono, o sono stati, dipendenti (o persone designate da tali dipendenti) di uno o più datori di lavoro quale corrispettivo di servizi prestati, a condizione che:
  - a) il fondo abbia meno di 50 partecipanti;
  - b) il fondo sia finanziato da uno o più datori di lavoro che non sono Entità di Investimento o Entità Non Finanziarie Passive;
  - c) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro [diversi dai trasferimenti di attività dai conti pensionistici di cui alla parte C, punto 17, lettera a)] siano limitati con riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione del dipendente;
  - d) i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione (uno Stato membro o Monaco) in cui è stabilito il fondo non possano detenere più del 20 % dell'attivo del fondo e
  - e) il fondo sia soggetto alla regolamentazione pubblica e preveda la comunicazione delle informazioni alle autorità fiscali.
7. Per "Fondo Pensionistico di un'Entità Statale, di un'Organizzazione Internazionale o di una Banca Centrale" si intende un fondo istituito da un'Entità Statale, da un'Organizzazione Internazionale o da una Banca Centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennità di invalidità o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti (o a persone designate da tali dipendenti), o che non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni erogate a tali beneficiari o partecipanti sono il corrispettivo di servizi personali eseguiti per l'Entità Statale, l'Organizzazione Internazionale o la Banca Centrale.



8. Per “Emittente Qualificato di Carte di Credito” si intende un’Istituzione Finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti:
- a) è un’Istituzione Finanziaria esclusivamente in quanto è un’emittente di carte di credito che accetta depositi solo in contropartita di un pagamento del cliente eccedente il saldo dovuto a titolo della carta e il pagamento in eccesso al cliente non è immediatamente restituito; e
  - b) a partire dal 1° gennaio 2017 o anteriormente a tale data, l’Istituzione finanziaria attua regole e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti 50 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Monaco, o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, applicando in entrambi i casi le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci.
9. Per “Veicolo di Investimento Collettivo Esente” si intende un’Entità di Investimento che è regolamentata come veicolo di investimento collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel veicolo di investimento collettivo siano detenute da o attraverso persone fisiche o Entità che non sono Persone Oggetto di Comunicazione, escluse le Entità Non Finanziarie Passive aventi Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione.

Un’Entità di Investimento regolamentata come veicolo di investimento collettivo non cessa di qualificarsi ai sensi della parte B, punto 9, come Veicolo di Investimento Collettivo Esente soltanto perché il veicolo di investimento collettivo ha emesso azioni fisiche nella forma al portatore, a condizione che:

- a) il veicolo di investimento collettivo non abbia emesso, e non emetta, alcuna azione fisica nella forma al portatore dopo il 31 dicembre 2016;
- b) il veicolo di investimento collettivo ritiri tutte queste azioni in caso di riscatto;
- c) il veicolo di investimento collettivo attui le procedure di adeguata verifica di cui alle sezioni da II a VII e comunichi ogni informazione che deve essere comunicata relativamente a tali azioni, quando queste ultime sono presentate per il riscatto o per altro pagamento; e
- d) il veicolo di investimento collettivo disponga di politiche e procedure per garantire che tali azioni siano riscattate o immobilizzate al più presto, e comunque anteriormente al 1° gennaio 2019.

#### C. Conto Finanziario

1. Per “Conto Finanziario” si intende un conto presso un’Istituzione Finanziaria; tale espressione include un Conto di Deposito, un Conto di Custodia e:
- a) nel caso di un’Entità di Investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell’Istituzione Finanziaria. Tuttavia, l’espressione “Conto Finanziario” non comprende le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito di un’Entità che è un’Entità di investimento unicamente perché: i) presta consulenza in materia di investimenti e agisce per conto di; o ii) gestisce portafogli e agisce per conto di un cliente a fini di investimento, gestione o amministrazione di attività finanziarie depositate a nome del cliente presso un’Istituzione Finanziaria diversa da tale Entità;
  - b) nel caso di un’Istituzione Finanziaria non descritta nella parte C, punto 1, lettera a), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell’Istituzione Finanziaria, se la categoria delle quote è stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi della sezione I; e
  - c) qualsiasi Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato e qualsiasi Contratto di Rendita emesso da o intrattenuto presso un’Istituzione Finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e non collegata a investimenti che è emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di un’indennità di invalidità prevista in base a un conto che è un Conto Escluso.

L’espressione “Conto Finanziario” non comprende alcun conto che sia un Conto Escluso.

2. L’espressione “Conto di Deposito” comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un’Istituzione Finanziaria nell’ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare. Un Conto di Deposito include anche un importo detenuto da un’impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo Accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi.

3. Per “Conto di Custodia” si intende un conto (diverso da un Contratto di Assicurazione o da un Contratto di Rendita) che detiene una o più Attività Finanziarie a beneficio di un'altra persona.
4. Per “Quota nel Capitale di Rischio” si intende, nel caso di una società di persone che è un'Istituzione Finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della società di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'Istituzione Finanziaria, una Quota nel Capitale di Rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una Persona Oggetto di Comunicazione sarà considerata un beneficiario di un trust se essa ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale.
5. Per “Contratto di Assicurazione” si intende un contratto (diverso da un Contratto di Rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalità, morbidità, infortuni, responsabilità o rischio patrimoniale.
6. Per “Contratto di Rendita” si intende un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o più persone fisiche. Questo termine comprende inoltre un contratto che si considera un Contratto di Rendita conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o alla prassi della giurisdizione (di uno Stato membro, di Monaco o di un'altra giurisdizione) in cui il contratto è stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni.
7. Per “Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato” si intende un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni) che ha un Valore Maturato.
8. Per “Valore Maturato” si intende il maggiore tra: i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza); e ii) l'importo che l'assicurato può prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Fatto salvo quanto precede, l'espressione “Valore Maturato” non comprende gli importi dovuti in base al Contratto di Assicurazione:
  - a) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;
  - b) quale indennità per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato;
  - c) quale rimborso di un premio versato in precedenza (al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno) sulla base di un Contratto di Assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti) in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;
  - d) quale dividendo all'assicurato (diverso da un dividendo di disdetta) purché il dividendo si riferisca a un Contratto di Assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti alla parte C, punto 8, lettera b); o
  - e) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un Contratto di Assicurazione per cui il premio sarà pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto.
9. Per “Conto Preesistente” si intende:
  - a) un Conto Finanziario detenuto al 31 dicembre 2016 presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;
  - b) lo Stato membro o Monaco ha la possibilità di includere nell'espressione “Conto Preesistente” tutti i Conti Finanziari del titolare di un conto, indipendentemente dalla data di apertura del Conto Finanziario, se:
    - i) il Titolare del Conto detiene altresì presso l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, o presso un'Entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o Monaco) dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, un Conto Finanziario che è un Conto Preesistente ai sensi della parte C, punto 9, lettera a);

- ii) l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e, se del caso, l'Entità Collegata nella stessa giurisdizione (uno Stato membro o Monaco) dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione considera entrambi i suddetti Conti Finanziari, nonché tutti gli altri Conti Finanziari del Titolare del Conto che sono considerati come Conti Preesistenti ai sensi della parte C, punto 9, lettera b), come un unico Conto Finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti di conoscenza di cui alla parte A della sezione VII e ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno qualsiasi dei detti Conti Finanziari al momento dell'applicazione delle soglie di conto;
- iii) relativamente a un Conto Finanziario che è oggetto di Procedure AML/KYC, all'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è permesso ottemperare a tali Procedure per il Conto Finanziario basandosi sulle Procedure AML/KYC espletate per il Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9, lettera a); e
- iv) l'apertura del Conto Finanziario non richiede la fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o modificate da parte del Titolare del Conto se non ai fini del presente Accordo.

Prima del 1° gennaio 2017 gli Stati membri comunicano a Monaco e Monaco comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente punto. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri a Monaco e la Commissione europea trasmette la comunicazione di Monaco a tutti gli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di Monaco vengono comunicate nello stesso modo.

- 10. Per "Nuovo Conto" si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto il 1° gennaio 2017 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un Conto Preesistente ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9.
- 11. Per "Conto Preesistente di Persona Fisica" si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più persone fisiche.
- 12. Per "Nuovo Conto di Persona Fisica" si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più persone fisiche.
- 13. Per "Conto Preesistente di Entità" si intende un Conto Preesistente detenuto da una o più Entità.
- 14. Per "Conto di Importo Non Rilevante" si intende un Conto Preesistente di persona fisica il cui saldo o valore aggregato al sabato 31 dicembre 2016 non superi 1 000 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Monaco.
- 15. Per "Conto di Importo Rilevante" si intende un Conto Preesistente di Persona Fisica il cui saldo o valore aggregato, al 31 dicembre 2016 o al 31 dicembre di un anno successivo, superi un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Monaco corrispondente a 1 000 000 USD.
- 16. Per "Nuovo Conto di Entità" si intende un Nuovo Conto detenuto da una o più Entità.
- 17. Per "Conto Escluso" si intende uno dei seguenti conti:
  - a) un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti:
    - i) il conto è soggetto a regolamentazione come conto pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione registrato o regolamentato per l'accantonamento di benefici pensionistici (comprese indennità di invalidità o di decesso);
    - ii) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);
    - iii) è prevista la comunicazione di informazioni alle autorità fiscali riguardo al conto;
    - iv) i prelievi sono subordinati al raggiungimento di una determinata età pensionabile, all'invalidità o al decesso, o si applicano penalità in caso di prelievi effettuati prima di tali eventi; e

- v) alternativamente, i) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a 50 000 USD o a un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Monaco; ovvero ii) vi è un limite massimo pari o inferiore a 1 000 000 USD o a un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Monaco per i contributi versabili sul conto nell'arco della vita, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII sull'aggregazione dei conti e la conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C 17, lettera a), punto v), non cesserà di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7;

- b) un conto che soddisfi i seguenti requisiti:

- i) il conto è regolamentato come un veicolo d'investimento a fini non pensionistici ed è regolarmente scambiato su un mercato regolamentato di valori mobiliari, o il conto è regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici;
- ii) il conto beneficia di agevolazioni fiscali (ossia i versamenti effettuati sul conto, che sarebbero altrimenti soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del Titolare del Conto o sono soggetti a un'aliquota ridotta, o la tassazione del reddito da capitale derivante dal conto è differita o è effettuata con un'aliquota ridotta);
- iii) i prelievi sono subordinati al soddisfacimento di determinati criteri per quanto riguarda la finalità del conto di investimento o di risparmio (ad esempio l'erogazione di prestazioni educative o mediche), o sono applicate penalità ai prelievi effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti; e
- iv) i contributi annui sono limitati a importi uguali o inferiori a 50 000 USD o a un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o di Monaco, in applicazione delle norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di aggregazione dei conti e di conversione valutaria.

Un Conto Finanziario che altrimenti soddisfa il requisito di cui alla parte C 17, lettera b), punto iv), non cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto può ricevere attività o fondi trasferiti da uno o più Conti Finanziari che soddisfano i requisiti di cui alla parte C, punto 17, lettere a) o b), o da uno o più fondi pensionistici che soddisfano i requisiti di cui alla parte B, punti da 5 a 7;

- c) un contratto di assicurazione vita con un periodo di copertura che terminerà prima che l'assicurato raggiunga l'età di 90 anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti:
  - i) sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la data in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato compie 90 anni;
  - ii) la prestazione contrattuale non è accessibile da alcuna persona (mediante prelievo, prestito o altro) senza porre fine al contratto stesso;
  - iii) l'importo (a esclusione dell'indennità di decesso) da versare in seguito ad annullamento o disdetta del contratto non può essere superiore al valore aggregato dei premi pagati per il contratto, al netto della somma di mortalità e morbidità e delle spese (effettivamente imposte o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e degli eventuali importi pagati prima dell'annullamento o della disdetta del contratto; e
  - iv) il contratto non è detenuto da un beneficiario a titolo oneroso;
- d) un conto appartenente integralmente a un patrimonio se la documentazione relativa a tale conto include una copia del testamento del de cuius o del certificato di morte;
- e) un conto aperto in relazione a:
  - i) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria;

- ii) la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:
  - il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con Attività Finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene,
  - il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione,
  - le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario (compreso per soddisfarne gli obblighi) al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione,
  - il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'Attività Finanziaria, e
  - il conto non è associato a un conto di cui alla parte C, punto 17, lettera f);
- iii) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;
- iv) l'obbligo di un'Istituzione Finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte;
- f) un Conto di Deposito che soddisfi i seguenti requisiti:
  - i) il conto esiste esclusivamente in quanto un cliente effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto a titolo di una carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il pagamento in eccesso non è immediatamente restituito al cliente; e
  - ii) a partire dal 1° gennaio 2017 o anteriormente a tale data l'Istituzione Finanziaria attua politiche e procedure per impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti un importo denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o Monaco corrispondente a 50 000 USD o per assicurare che qualsiasi pagamento di un cliente eccedente tale importo sia rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi applicando le norme di cui alla parte C della sezione VII in materia di conversione valutaria. A tal fine, il deposito eccedente di un cliente non si computa nei saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti ma include le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione di merci;
  - g) qualsiasi altro conto che presenti un rischio ridotto di essere utilizzato a fini di evasione fiscale, abbia caratteristiche sostanzialmente simili a uno dei conti di cui alla parte C, punto 17, lettere da a) a f), sia definito nel diritto nazionale come Conto Escluso, e, per gli Stati membri, figuri nell'elenco dei Conti Esclusi di cui all'articolo 8, paragrafo 7 bis, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e comunicato a Monaco e, per Monaco, sia comunicato alla Commissione europea, a condizione che il suo status di Conto Escluso non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

#### D. Conto Oggetto di Comunicazione

1. Per "Conto Oggetto di Comunicazione" si intende un Conto detenuto da una o più Persone Oggetto di Comunicazione o da un'Entità Non Finanziaria Passiva avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, a condizione che sia stato identificato in quanto tale secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni da II a VII.
2. Per "Persona Oggetto di Comunicazione" si intende una Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) una società di capitali i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria.

3. Per "Persona di una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione" si intende una persona fisica o un'Entità che è residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della normativa fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. A tal fine, un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico, che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali è considerata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.
4. Per "Giurisdizione Oggetto di Comunicazione" si intende Monaco, in relazione a uno Stato membro, o uno Stato membro, in relazione a Monaco, nell'ambito dell'obbligo di fornire le informazioni specificate nella sezione I.
5. Per "Giurisdizione Partecipante" in relazione a uno Stato membro o a Monaco si intende:
  - a) qualsiasi Stato membro per quanto riguarda le comunicazioni a Monaco;
  - b) Monaco per quanto riguarda le comunicazioni a uno Stato membro; o
  - c) un'altra giurisdizione: i) con cui lo Stato membro in questione o Monaco, a seconda dei casi, ha concluso un Accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o da Monaco e notificato rispettivamente a Monaco o alla Commissione europea;
  - d) per quanto riguarda gli Stati membri, qualsiasi altra giurisdizione: i) con cui l'Unione europea ha concluso un Accordo in base al quale questa giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I; e ii) che figura in un elenco pubblicato dalla Commissione europea.
6. Per "Persone che Esercitano il Controllo" si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'Entità. Nel caso di un trust si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l'eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust si intendono persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L'espressione "Persone che Esercitano il Controllo" va interpretata in conformità delle raccomandazioni del GAFL.
7. Per "Entità Non Finanziaria" si intende un'Entità che non è un'Istituzione Finanziaria.
8. Per "Entità Non Finanziaria Passiva" si intende: i) un'Entità non Finanziaria che non è un'Entità non Finanziaria Attiva; o ii) un'Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), che non è un'Istituzione Finanziaria di una Giurisdizione Partecipante.
9. Per "Entità Non Finanziaria Attiva" si intende un'Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:
  - a) meno del 50 % del reddito lordo dell'Entità Non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50 % delle attività detenute dall'Entità Non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
  - b) il capitale dell'Entità Non Finanziaria è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari oppure l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;
  - c) l'Entità Non Finanziaria è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
  - d) le attività dell'Entità Non Finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse. Un'Entità non è idonea a questo status se funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;
  - e) l'Entità Non Finanziaria non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'Entità Non Finanziaria non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;

- f) l'Entità Non Finanziaria non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;
- g) l'Entità Non Finanziaria si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; o
- h) l'Entità Non Finanziaria soddisfa tutti i seguenti requisiti:
  - i) è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, Monaco o un'altra giurisdizione) esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; oppure è stata costituita ed è gestita nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, Monaco o un'altra giurisdizione) ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
  - ii) è esente dall'imposta sul reddito nella sua giurisdizione di residenza (uno Stato membro, Monaco o un'altra giurisdizione);
  - iii) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
  - iv) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria (uno Stato membro, Monaco o un'altra giurisdizione) o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità Non Finanziaria siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità Non Finanziaria; e
  - v) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria (uno Stato membro, Monaco o un'altra giurisdizione) o gli atti costitutivi dell'Entità Non Finanziaria prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità Non Finanziaria, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza (uno Stato membro, Monaco o un'altra giurisdizione) dell'Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.

#### E. Varie

1. Per "Titolare del Conto" si intende la persona elencata o identificata quale Titolare di un Conto Finanziario da parte dell'Istituzione Finanziaria presso cui è detenuto il conto. Una persona, diversa da un'Istituzione Finanziaria, che detiene un Conto Finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualità di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento o intermediario non è considerata come detentrica del conto ai fini del presente allegato e tale altra persona è considerata come avente la titolarità del conto. Nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Titolare del Conto è qualsiasi persona avente diritto di accedere al Valore Maturato o di modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona può accedere al Valore Maturato o modificare il beneficiario, i Titolari del Conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, ciascuna persona avente diritto di ricevere un pagamento previsto dal contratto è considerata Titolare del Conto.
2. Per "Procedure AML/KYC" si intendono le procedure di adeguata verifica della clientela di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità degli obblighi di antiriciclaggio e obblighi analoghi cui tale Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è soggetta.
3. Per "Entità" si intende una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.
4. Un'Entità è un'"Entità Collegata" di un'altra Entità se: i) una delle due Entità controlla l'altra Entità; ii) le due Entità sono soggette a controllo comune; o iii) le due Entità sono Entità di Investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera b), sono soggette a gestione comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di tali Entità di Investimento. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 % dei diritti di voto e del valore in un'Entità.

5. Per "NIF" si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).
6. Per "Prove Documentali" si intende uno dei documenti seguenti:
  - a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) della giurisdizione (uno Stato membro, Monaco o un'altra giurisdizione) in cui il beneficiario afferma di essere residente;
  - b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso oppure un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi;
  - c) con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, o un comune), contenente la denominazione dell'Entità nonché l'indirizzo della sua sede principale nella giurisdizione (uno Stato membro, San Marino o un'altra giurisdizione) in cui l'Entità dichiara di essere residente oppure nella giurisdizione (uno Stato membro, Monaco o un'altra giurisdizione) in cui l'Entità stessa è legalmente costituita o organizzata;
  - d) i bilanci sottoposti a revisione, le informative commerciali ai terzi, le istanze di fallimento o le relazioni dell'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare.

Per quanto riguarda i Conti Preesistenti di Entità, ciascuno Stato membro o Monaco può autorizzare le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione a utilizzare come Prove Documentali qualsiasi classificazione contenuta nei loro registri riguardante il Titolare del Conto determinata in base a un sistema standardizzato di codificazione industriale, registrata dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo le sue consuete pratiche commerciali ai fini delle Procedure AML/KYC o per altre finalità di legge (diverse da quelle fiscali) e applicata da detta Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione prima della data utilizzata per classificare il Conto Finanziario come Conto Preesistente, a condizione che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non sia a conoscenza o non abbia motivo di essere a conoscenza del fatto che tale classificazione è inesatta o inattendibile. Per "sistema standardizzato di codificazione industriale" si intende un sistema di codificazione utilizzato allo scopo di classificare le imprese in base alla tipologia di attività esercitata per finalità diverse da quelle fiscali.

Prima del 1° gennaio 2017 gli Stati membri comunicano a Monaco e Monaco comunica alla Commissione europea se è stata esercitata l'opzione di cui al presente punto. La Commissione europea può coordinare la trasmissione della comunicazione dagli Stati membri a Monaco e la Commissione europea trasmette la comunicazione di Monaco a tutti gli Stati membri. Tutte le eventuali modifiche dell'esercizio di quest'opzione da parte di uno Stato membro o di Monaco vengono comunicate nello stesso modo.

## SEZIONE IX

### EFFETTIVA ATTUAZIONE

Ciascuno Stato membro e Monaco sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l'efficace attuazione e il rispetto delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale di cui sopra, comprese:

- a) norme intese a evitare che le Istituzioni Finanziarie, le persone o gli intermediari facciano ricorso a pratiche atte a eludere le procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale;
- b) norme che impongono alle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di conservare i dati informativi relativi alle azioni intraprese e le eventuali prove utilizzate per l'attuazione delle procedure in materia di comunicazione e di adeguata verifica, nonché misure adeguate per l'ottenimento di tali dati;
- c) procedure amministrative intese a verificare il rispetto delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale da parte delle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione; procedure amministrative intese a monitorare un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione nel caso di conti non documentati;
- d) procedure amministrative intese a garantire che le Entità e i conti definiti nel diritto nazionale come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e Conti Esclusi continuino a presentare un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale; e
- e) efficaci disposizioni di attuazione per affrontare i casi di non conformità.



## ALLEGATO II

**NORME COMPLEMENTARI DI COMUNICAZIONE E ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE RELATIVE AI CONTI FINANZIARI**

## 1. Cambiamento di circostanze

Un “cambiamento di circostanze” comprende qualsiasi cambiamento risultante nell'aggiunta di informazioni allo status di una persona o che sia altrimenti in contraddizione con lo status di tale persona. Inoltre, un cambiamento di circostanze comprende qualsiasi cambiamento o aggiunta di informazioni riguardo al conto del Titolare del Conto (compresa l'aggiunta, la sostituzione o altra modifica riguardante un Titolare del Conto) o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni riguardo a qualsiasi conto associato a tale conto (in applicazione delle regole di aggregazione dei conti di cui all'allegato I, sezione VII, parte C, punti da 1 a 3) se tale modifica o aggiunta di informazioni influisce sullo status del Titolare del Conto.

Se un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione si è basata sulla verifica dell'indirizzo di residenza di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punto 1, e avviene un cambiamento di circostanze a motivo del quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza del fatto che le Prove Documentali (o altra documentazione equivalente) originarie sono inesatte o inattendibili, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve, entro l'ultimo giorno del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, ovvero 90 giorni dopo la notifica o la scoperta di tale cambiamento di circostanze, se questa data è posteriore, acquisire un'autocertificazione e nuove Prove Documentali per stabilire la residenza o le residenze del Titolare del Conto ai fini fiscali. Se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non è in grado di ottenere l'autocertificazione e nuove Prove Documentali entro tale data, essa deve applicare la procedura di ricerca negli archivi elettronici di cui all'allegato I, sezione III, parte B, punti da 2 a 6.

## 2. Autocertificazione per i Nuovi Conti di Entità

Per i Nuovi Conti di Entità, al fine di determinare se una Persona che Esercita il Controllo su un'Entità Non Finanziaria Passiva è una Persona Oggetto di Comunicazione, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibile soltanto un'autocertificazione da parte del Titolare del Conto o di detta Persona che Esercita il Controllo.

## 3. Residenza di un'Istituzione Finanziaria

Un'Istituzione Finanziaria è “residente” in uno Stato membro, a Monaco o in un'altra Giurisdizione Partecipante se è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, di Monaco o di un'altra Giurisdizione Partecipante (ossia se la Giurisdizione Partecipante è in grado di applicare le disposizioni in materia di rendicontazione da parte dell'Istituzione Finanziaria). In generale, se un'Istituzione Finanziaria è residente ai fini fiscali in uno Stato membro, a Monaco o in un'altra Giurisdizione Partecipante essa è soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, di Monaco o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, un'Istituzione Finanziaria di Monaco o un'Istituzione Finanziaria di un'altra Giurisdizione Partecipante. Un trust che sia un'Istituzione Finanziaria (indipendentemente dal fatto che sia o meno residente ai fini fiscali in uno Stato membro, a Monaco o in un'altra Giurisdizione Partecipante) è considerato soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro, di Monaco o di un'altra Giurisdizione Partecipante se uno o più dei suoi trustee sono residenti in tale Stato membro, a Monaco o in un'altra Giurisdizione Partecipante, a meno che il trust non fornisca tutte le informazioni richieste ai sensi del presente Accordo o di un altro Accordo che applichi lo standard globale in relazione ai Conti Oggetto di Comunicazione intrattenuti dal trust a un'altra Giurisdizione Partecipante (uno Stato membro, Monaco o un'altra Giurisdizione Partecipante) in quanto è residente ai fini fiscali in tale altra Giurisdizione Partecipante. Tuttavia, se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) non è residente ai fini fiscali (ad esempio perché risulta trasparente sotto il profilo fiscale o è situata in una giurisdizione che non applica un'imposta sul reddito), essa è considerata soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro, di Monaco o di un'altra Giurisdizione Partecipante ed è pertanto un'Istituzione Finanziaria dello Stato membro, di Monaco o di un'altra Giurisdizione Partecipante se:

- a) è costituita ai sensi del diritto dello Stato membro, di Monaco o di un'altra Giurisdizione Partecipante;
- b) la sua sede di direzione (compresa l'effettiva direzione) è situata nello Stato membro, a Monaco o in un'altra Giurisdizione Partecipante; o
- c) è soggetta a vigilanza finanziaria nello Stato membro, a Monaco o in un'altra Giurisdizione Partecipante.

Se un'Istituzione Finanziaria (diversa da un trust) è residente in due o più Giurisdizioni Partecipanti (uno Stato membro, Monaco o altre Giurisdizioni Partecipanti), essa sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale della Giurisdizione Partecipante in cui gestisce il Conto Finanziario o i Conti Finanziari.

#### 4. Conti presso un'Istituzione Finanziaria

In generale, un conto dovrebbe essere considerato un conto presso un'Istituzione Finanziaria:

- a) nel caso di un Conto di Custodia, il conto presso l'Istituzione Finanziaria che detiene la custodia delle attività sul conto [compresa un'Istituzione Finanziaria che detiene attività per conto (in street name) del Titolare del Conto presso tale istituzione];
- b) nel caso di un Conto di Deposito, il conto presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al conto (esclusi gli agenti di un'Istituzione Finanziaria, indipendentemente dal fatto che tali agenti siano o meno un'Istituzione Finanziaria);
- c) nel caso di quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito depositate presso un'Istituzione Finanziaria che costituiscono un Conto Finanziario, il conto presso tale Istituzione Finanziaria;
- d) nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il conto presso l'Istituzione Finanziaria che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione al contratto.

#### 5. Trust che sono Entità Non Finanziarie Passive

Un'Entità come una società di persone, una società a responsabilità limitata o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali ai sensi dell'allegato I, sezione VIII, parte D, punto 3, è trattata come residente nella giurisdizione in cui è situata la sua sede di direzione effettiva. A tal fine, una persona giuridica o un dispositivo giuridico sono considerati "simili" a una società di persone e a una società a responsabilità limitata se non sono trattati come soggetti fiscali in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione ai sensi della legislazione fiscale di tale giurisdizione. Tuttavia, al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di informativa (tenuto conto dell'ampia portata dei termini "Persone che Esercitano il Controllo" nel caso di trust), un trust che è un'Entità Non Finanziaria Passiva può non essere considerato simile a un tale dispositivo giuridico.

#### 6. Indirizzo della sede principale di un'Entità

Una delle prescrizioni di cui all'allegato I, sezione VIII, parte E, punto 6, lettera c), prevede che, con riferimento a un'Entità, la documentazione ufficiale comprenda l'indirizzo della sede principale dell'Entità nello Stato membro, a Monaco o in altra giurisdizione in cui l'Entità stessa dichiara di essere residente o nello Stato membro, a Monaco o in altra giurisdizione in cui essa è costituita o organizzata. L'indirizzo della sede principale dell'Entità è generalmente il luogo in cui è situata la sede di direzione effettiva. L'indirizzo dell'Istituzione Finanziaria presso cui l'Entità intrattiene un conto, una casella postale o un indirizzo utilizzato esclusivamente a fini postali non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità, a meno che tale indirizzo non sia l'unico utilizzato dall'Entità e figuri come sede legale nei documenti organizzativi dell'Entità stessa. Inoltre, un indirizzo fornito subordinatamente a istruzioni miranti a conservare tutta la posta all'indirizzo stesso non è l'indirizzo della sede principale dell'Entità.

---

### ALLEGATO III

#### **GARANZIE SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI E SCAMBIATI NELL'AMBITO DEL PRESENTE ACCORDO**

##### 1. Definizioni

I termini e le espressioni seguenti hanno il senso definito in appresso quando sono utilizzati nel presente Accordo:

- a) per "dati personali", si intende qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (in appresso "persona interessata"); una persona identificabile è un soggetto che può essere identificato, direttamente o indirettamente, in particolare in riferimento a un numero di identificazione o a uno o più fattori specifici relativi alla sua identità fisica, psicologica, mentale, economica, culturale o sociale;

- b) per "trattamento" si intende ogni operazione o serie di operazioni che riguarda dati personali, cono o senza strumenti automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, il reperimento, la consultazione, l'uso, la divulgazione via trasmissione o trasferimento, la diffusione o altre forme di messa a disposizione, l'allineamento o la combinazione, il blocco, la cancellazione o la distruzione.

## 2. Non discriminazione

Le parti contraenti assicurano che le garanzie applicabili al trattamento di dati personali nell'ambito del presente Accordo e la pertinente legislazione nazionale si applichino a tutte le persone fisiche senza discriminazioni, in particolare in base alla nazionalità o al paese di residenza o alla presenza fisica.

## 3. Dati

I dati trattati dalle Parti contraenti nell'ambito del presente Accordo devono essere rilevanti, necessari e proporzionati alle finalità del presente Accordo.

Le Parti contraenti non scambiano dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale o dati relativi alla salute o alla vita sessuale della persona fisica.

## 4. Diritto all'informazione e all'accesso ai dati e diritto di rettifica e di cancellazione dei dati

Nei casi in cui le informazioni siano usate per altri scopi nella giurisdizione ricevente o siano trasmesse dalla giurisdizione ricevente a una giurisdizione terza (uno Stato membro o Monaco) conformemente all'articolo 6, paragrafo 5 del presente Accordo, l'Autorità Competente della giurisdizione ricevente che usa le informazioni per altri fini o che le trasmette a una giurisdizione terza informa la persona interessata. Tali informazioni sono fornite in tempo utile alla persona interessata per consentirle di far valere i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in tutti i casi, prima che la giurisdizione ricevente non usi le informazioni per altri fini o non li trasmetta a una giurisdizione terza.

Per quanto riguarda i dati personali trattati a norma del presente Accordo, qualsiasi persona fisica ha diritto di chiedere accesso ai propri dati personali trattati dalle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e/o dalle Autorità Competenti, nonché il diritto di rettifica qualora tali dati siano inesatti. Nei casi in cui i dati sono trattati in modo illecito, la persona interessata può chiederne la cancellazione.

Al fine di agevolare l'esercizio di tale diritto, ogni persona fisica deve avere la possibilità di presentare domande di accesso, rettifica e/o cancellazione dei propri dati. Tali domande sono rivolte all'altra Autorità Competente interessata tramite la propria Autorità Competente.

L'Autorità Competente adita fornisce l'accesso ai dati pertinenti e, se del caso, aggiorna e/o corregge i dati inesatti o incompleti.

## 5. Diritto di ricorso

Per quanto riguarda i dati personali trattati a norma del presente Accordo, un diritto a un ricorso amministrativo e giudiziario efficace deve essere riconosciuto a ogni persona fisica, indipendentemente dalla sua nazionalità e dalla giurisdizione in cui risiede, in una o tutte le giurisdizioni coinvolte.

## 6. Trattamento automatizzato

Le Autorità Competenti non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per una persona fisica o la danneggino in modo significativo, fondate unicamente su un trattamento automatizzato dei dati destinato a valutare alcuni aspetti personali che la riguardano.

## 7. Trasferimenti ad autorità di paesi terzi

Un'Autorità Competente può occasionalmente trasferire dati personali ricevuti ai sensi del presente Accordo alle autorità pubbliche di paesi terzi, esclusi gli Stati membri e Monaco, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) il trasferimento nel paese terzo ricevente è necessario per i fini specificati all'articolo 6, paragrafo 4, e i dati saranno utilizzati dal paese terzo ricevente soltanto per questi fini;
- b) i dati sono pertinenti e proporzionati ai fini per cui sono trasferiti;
- c) le competenze dell'autorità della giurisdizione terza sono direttamente connesse ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4;
- d) la giurisdizione terza ricevente garantisce un livello di protezione dei dati personali pari a quello stabilito dal presente Accordo, e si impegna a non trasferire a terzi i dati ricevuti;
- e) l'Autorità Competente da cui provengono le informazioni ha rilasciato la sua previa autorizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 5; e
- f) la persona interessata è stata informata del trasferimento.

Eventuali altri trasferimenti di informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo a terzi sono vietati.

## 8. Integrità e sicurezza dei servizi

Per quanto riguarda le informazioni trattate nell'ambito del presente Accordo, le parti contraenti e le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione devono disporre di:

- a) garanzie adeguate, onde assicurare che tali informazioni restino riservate e siano utilizzate esclusivamente per i fini e dalle persone o autorità di cui all'articolo 6;
- b) infrastrutture per un efficace scambio di informazioni (compresi i processi stabiliti per garantire uno scambio di informazioni accurato, sicuro, riservato e tempestivo, comunicazioni efficaci e affidabili e le capacità per risolvere rapidamente le questioni e preoccupazioni relative agli scambi o le richieste di scambio e per gestire l'articolo 4 del presente Accordo);
- c) misure tecniche e organizzative per evitare la divulgazione o l'accesso non autorizzati, la distruzione accidentale o illecita o la perdita accidentale o l'alterazione dei dati, nonché per impedire qualsiasi altra forma illecita di trattamento; e
- d) misure tecniche e organizzative per la rettifica per la rettifica di dati inesatti e la cancellazione di informazioni per le quali non esistono motivi giuridici che ne giustificano la conservazione.

Le parti contraenti garantiscono che le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione informino senza indugio l'Autorità Competente all'interno della loro giurisdizione se hanno motivo di ritenere di aver fornito informazioni inesatte o incomplete a tale Autorità Competente. L'Autorità Competente notificata adotta tutte le misure adeguate a sua disposizione, conformemente alla propria legislazione nazionale per ovviare agli errori oggetto della notifica.

## 9. Sanzioni

Le parti contraenti garantiscono che qualsiasi violazione delle disposizioni sulla protezione dei dati personali di cui al presente Accordo è soggetta a sanzioni effettive e dissuasive.

## 10. Monitoraggio

Il trattamento dei dati personali effettuato dalle Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e dalle Autorità Competenti nell'ambito del presente Accordo è soggetto al monitoraggio: i) per gli Stati membri, delle autorità di vigilanza preposte alla protezione dei dati istituite a norma delle disposizioni legislative che recepiscono la direttiva 95/46/CE; e ii) per Monaco del Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali.

Tali autorità di controllo degli Stati membri e di Monaco devono poter disporre di un effettivo potere di controllo, indagine, intervento e riesame nonché del potere di segnalare le violazioni delle norme ai fini di un'azione legale, se del caso. In particolare, garantiscono che siano ricevute le denunce relative alla non conformità, siano eseguite le debite indagini, sia data loro una risposta e sia previsto un rimedio adeguato.

### ALLEGATO IV

#### ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI

Ai fini del presente Accordo le autorità qui di seguito sono "Autorità competenti" delle Parti contraenti:

- a) per il Principato di Monaco: il Consigliere di governo — Ministro delle finanze e dell'economia o un mandatario;
- b) per il Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un mandatario;
- c) per la Repubblica di Bulgaria: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите o un mandatario,
- d) per la Repubblica ceca: Ministr financí o un mandatario;
- e) per il Regno di Danimarca: Skatteministeren o un mandatario;
- f) per la Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un mandatario;
- g) per la Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un mandatario,
- h) per la Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών o un mandatario;
- i) per il Regno di Spagna: El Ministro de Economía y Hacienda o un mandatario;
- j) per la Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un mandatario;
- k) per la Repubblica di Croazia: Ministar financija o un mandatario;
- l) per l'Irlanda: The Revenue Commissioners o il loro mandatario;
- m) per la Repubblica italiana: Il Direttore Generale delle Finanze o un mandatario;
- n) per la Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un mandatario;
- o) per la Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un mandatario;
- p) per la Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un mandatario;
- q) per il Granducato di Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un mandatario;
- r) per l'Ungheria: Il pénzügyminiszter o un mandatario;

- s) per la Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un mandatario;
- t) per il Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un mandatario;
- u) per la Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un mandatario;
- v) per la Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un mandatario;
- w) per la Repubblica portoghese: O Ministro das Finanças o un mandatario;
- x) per la Romania: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală o u; mandatario,
- y) per la Repubblica di Slovenia: Minister za finance o un mandatario;
- z) per la Repubblica slovacca: Minister financií o un mandatario;
- aa) per la Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un mandatario;
- ab) per il Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un mandatario;
- ac) per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nei territori europei delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito: i Commissioners of Inland Revenue o i loro rappresentanti autorizzati e le Autorità Competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità degli Accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata al Principato di Monaco dal Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente Accordo.»

## Articolo 2

### Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente Protocollo di modifica dev'essere concluso fatta salva la sua ratifica o la sua approvazione da parte delle parti contraenti secondo le proprie rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'espletamento di tali procedure. Il presente Protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica.
2. Con riserva dell'espletamento delle procedure istituzionali del Principato di Monaco e delle procedure richieste dal diritto dell'Unione europea per la conclusione di accordi internazionali, il Principato di Monaco e, a seconda dei casi, l'Unione europea attuano e applicano effettivamente l'Accordo come modificato dal presente Protocollo di modifica a partire dal 1° gennaio 2017 e si notificano reciprocamente le rispettive attuazione e applicazione.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le Parti contraenti applicano il presente Protocollo di modifica in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore. Tale applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017 previa notifica, entro il 31 dicembre 2016, da parte di ciascuna parte contraente all'altra dell'espletamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini dell'applicazione provvisoria.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, rimangono di applicazione i seguenti obblighi a norma dell'Accordo nella forma precedente alla sua modifica tramite il presente Protocollo di modifica, come di seguito specificato:
  - a) gli obblighi che incombono al Principato di Monaco e gli obblighi sottostanti degli agenti pagatori ivi stabiliti di cui agli articoli 8 e 9 dell'Accordo nella forma precedente alla sua modifica tramite il presente Protocollo di modifica rimangono in applicazione fino al 30 giugno 2017 o finché siano stati soddisfatti;

- b) gli obblighi che incombono agli Stati membri di cui all'articolo 10 dell'Accordo nella forma precedente alla sua modifica tramite il presente Protocollo di modifica, per quanto attiene alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti, rimangono in applicazione finché tali obblighi siano stati soddisfatti.

### Articolo 3

L'Accordo è integrato da un Protocollo così definito:

«Protocollo dell'Accordo tra l'Unione europea e il Principato di Monaco sullo scambio di informazioni finanziarie a fini fiscali inteso a migliorare il rispetto degli obblighi in ambito fiscale a livello internazionale, conformemente allo standard di scambio automatico delle informazioni finanziarie a fini fiscali stabilito dall'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico (OCSE).

In occasione della firma del Protocollo di modifica tra l'Unione europea e il Principato di Monaco, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno convenuto le seguenti disposizioni, che costituiscono parte integrante del presente Accordo come modificato dal Protocollo di modifica.

1. Rimane inteso che lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo sarà richiesto solo dopo che lo Stato richiedente (uno Stato membro o Monaco) ha esaurito tutte le normali fonti di informazioni disponibili secondo le procedure interne nazionali.
2. Rimane inteso che, nel presentare una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo, l'Autorità Competente dello Stato richiedente (uno Stato membro o Monaco) fornisce all'Autorità Competente dello Stato interpellato (rispettivamente il Principato di Monaco o uno Stato membro) le seguenti informazioni:
  - a) identità della persona oggetto della verifica o dell'indagine;
  - b) periodo per il quale sono richieste le informazioni;
  - c) una descrizione delle informazioni richieste, compresa la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente vorrebbe ricevere le informazioni dallo Stato interpellato;
  - d) fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;
  - e) se noti, nome e indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste.
3. Rimane inteso che il riferimento alla norma di "prevedibile pertinenza" è predisposto per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 5 del presente Accordo nella misura più ampia possibile e, nel contempo, per chiarire che gli Stati membri e il Principato di Monaco non possono procedere a richieste generiche di informazioni o richiedere informazioni che probabilmente non sono pertinenti alle questioni fiscali di un contribuente. Il paragrafo 2 contiene obblighi procedurali importanti, destinati a evitare le richieste generiche di informazioni, tuttavia i punti i) a v) del paragrafo 2 non vanno interpretati nel senso di ostacolare l'efficace scambio di informazioni. La norma di "prevedibile pertinenza" può essere rispettata sia nel caso di un solo contribuente (identificato mediante il nome o in altro modo) che nel caso di più contribuenti (identificati mediante il nome o in altro modo).
4. Rimane inteso che il presente Accordo non comprende lo scambio di informazioni su base spontanea.
5. Rimane inteso che, nel caso di uno scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo, continuano ad applicarsi le norme di procedura amministrativa relative ai diritti dei contribuenti in vigore per lo Stato richiesto (uno Stato membro o il principato di Monaco). Rimane inoltre inteso che queste disposizioni mirano a garantire al contribuente una procedura equa e non a impedire o a ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.»

## Articolo 4

**Lingue**

Il presente Protocollo di modifica è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo di modifica.

Съставено в Брюксел на дванадесети юли през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el doce de julio de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne dvanáctého července dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tolvte juli to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am zwölften Juli zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juulikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δώδεκα Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the twelfth day of July in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le douze juillet deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvanaestog srpnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì dodici luglio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai šešiolikų metų liepos dvyliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év július havának tizenkettedik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tnax-il jum ta' Lulju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, twaalf juli tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwunastego lipca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em doze de julho de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la doisprezece iulie două mii șaisprezece.

V Bruseli dvanásteho júla dvetisícšestnást'.

V Bruslju, dne dvanajstega julija leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tolfte juli år tjugohundrasexton.



За Европейския съюз  
Por la Unión Europea  
Za Evropskou unii  
For Den Europæiske Union  
Für die Europäische Union  
Euroopa Liidu nimel  
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
For the European Union  
Pour l'Union européenne  
Za Europejską uniję  
Per l'Unione europea  
Eiropas Savienības vārdā –  
Europos Sąjungos vardu  
Az Európai Unió részéről  
Għall-Unjoni Ewropea  
Voor de Europese Unie  
W imieniu Unii Europejskiej  
Pela União Europeia  
Pentru Uniunea Europeană  
Za Európsku úniu  
Za Evropsko unijo  
Euroopan unionin puolesta  
För Europeiska unionen



Pierre Telle

За Княжество Монако  
Por el Principado de Mónaco  
Za Monacké knížectví  
For Fyrstendømmet Monaco  
Für das Fürstentum Monaco  
Monaco Vürstiriigi nimel  
Για το Πριγκιπάτο του Μονακό  
For the Principality of Monaco  
Pour la Principauté de Monaco  
Za Kneževinu Monako  
Per il Principato di Monaco  
Monako Firstistes vārdā –  
Monako Kunigaikštystės vardu  
A Monacói Hercegség részéről  
Għall-Prinċipat ta' Monaco  
Voor het Vorstendom Monaco  
W imieniu Księstwa Monako  
Pelo Principado do Mónaco  
Pentru Principatul Monaco  
Za Monacké kniežatstvo  
Za Kneževino Monako  
Monacon ruhtinaskunnan puolesta  
För Furstendömet Monaco

S. Telle

## DICHIARAZIONI DELLE PARTI CONTRAENTI

### DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALLA CONFORMITÀ DELLO STANDARD GLOBALE

Le Parti contraenti convengono sulla conformità con lo standard mondiale delle disposizioni relative allo scambio automatico di informazioni che figurano:

- i) nella direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale modificata dalla direttiva 2014/107/UE del Consiglio;
- ii) nell'Accordo e nei suoi allegati; e
- iii) negli altri accordi che l'Unione europea ha negoziato parallelamente in materia con la Confederazione svizzera, il Principato di Andorra, il principato del Liechtenstein e la Repubblica di San Marino, anche se alcuni di questi accordi contengono ulteriori dettagli in materia di riservatezza e di protezione dei dati, date le diverse posizioni del Principato di Monaco e di questi altri quattro paesi in relazione a queste materie, e ciò nella misura strettamente necessaria per consentire agli Stati membri di rispettare le prescrizioni imposte dal diritto dell'Unione europea nelle loro relazioni con le giurisdizioni al di fuori dell'Unione europea.

### DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ACCORDO E AI SUOI ALLEGATI

Le parti convengono, per quanto riguarda l'applicazione dell'Accordo e dei suoi allegati I e II, che utilizzeranno i commenti relativi al modello di Accordo tra Autorità Competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE come fonte illustrativa o interpretativa e allo scopo di assicurarne un'applicazione coerente.

### DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO

Le Parti contraenti convengono che per l'applicazione dell'articolo 5 dell'accordo relativo allo scambio di informazioni su richiesta utilizzeranno come fonte interpretativa i commenti relativi all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE per la tassazione del reddito e del capitale.

### DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA

Con riferimento all'articolo 2 del Protocollo di modifica, le parti contraenti convengono che l'applicazione provvisoria del Protocollo di modifica implica:

- che il Principato di Monaco e gli Stati membri, e le loro Istituzioni Finanziarie, applicano le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in linea con gli allegati I e II al più tardi a partire dal 1° gennaio 2017, al fine di adempiere gli obblighi che incombono loro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo modificato dal Protocollo di modifica. Gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo come modificato dal Protocollo di modifica saranno applicabili alle Parti contraenti solo dopo che siano state soddisfatte le condizioni di entrata in vigore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del Protocollo di modifica,
- che gli Stati membri sono autorizzati a partire dal 1° gennaio 2017 a trasmettere richieste di informazioni al Principato di Monaco a norma dell'articolo 5 dell'Accordo come modificato dal Protocollo di modifica, ma il Principato di Monaco può scegliere di rispondere a queste domande solo dopo che siano state soddisfatte le condizioni di entrata in vigore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del Protocollo di modifica,
- che il Principato di Monaco e le sue Istituzioni Finanziarie, tenendo conto dell'applicazione provvisoria del Protocollo di modifica possono sospendere l'applicazione dei loro obblighi ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, nella versione precedente alla modifica apportata tramite il Protocollo di modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2017, salvo se altrimenti previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, del Protocollo di modifica.

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1393 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2016

**recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 63, paragrafo 4, l'articolo 64, paragrafo 6, l'articolo 72, paragrafo 5, l'articolo 76, l'articolo 77, paragrafo 7, l'articolo 93, paragrafo 4, l'articolo 101, paragrafo 1, e l'articolo 120,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>, il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto deve garantire un'effettiva tracciabilità dei diritti all'aiuto per quanto riguarda taluni elementi, tra cui la data dell'ultima attivazione. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> relative all'alimentazione della riserva nazionale o della riserva regionale nell'ambito del regime di pagamento di base non richiedono più tali informazioni specifiche, purché possa essere stabilito il numero totale di diritti all'aiuto per agricoltore.
- (2) L'articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 fissa le norme per la determinazione delle superfici nei casi in cui la parcella agricola contiene elementi caratteristici del paesaggio e alberi. È opportuno chiarire la formulazione di tale disposizione facendo riferimento agli ettari ammissibili.
- (3) L'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce che i risultati dei controlli preliminari debbano essere comunicati al beneficiario dall'autorità competente entro un periodo di 26 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o della domanda di pagamento di cui all'articolo 13 di detto regolamento. L'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 prevede deroghe all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio <sup>(5)</sup> per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione. Per motivi di coerenza è opportuno introdurre la stessa deroga per il termine ultimo per la comunicazione dei risultati di tali controlli preliminari e per il termine ultimo per la comunicazione del beneficiario all'autorità competente in merito alle modifiche apportate a seguito di tali controlli preliminari. È opportuno inoltre precisare che, in ogni caso, il periodo di 26 giorni di calendario per la comunicazione dei risultati di tali controlli preliminari scade un giorno dopo il termine ultimo per la presentazione tardiva di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento o di una domanda relativa ai diritti all'aiuto.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GUL 181 del 20.6.2014, pag. 48).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 69).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GUL 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

- (4) Per il pagamento redistributivo, il pagamento a favore dei giovani agricoltori e il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, l'articolo 18 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 stabilisce il principio secondo il quale un agricoltore non dovrebbe essere soggetto a sanzioni per sovradichiarazioni qualora non sia possibile trarre benefici a causa di un limite massimo di ettari per i quali il pagamento può essere accordato. Una disposizione analoga esisteva per i premi per animali nel regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione <sup>(1)</sup> e per le misure connesse alla superficie agricola nel regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione <sup>(2)</sup>. Per garantire la continuità e l'equità nel trattamento degli agricoltori e a fini di semplificazione è opportuno introdurre tale disposizione nel regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per il calcolo della base di pagamento per tutti i regimi di aiuto per superficie e per animale e, se del caso, per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali.
- (5) All'interno del sistema integrato di gestione e di controllo il calcolo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto si basa sul concetto di gruppo di colture. Nell'ambito del pagamento redistributivo di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1307/2013 gli Stati membri possono decidere di graduare in modo diverso il numero di ettari da pagare. L'introduzione di uno specifico gruppo di colture per il pagamento redistributivo contribuirebbe a semplificare la domanda presentata dal beneficiario in caso di graduazione del pagamento redistributivo, in quanto il beneficiario non sarebbe tenuto a indicare quale parcella agricola rientra in quale parte del numero graduato di ettari. Per motivi di coerenza è opportuno introdurre la medesima disposizione per il regime per i giovani agricoltori e per le misure di sostegno accoppiato facoltativo.
- (6) Per i regimi di aiuto o le misure di sostegno per superficie diversi dal regime di pagamento di base o dal regime di pagamento unico per superficie, l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 distingue, tra i gruppi di colture, un gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate che sono soggette a un diverso tasso di aiuto o di sostegno. Per quanto riguarda le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> gli Stati membri sono tenuti, tranne in alcuni casi specifici, a disporre che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda, che deve essere definita nel programma. In relazione a tale indennità è opportuno chiarire che, se gli importi sono decrescenti, deve essere presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate, come già previsto all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 65/2011.
- (7) Tenendo conto dell'evoluzione del sistema integrato di gestione e di controllo e per motivi di semplificazione, è opportuno adeguare le sanzioni amministrative inerenti ai regimi di aiuti o alle misure di sostegno nei casi in cui possono essere effettuati efficaci controlli amministrativi incrociati con il sistema di identificazione delle parcelle agricole ed è possibile il recupero retroattivo, ossia i regimi di aiuto per superficie di cui al titolo III, capi 1, 2, 4 e 5, e al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, e le misure di sostegno connesse alla superficie di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Si dovrebbe in tale contesto tenere conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità per quanto riguarda la sana gestione finanziaria della politica agricola comune.
- (8) Per tali regimi di aiuto o misure di sostegno è opportuno introdurre un sistema di sanzioni ridotte per chi presenta per la prima volta sovradichiarazioni di entità poco rilevante. In conformità ai principi di una sana gestione finanziaria e al fine di evitare l'abuso del sistema e di incoraggiare dichiarazioni corrette in futuro, l'importo di cui è stata ridotta la sanzione amministrativa dovrebbe essere pagato qualora al beneficiario sia irrogata, nel corso dell'anno di domanda successivo, un'altra sanzione amministrativa per il regime di aiuto o la misura di sostegno per superficie di cui trattasi.
- (9) L'articolo 24 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 prevede riduzioni del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture. A fini di chiarezza dovrebbe essere inserita una disposizione specifica riguardante i casi di inadempienza dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GUL 316 del 2.12.2009, pag. 65).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GUL 25 del 28.1.2011, pag. 8).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487).

- (10) A norma dell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 il beneficiario si impegna, se del caso, a detenere gli animali nella propria azienda durante un periodo determinato dallo Stato membro e a indicare il luogo o i luoghi di detenzione degli animali durante tale periodo nelle domande di aiuto per animale o nelle domande di pagamento relative a misure di sostegno connesse agli animali. È opportuno stabilire disposizioni in base alle quali gli animali che, durante il suddetto periodo, sono trasferiti in un luogo diverso rispetto a quelli comunicati, possono considerarsi accertati a condizione che possano essere immediatamente localizzati nell'azienda durante i controlli in loco.
- (11) L'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione <sup>(1)</sup> stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a definire, quale condizione di ammissibilità, l'obbligo di identificazione e di registrazione dei bovini in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>. Il riferimento a tale regolamento in quanto condizione sistematica di ammissibilità mira a garantire una chiara identificazione degli animali ammissibili all'aiuto o al sostegno. A tale riguardo è opportuno chiarire all'articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali e/o nella banca dati informatizzata dei bovini relativi a elementi quali ad esempio il sesso, la razza, il colore o la data dovrebbero essere considerati inadempienze dopo il primo accertamento se le informazioni sono essenziali per valutare l'ammissibilità degli animali nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno in questione. In caso contrario, gli animali interessati dovrebbero essere considerati come non accertati se tali dati inesatti sono riscontrati durante almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi.
- (12) Le sanzioni amministrative da applicare per le misure di sostegno connesse agli animali sono stabilite all'articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e sono destinate ad essere applicate a livello della misura. Tale articolo non tiene conto del fatto che gli interventi nell'ambito di una misura possono riguardare razze e specie animali diverse, che possono essere soggette a differenti tassi di sostegno e condizioni di ammissibilità nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale. In tale articolo è pertanto opportuno fare riferimento al tipo di intervento.
- (13) Inoltre l'articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 fa riferimento a una soglia di tre animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze. Nel caso di specie con un ciclo produttivo breve e frequente avvicendamento degli animali, tale soglia potrebbe non portare a un livello di sanzioni equivalente per specie come bovini, ovini e caprini. In relazione a tali specie a ciclo produttivo breve gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad adeguare il numero di animali in modo che sia, nella sostanza, equivalente alla soglia di tre.
- (14) Per garantire che i dati utilizzati ai fini del sistema senza onere di domanda di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 siano affidabili, gli animali potenzialmente ammissibili dovrebbero essere oggetto di controlli in loco. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano nel caso in cui siano rilevate inadempienze. Fatte salve altre condizioni di ammissibilità, tali animali potenzialmente ammissibili saranno comunque considerati ammissibili al pagamento, purché le inadempienze relative agli obblighi di identificazione e di registrazione siano sanate entro il primo giorno del periodo di detenzione o non oltre la data scelta dallo Stato membro a norma dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. È pertanto opportuno precisare all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati sono considerati animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze, a prescindere dal loro status per quanto riguarda il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
- (15) Inoltre l'articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 stabilisce il metodo di calcolo delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuti o delle misure di sostegno per animali. Tale metodo è basato sul numero di singoli animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze, indipendentemente dal numero di giorni in cui tali animali sono rimasti nell'azienda. Alcuni Stati membri hanno istituito un sistema in cui il calcolo dell'aiuto o del sostegno non si basa solo sul numero di singoli animali che soddisfano i criteri di ammissibilità, ma anche sul numero di giorni nell'azienda per i quali gli animali soddisfano i criteri di ammissibilità. Per motivi di proporzionalità, tali Stati membri dovrebbero adeguare di conseguenza il loro metodo di calcolo delle sanzioni amministrative.

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

- (16) A norma del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>, gli Stati membri devono istituire un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina che comprende un registro centrale o una banca dati informatizzata. È pertanto opportuno estendere a tali specie animali il campo di applicazione dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
- (17) Per motivi di chiarezza è opportuno specificare negli articoli 43 e 44 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 continuano ad applicarsi e che l'applicazione differita del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 riguarda anche le domande di sostegno. È inoltre opportuno chiarire che i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 continuano ad applicarsi per quanto riguarda le domande di pagamento relative al 2014 e agli anni precedenti.
- (18) È inoltre opportuno specificare all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che, per quanto riguarda le domande di pagamento per le spese relative all'assistenza tecnica di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio <sup>(2)</sup>, effettuate in relazione al 2015, i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 continuano ad applicarsi.
- (19) Infine per motivi di chiarezza è opportuno sostituire i riferimenti a una base giuridica nel regolamento (UE) n. 1306/2013 con un riferimento all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (20) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
- (21) È opportuno che, per motivi di continuità, le modifiche intese a chiarire gli articoli 43 e 44 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applichino in riferimento agli anni di domanda e ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dalla stessa data indicata nel regolamento (UE) n. 640/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014**

Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è così modificato:

1) L'articolo 7, paragrafo 1, è così modificato:

a) la lettera d) è soppressa;

b) è aggiunto il seguente secondo comma:

«Detto registro elettronico contiene tutte le informazioni necessarie per alimentare la riserva nazionale o la riserva regionale a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013.»;

2) All'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il numero di alberi per ettaro ammissibile non supera la densità massima.»;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

3) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

### **Deroga al termine ultimo per la presentazione e la comunicazione**

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (\*), se una delle seguenti date è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo:

- a) il termine ultimo per la presentazione di una domanda di aiuto, domanda di sostegno, domanda di pagamento o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, oppure il termine ultimo per la modifica della domanda unica o della domanda di pagamento;
- b) l'ultimo termine utile per la presentazione tardiva di cui all'articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, nonché l'ultimo termine utile per la presentazione tardiva, da parte dei beneficiari, delle domande di assegnazione o di aumento dei diritti all'aiuto, di cui all'articolo 14, secondo comma;
- c) l'ultimo termine utile per la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (\*\*);
- d) l'ultimo termine utile per la comunicazione, da parte del beneficiario all'autorità competente, delle modifiche in seguito ai controlli preliminari di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Tuttavia, se l'ultimo termine utile per la presentazione tardiva di cui alla lettera b) del primo comma è già rinviato al primo giorno lavorativo successivo, l'ultimo termine utile per la comunicazione di cui alla lettera c) dello stesso comma si considera rinviato al secondo giorno lavorativo successivo.

(\*) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

(\*\*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).».

4) È inserito il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15 bis

### **Limite o massimale individuale**

Se un limite o un massimale individuale è applicabile nell'ambito di un regime di aiuto o di una misura di sostegno e la superficie o il numero di animali dichiarati dal beneficiario supera il limite o il massimale individuale, la superficie dichiarata o il numero di animali dichiarati corrispondenti sono adeguati al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione.»;

5) All'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della presente sezione si distinguono i seguenti gruppi di colture:

- a) le superfici dichiarate ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base o ai fini del beneficio del regime di pagamento unico per superficie;
- b) le superfici che danno diritto al pagamento redistributivo;

- c) le superfici che danno diritto a pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori;
- d) le superfici dichiarate per misure di sostegno accoppiato facoltativo;
- e) un gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di qualsiasi altro regime di aiuto o misura di sostegno per superficie a cui si applica un diverso tasso di aiuto;
- f) le superfici dichiarate nella rubrica "altri usi".

Ai fini della lettera e) del primo comma, per quanto riguarda le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se gli importi dell'aiuto sono decrescenti, è presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate.»

- 6) All'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (\*), il saldo restante è azzerato.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).»

- 7) È inserito il seguente articolo 19 bis:

«Articolo 19 bis

**Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione di superfici per il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo, il regime per i giovani agricoltori, il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, il regime per i piccoli agricoltori, le indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque e le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici**

1. Se per un gruppo di colture di cui all'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata per i regimi di aiuto di cui al titolo III, capi 1, 2, 4 e 5, e al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le misure di sostegno di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è superiore alla superficie determinata in conformità all'articolo 18 del presente regolamento, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % della superficie determinata o a 2 ettari.

La sanzione amministrativa non supera il 100 % degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.

2. Se nessuna sanzione amministrativa è stata irrogata al beneficiario a norma del paragrafo 1 a seguito della sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, la sanzione amministrativa di cui al suddetto paragrafo è ridotta del 50 % se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10 % della superficie determinata.

3. Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta conformemente al paragrafo 2 e un'altra sanzione amministrativa di cui al presente articolo e all'articolo 21 deve essere irrogata nei suoi confronti nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi per l'anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di cui la sanzione amministrativa calcolata in conformità al paragrafo 1 è stata ridotta a norma del paragrafo 2.

4. Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.»



8) All'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.»;

9) L'articolo 24 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. Nei casi in cui l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo non occupi più del 75 % di tale rimanente superficie a seminativo, ma la superficie determinata per il gruppo principale di colture sulla rimanente superficie a seminativo occupa più del 75 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 del presente regolamento è ridotta del 50 % della rimanente superficie a seminativo determinata, moltiplicata per il tasso di differenza.

Il tasso di differenza di cui al primo comma è la quota della superficie del gruppo principale di colture sulla rimanente superficie a seminativo che supera il 75 % della rimanente superficie a seminativo determinata nel totale della superficie richiesta per gli altri gruppi di colture sulla rimanente superficie a seminativo.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ove si constati per tre anni l'inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture stabilita dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è pari al totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicata per il tasso di differenza applicabile.»;

10) All'articolo 28, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se l'importo delle sanzioni amministrative calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.».

11) L'articolo 30 è così modificato:

a) È inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. Se gli animali sono stati trasferiti in luoghi diversi da quelli comunicati a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 nel corso del periodo determinato dallo Stato membro di cui a tale lettera, essi si considerano accertati se durante il controllo in loco tali animali sono stati immediatamente localizzati all'interno dell'azienda.»;

b) al paragrafo 4, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, l'animale in questione è considerato non accertato se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.»;

12) L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

**Sanzioni amministrative per animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali**

1. Quando si riscontra una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell'ambito di un regime di aiuto per animali, a una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali o a un tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno, l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di tale regime di aiuto o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in detta misura di sostegno per l'anno di domanda considerato è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se le inadempienze riguardano non più di tre animali.

2. Se le inadempienze riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno di cui al paragrafo 1 per l'anno di domanda considerato è ridotto:

- a) di una percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa non è superiore al 10 %; o
- b) di due volte la percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 20 %.

Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 20 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato.

Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato. Al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 30, paragrafo 3. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

Per specie diverse da quelle di cui all'articolo 30, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento, gli Stati membri possono decidere di determinare un numero di animali diverso dalla soglia di tre animali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Nel determinare tale numero gli Stati membri si accertano che esso sia equivalente nella sostanza a tale soglia, tenendo conto fra l'altro delle unità di bestiame e/o dell'importo dell'aiuto o del sostegno concesso.

3. Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero di animali dichiarati per un regime di aiuti per animali o per una misura di sostegno connessa agli animali o per un tipo di intervento, riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti per animali o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno con riferimento alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento relativa all'anno di domanda considerato.

Ai fini del presente paragrafo, se uno Stato membro si avvale della facoltà di istituire un sistema senza onere di domanda in conformità all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sono considerati animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze, a prescindere dal loro status per quanto riguarda il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

4. Se il calcolo dell'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti o di una misura di sostegno o di un tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato è basato sul numero di giorni in cui gli animali che soddisfano le condizioni di ammissibilità sono presenti nell'azienda, il calcolo del numero di animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze di cui ai paragrafi 1 e 2 è basato anche sul numero di giorni in cui tali animali sono presenti nell'azienda.

Per gli animali potenzialmente ammissibili di cui al paragrafo 3, secondo comma, il calcolo del numero di animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze è basato sul numero di giorni in cui gli animali possono beneficiare dell'aiuto o del sostegno.»;

13) L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

#### **Modifica e adeguamento di dati nella banca dati informatizzata degli animali**

Per quanto riguarda gli animali dichiarati, agli errori e alle omissioni riguardanti i dati della banca dati informatizzata degli animali commessi a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto o della domanda di pagamento si applica l'articolo 15.»;

14) All'articolo 35, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Se le revoche e le sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.»;

15) All'articolo 43, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) alle domande di pagamento presentate e alle domande di sostegno relative al 2014 e agli anni precedenti e alle domande di pagamento relative all'anno 2015 a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005; e»;

16) All'articolo 44, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015.»

## Articolo 2

### Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Tuttavia i punti 15 e 16 dell'articolo 1 si applicano alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1394 DELLA COMMISSIONE****del 16 agosto 2016****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 59, paragrafi 1, 2 e 5 e l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19 *bis*, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 <sup>(2)</sup> stabilisce le norme relative alla riduzione delle sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione delle superfici nell'ambito di un determinato regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie, qualora il beneficiario non sia stato già assoggettato precedentemente a tale sanzione per quel determinato regime di aiuti o quella determinata misura di sostegno. In conformità con i principi di una sana gestione finanziaria e al fine di prevenire abusi del sistema nonché di incentivare in futuro l'elaborazione di dichiarazioni corrette, l'importo residuo deve essere rimborsato nel caso in cui il beneficiario sia nuovamente assoggettato a una sanzione amministrativa di cui agli articoli 19 *bis* e 21 del suddetto regolamento per quel determinato regime di aiuti o misura di sostegno connessi alla superficie nel successivo anno di domanda. È pertanto giustificato stabilire un tasso di controllo specifico per il follow-up della presente disposizione.
- (2) È necessario chiarire che, ai fini dei controlli in loco di cui all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>, gli importi degli anticipi e dei pagamenti intermedi devono essere presi in considerazione per il calcolo del tasso minimo di controllo del 5 % previsto per i controlli in loco. È pertanto opportuno modificare l'articolo 50, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- (4) Il comitato per i pagamenti diretti e il comitato per lo sviluppo rurale non hanno emesso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato:

- 1) è inserito il seguente articolo 33 *bis*:

*«Articolo 33 bis***Tasso di controlli aggiuntivi per i controlli in loco al fine di assoggettare a un follow-up i beneficiari di cui all'articolo 19 *bis*, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014**

1. I beneficiari che sono stati oggetto di una sanzione amministrativa ridotta ai sensi dell'articolo 19 *bis*, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per un regime di aiuti o una misura di sostegno connessi alla superficie, in seguito a una sovradichiarazione accertata nel corso di un controllo in loco, sono sottoposti a un controllo in loco di follow-up per tale regime di aiuti o misura di sostegno per l'anno di domanda successivo.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GUL 181 del 20.6.2014, pag. 48).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 69).

2. Il controllo in loco di follow-up di cui al paragrafo 1 non è necessario nel caso in cui la sovradichiarazione accertata abbia comportato un aggiornamento delle parcelle di riferimento in questione nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 nel corso dell'anno dell'accertamento.»;

2) l'articolo 50, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Se per un'operazione soggetta al controllo in loco sono stati versati anticipi o pagamenti intermedi, questi pagamenti sono conteggiati nella spesa oggetto dei controlli in loco di cui al primo comma.»

#### *Articolo 2*

#### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1395 DELLA COMMISSIONE****del 18 agosto 2016**

**che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckingham Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA**

- (1) Il 23 marzo 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 553/2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio («calzature») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e del Vietnam («il regolamento provvisorio») <sup>(2)</sup>.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 <sup>(3)</sup> il Consiglio ha istituito, per un periodo di due anni, dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,7 % e il 16,5 % sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della RPC [«regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio» o «il regolamento controverso»].
- (3) Con il regolamento (CE) n. 388/2008 <sup>(4)</sup> il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di determinate calzature con tomaie in cuoio originarie della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Regione amministrativa speciale («RAS») di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao.
- (4) In seguito a un riesame in previsione della scadenza aperto il 3 ottobre 2008 <sup>(5)</sup> il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 <sup>(6)</sup>, ha esteso ulteriormente le misure antidumping per 15 mesi, cioè fino al 31 marzo 2011, data di scadenza delle misure [«regolamento (UE) n. 1294/2009 del Consiglio»].
- (5) Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («i richiedenti») hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale di primo grado (ora denominato «Tribunale»). Il Tribunale ha respinto tali ricorsi con la sentenza del 4 marzo 2010 nella causa T-401/06 Brosmann Footwear (HK) Ltd e altri/Consiglio, Racc. 2010, pag. II-671 e con la sentenza del 4 marzo 2010 nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes/Consiglio, Racc. 2010, pag. II-747.
- (6) I richiedenti hanno presentato ricorso contro le suddette sentenze. Nella sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P Brosmann e altri e nella sentenza del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10 P Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («le sentenze Brosmann e Aokang»), la Corte di giustizia ha annullato le sentenze del Tribunale. Essa ha statuito che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha sostenuto che la Commissione non era tenuta a esaminare le richieste di trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato (TEM), in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, presentate dagli operatori commerciali che non erano stati inclusi nel campione (punto 36 della sentenza nella causa C-249/10 P e punti 29 e 32 della sentenza nella causa C-247/10 P).
- (7) La Corte stessa ha quindi pronunciato una sentenza sulla questione, in cui dichiara: «[...], la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste motivate che le ricorrenti le avevano sottoposto sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base per poter beneficiare del SEM nell'ambito della procedura antidumping cui fa riferimento il regolamento controverso. Deve essere constatato, poi, che non è escluso che un tale esame avrebbe condotto all'imposizione,

nei loro confronti, di un dazio antidumping definitivo diverso dal dazio del 16,5 % che è loro applicabile alla luce dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento controverso. Infatti, emerge da tale medesima disposizione che un dazio antidumping definitivo del 9,7 % è stato imposto nei confronti dell'unico operatore cinese figurante nel campione che ha ottenuto il SEM. Orbene, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, se la Commissione avesse constatato che le condizioni di un'economia di mercato prevalevano anche per le ricorrenti, queste ultime, quando il calcolo di un margine di dumping individuale non era possibile, avrebbero dovuto beneficiare parimenti di quest'ultimo tasso» (punto 42 della sentenza nella causa C-249/10 P e punto 36 della sentenza nella causa C-247/10 P).

- (8) Di conseguenza, la Corte ha annullato il regolamento controverso nella parte che riguarda i richiedenti interessati.
- (9) Nell'ottobre 2013 la Commissione, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(7)</sup>, ha annunciato di aver deciso di riprendere il procedimento antidumping dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata e di valutare la prevalenza delle condizioni di economia di mercato per i richiedenti per il periodo dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005, invitando le parti interessate a manifestarsi.
- (10) Nel marzo 2014 il Consiglio, con la decisione di esecuzione 2014/149/UE <sup>(8)</sup>, ha respinto la proposta della Commissione relativa all'adozione di un regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd e ha concluso i procedimenti nei confronti di detti fabbricanti. Il Consiglio ha ritenuto che gli importatori che avevano acquistato calzature da tali produttori esportatori, ai quali i pertinenti dazi doganali erano stati rimborsati dalle competenti autorità nazionali sulla base dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/1992, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(9)</sup> (il «codice doganale comunitario»), avevano acquisito un legittimo affidamento sulla base dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento controverso, che aveva reso le disposizioni del codice doganale comunitario e, in particolare, il suo articolo 221, applicabili alla riscossione dei dazi.
- (11) Tre importatori del prodotto in questione, C&J Clark International Ltd. («Clark»), Puma SE («Puma») e Timberland Europe B.V. («Timberland») («gli importatori interessati») hanno impugnato le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature originarie della Cina e del Vietnam invocando la giurisprudenza menzionata nei considerando da 5 a 7 dinanzi ai loro giudici nazionali, che hanno sottoposto le questioni alla Corte di giustizia per una pronuncia in via pregiudiziale.
- (12) Nelle cause riunite C-659/13, C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE, la Corte di giustizia ha dichiarato i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1472/2006 e (UE) n. 1294/2009 non validi nella misura in cui la Commissione europea non ha esaminato le domande di concessione del TEM e del trattamento individuale («TI») presentate dai produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano stati inseriti nel campione («le sentenze»), in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 2, paragrafo 7, lettera b) e 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(10)</sup>.
- (13) Per quanto riguarda la terza causa C-571/14, Timberland Europe B.V./Inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Rotterdam Rijnmond, l'11 aprile 2016 la Corte di giustizia ha deciso di cancellare la causa dal ruolo su richiesta del giudice nazionale.
- (14) L'articolo 266 del TFUE stabilisce che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alle sentenze della Corte. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell'ambito di una procedura amministrativa come quella antidumping, l'esecuzione della sentenza della Corte comporta la sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata <sup>(11)</sup>.
- (15) Secondo la giurisprudenza della Corte, il procedimento diretto a sostituire l'atto annullato può essere ricominciato dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata <sup>(12)</sup>. Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incide necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura antidumping. Nel caso in cui venga annullato un regolamento che istituisce misure antidumping definitive, ciò significa che in seguito all'annullamento il procedimento antidumping è ancora aperto, perché l'atto che chiude il procedimento antidumping scompare dall'ordinamento giuridico dell'Unione <sup>(13)</sup>, salvo nel caso in cui l'illegittimità si verifichi nella fase di apertura.

- (16) A parte il fatto che le istituzioni non hanno esaminato le domande di TEM e di TI presentate da produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano stati inseriti nel campione, tutte le altre risultanze riportate nei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1472/2006 e (UE) n. 1294/2009 restano valide.
- (17) Nel caso in questione l'illegittimità si è verificata dopo l'apertura. Di conseguenza la Commissione ha deciso di ricominciare il presente procedimento antidumping, ancora aperto in conseguenza delle sentenze, dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e di valutare se i produttori esportatori interessati abbiano operato in condizioni di economia di mercato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005, vale a dire nel periodo dell'inchiesta che ha determinato l'istituzione dei dazi definitivi di cui ai considerando 1 e 2 («l'inchiesta iniziale»). La Commissione ha inoltre esaminato, all'occorrenza, se i produttori esportatori interessati rispondessero ai requisiti richiesti per il TI in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella sua versione precedente all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 765/2012 <sup>(14)</sup> («il regolamento di base prima della sua modifica») <sup>(15)</sup>.
- (18) In una prima fase, per le importazioni di Clark e Puma provenienti dalla RPC, la Commissione ha esaminato tutte le richieste di TEM e TI trasmesse dai pertinenti produttori esportatori non inclusi nel campione che le hanno presentate nel corso dell'inchiesta iniziale.
- (19) Per quanto riguarda le importazioni dalla RPC di Timberland, vi erano due fornitori della RPC identificati nella causa C-571/14. Uno di questi fornitori, Zhongshan Pou Yuen, era inserito nel campione dell'inchiesta iniziale e quindi non si è verificata alcuna illegittimità in relazione a tale fornitore nell'inchiesta iniziale. Il secondo fornitore, General Shoes Limited, era stato erroneamente considerato un fornitore cinese, mentre la società era invece costituita in Vietnam. Come indicato al seguente considerando 150, ciò è stato poi contestato dalla Federazione dell'industria europea degli articoli sportivi («FESI») che ha sostenuto che General Shoes Ltd era in realtà un fornitore cinese.
- (20) Per le importazioni di Puma, Clark e Timberland dal Vietnam la Commissione sta inoltre effettuando una valutazione delle richieste di TEM e TI trasmesse dai rispettivi produttori esportatori non inclusi nel campione che le hanno presentate nel corso dell'inchiesta iniziale. Tale inchiesta è tuttora in corso.

**B. ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLE CAUSE RIUNITE C-659/13 E C-34/14  
PER LE IMPORTAZIONI DALLA RPC**

- (21) La Commissione ha la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento controverso che ne hanno comportato l'annullamento, lasciando invariate le parti della valutazione non interessate dalla sentenza <sup>(16)</sup>.
- (22) Il presente regolamento intende correggere gli aspetti del regolamento controverso che sono risultati incompatibili con il regolamento di base e che ne hanno comportato l'annullamento per quanto riguarda taluni produttori esportatori della RPC.
- (23) Tutte le altre conclusioni del regolamento controverso che non sono state annullate dalla Corte di giustizia restano valide e sono incorporate nel presente regolamento.
- (24) I seguenti considerando si limitano pertanto alla nuova valutazione necessaria per conformarsi alle sentenze.
- (25) La Commissione ha esaminato se il TEM e il TI avessero prevalso per i produttori esportatori cinesi di Clark e Puma, che hanno presentato una richiesta di TEM e/o TI nell'ambito dell'inchiesta, durante il periodo dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005. Lo scopo di tale analisi è accertare in quale misura i due importatori in questione abbiano il diritto di ricevere un rimborso del dazio antidumping pagato in relazione ai dazi antidumping versati per le esportazioni dei loro fornitori cinesi che hanno chiesto il TEM e/o il TI.
- (26) Qualora l'analisi riveli che al produttore esportatore cinese le cui esportazioni erano soggette al dazio antidumping pagato da uno dei due importatori interessati doveva essere concesso il TEM, il rimborso del dazio sarà limitato a un importo corrispondente alla differenza tra il dazio pagato, vale a dire il 16,5 %, e il dazio imposto nei confronti dell'unico esportatore nel campione che ha ottenuto il TEM, vale a dire la *Golden Step*, cioè il 9,7 %.



- (27) Qualora l'analisi riveli che al produttore esportatore cinese a cui è stato rifiutato il TEM, ma le cui esportazioni erano soggette al dazio antidumping pagato da parte di uno dei due importatori doveva essere concesso il TI, al produttore esportatore interessato sarà concessa un'aliquota di dazio individuale e il rimborso del dazio sarà limitato a un importo corrispondente alla differenza tra il dazio pagato e il dazio individuale calcolato per il produttore esportatore interessato, se del caso.
- (28) Per contro, qualora dall'analisi di tali richieste di TEM e TI risulti opportuno negare sia il TEM sia il TI, non può essere concesso nessun rimborso di dazi antidumping.
- (29) Come spiegato al considerando 12, la Corte di giustizia ha annullato il regolamento controverso e il regolamento (UE) n. 1294/2009 per quanto riguarda le esportazioni di alcuni tipi di calzature provenienti da tredici produttori esportatori cinesi, cioè Buckingham Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd («i produttori esportatori interessati») verso l'Unione e importati da Clark e Puma, in quanto la Commissione non ha esaminato le richieste di TEM e di TI presentate, tra l'altro, dai produttori esportatori della RPC.
- (30) La Commissione ha quindi esaminato innanzitutto le richieste di TEM e TI di questi tredici produttori esportatori al fine di stabilire l'aliquota di dazio applicabile alle loro esportazioni. Dalla valutazione è emerso che le informazioni fornite non erano sufficienti a dimostrare che i produttori esportatori interessati avevano operato in condizioni di economia di mercato o che rispondevano ai requisiti richiesti per il TI (per una spiegazione dettagliata si vedano i considerando 32 e seguenti).

#### 1. Valutazione delle richieste di TEM

- (31) Va ricordato che l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TEM conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tale riguardo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata dal produttore in questione deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che egli operi in condizioni di economia di mercato. Non spetta dunque alle istituzioni dell'Unione provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Per contro, a tali istituzioni compete valutare se gli elementi forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che le condizioni poste dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base per concedergli il TEM sono soddisfatte e al giudice dell'Unione compete verificare se tale valutazione non sia viziata da un errore manifesto (punto 32 della sentenza nella causa C-249/10 P e punto 24 della sentenza nella causa C-247/10 P).
- (32) L'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) prescrive che, per concedere il TEM ad un produttore esportatore, i cinque criteri in esso elencati debbano essere tutti soddisfatti. La Commissione ha pertanto ritenuto che il mancato rispetto di almeno uno dei suddetti criteri fosse un motivo sufficiente per respingere la domanda di TEM.
- (33) Nessuno dei produttori esportatori in questione è stato in grado di dimostrare di soddisfare i criteri 1 (decisioni delle imprese) e 3 (attività e incidenza del passato). Più in particolare, per quanto riguarda il criterio 1, i produttori esportatori interessati hanno omesso di fornire informazioni essenziali e complete (ad esempio, elementi concernenti la struttura e il capitale dell'impresa, elementi relativi alle vendite sul mercato interno, elementi concernenti le retribuzioni dei dipendenti ecc.) atte a dimostrare che le loro decisioni commerciali erano state prese in base ai segnali del mercato e senza significative ingerenze statali. Per quanto riguarda il criterio 3, i produttori esportatori interessati non hanno fornito informazioni essenziali e complete (ad esempio documentazione concernente gli attivi posseduti dalla società e il diritto d'uso del terreno) che dimostrassero l'assenza di distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato.
- (34) Inoltre, per quanto riguarda il criterio 2 (contabilità), quattro società (società A, I, K, M) non lo avevano rispettato in quanto non avevano presentato una serie ben definita di documenti contabili di base.
- (35) Per le altre nove società (società B, C, D, E, F, G, H, J, L) il criterio 2 (contabilità) non è stato valutato, per la ragione esposta al considerando 32.

- (36) Per lo stesso motivo illustrato nel considerando 22, per nessuno dei produttori esportatori interessati sono stati valutati i criteri 4 (leggi in materia fallimentare e di proprietà) e 5 (conversioni del tasso di cambio).
- (37) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che a nessuno dei tredici produttori esportatori cinesi interessati avrebbe dovuto essere concesso il TEM e ne ha informato i produttori esportatori interessati, che sono stati invitati a presentare osservazioni. Non sono state presentate osservazioni da nessuno dei tredici produttori esportatori cinesi in questione.
- (38) Nessuno dei tredici produttori esportatori cinesi interessati ha pertanto soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e di conseguenza il TEM non è stato concesso a nessuno di loro.
- (39) Si ricorda che la Corte di giustizia ha statuito che se le istituzioni dell'Unione avessero constatato che i produttori esportatori interessati avevano operato in condizioni di economia di mercato, questi avrebbero dovuto beneficiare della stessa aliquota applicata alla società inclusa nel campione cui è stato concesso il TEM <sup>(17)</sup>.
- (40) Tuttavia, dato che il TEM è stato rifiutato a tutti i produttori esportatori interessati in considerazione delle conclusioni dell'inchiesta riaperta, nessuno di loro dovrebbe beneficiare dell'aliquota di dazio individuale della società inclusa nel campione cui è stato concesso il TEM.

## 2. Valutazione delle richieste di TI

- (41) L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica dispone che, nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di tale regolamento viene fissato un dazio individuale per gli esportatori in grado di dimostrare che rispettano tutti i criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica.
- (42) Come indicato nel considerando 31, occorre ricordare che l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TI conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base prima della sua modifica. A tal fine l'articolo 9, paragrafo 5, primo comma, prevede che la domanda presentata deve essere adeguatamente motivata. Non spetta dunque alle istituzioni dell'Unione provare che l'esportatore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Al contrario, spetta alle istituzioni dell'Unione valutare se gli elementi forniti dall'esportatore interessato siano sufficienti a dimostrare che i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica sono soddisfatti, al fine di concedergli il TI.
- (43) A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica, gli esportatori devono dimostrare, sulla base di una richiesta debitamente motivata, che tutti e cinque i criteri elencati in tale articolo sono soddisfatti per poter beneficiare del TI.
- (44) La Commissione ha pertanto ritenuto che l'incapacità di soddisfare almeno un criterio fosse sufficiente per respingere la richiesta di TI.
- (45) I cinque criteri sono i seguenti:
- a) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;
  - b) i prezzi e i quantitativi dei prodotti da esportare, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;
  - c) la maggior parte delle azioni appartiene a privati; i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza oppure va dimostrato che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;
  - d) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato; e
  - e) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote dei dazi diverse ai singoli esportatori.
- (46) I tredici produttori esportatori cinesi che hanno chiesto il TEM hanno chiesto anche il TI qualora fosse loro rifiutato il TEM.

- (47) La maggior parte dei produttori esportatori interessati (società A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M) non sono stati in grado di dimostrare che soddisfacevano il criterio 2 (vendite e prezzi all'esportazione stabiliti liberamente). Più specificamente, per taluni produttori esportatori interessati (le società E, G, H, J, K, L) lo statuto prevedeva una limitazione della produzione e pertanto essi non sono riusciti a dimostrare che le decisioni in materia di politica commerciale, come quelle sui quantitativi di esportazione, sono prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano l'offerta e la domanda. Altre società (società A, B, M) non hanno venduto sul mercato interno e non hanno fornito ulteriori spiegazioni, non riuscendo quindi a dimostrare che questo non era dovuto all'intervento dello Stato. Gli altri produttori esportatori (società C, D, I) non hanno fornito la documentazione indispensabile e completa e, di conseguenza, non hanno potuto dimostrare che il criterio 2 fosse soddisfatto.
- (48) Per quanto riguarda il criterio 3 (la società, nello specifico i dirigenti e il capitale, è sufficientemente indipendente dall'ingerenza dello Stato), dieci produttori esportatori cinesi (società B, E, F, G, H, I, J, K, L, M) non hanno presentato la documentazione indispensabile e completa (in particolare sul modo in cui la società ha acquisito le attività, chi deteneva le attività e i diritti d'uso del terreno ecc.) e pertanto non hanno provato l'assenza di ingerenze dello Stato, non riuscendo quindi a dimostrare di soddisfare questo criterio.
- (49) Inoltre un produttore esportatore (società C) non ha soddisfatto il criterio 1 (rimpatrio del capitale), poiché l'inchiesta ha rivelato limitazioni al rimpatrio del capitale dovute all'ingerenza dello Stato. Lo stesso produttore esportatore (società C) non è inoltre riuscito a dimostrare di soddisfare il criterio 5 (nessun intervento da parte dello Stato per consentire l'elusione delle misure), in quanto non è stata fornita alcuna informazione in merito a due società collegate situate in Cina e quindi mancavano documenti essenziali per dimostrare che tale criterio è soddisfatto.
- (50) Nessuno dei tredici produttori esportatori cinesi interessati ha pertanto soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica e di conseguenza a nessuno di loro è stato concesso il TI.
- (51) Ai suddetti produttori esportatori dovrebbe quindi essere imposto il dazio antidumping residuo applicabile alla RPC per il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio. Inizialmente tale periodo andava dal 7 ottobre 2006 al 7 ottobre 2008. In seguito all'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 dicembre 2009 esso è stato prorogato fino al 31 marzo 2011. L'illegittimità rilevata nelle sentenze consiste nel fatto che le istituzioni dell'Unione non avevano stabilito se i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati dovessero essere soggetti al dazio residuo o a un dazio individuale o al dazio della società inclusa nel campione cui era stato concesso il TEM.
- (52) Considerata l'illegittimità rilevata dalla Corte, non esistono basi giuridiche per esentare completamente dal pagamento di un dazio antidumping i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati. Di conseguenza, il nuovo atto che rimedia all'illegittimità rilevata dalla Corte deve riesaminare solo l'aliquota del dazio antidumping applicabile e non le misure stesse.
- (53) Essendo stato concluso che occorre istituire nuovamente il dazio residuo nei confronti dei produttori esportatori interessati ad un'aliquota pari a quella inizialmente prevista dal regolamento controverso e dal regolamento (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, non sono necessarie modifiche del regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio. Tale regolamento resta valido.

#### C. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE DOPO LA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (54) I risultati e le conclusioni esposti finora sono stati comunicati alle parti interessate, che hanno avuto il tempo di presentare le loro osservazioni. La FESI, che rappresenta gli importatori tra cui Puma e Timberland, Clark, un altro importatore e un produttore esportatore, la cui richiesta di TEM/TI non era stata oggetto dell'attuale esecuzione, si è manifestata e ha presentato le proprie osservazioni.

#### *Presunte irregolarità della procedura*

- (55) La FESI e un importatore hanno sostenuto che nell'attuale esecuzione vi fossero diversi errori procedurali. Essi hanno sottolineato che le richieste di TEM dei produttori esportatori cinesi interessati erano già state esaminate e divulgate prima della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE, vale a dire il 3 dicembre 2015, così come l'intenzione della Commissione di istituire nuovamente un dazio antidumping definitivo del 16,5 % sulle importazioni di calzature. Tali valutazioni sarebbero state quindi effettuate senza base giuridica e avrebbero vanificato l'imminente sentenza della Corte di giustizia.

- (56) La Commissione non concorda con tale affermazione poiché ha solo preparato l'esecuzione di un'eventuale futura sentenza. Tale preparazione era intesa a garantire una buona amministrazione, per i seguenti motivi: in primo luogo, è indubbio che la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste di TEM/TI. L'unica questione in gioco nel procedimento allora pendente dinanzi alla Corte era se un importatore indipendente come Clark, Puma e Timberland potesse invocare tale illegittimità. A seguito di tale scelta binaria sì/no, la Commissione ha potuto, in via eccezionale, prepararsi perfettamente all'eventualità di una sentenza negativa su tale questione. In secondo luogo, l'esecuzione doveva essere tempestiva al fine di permettere alle autorità doganali nazionali di trattare rapidamente le richieste di rimborso in sospeso e di fornire certezza giuridica a tutti gli operatori. Era escluso qualsiasi influsso sulla sentenza della Corte, in quanto tale sentenza riguardava una questione diversa (vale a dire se gli importatori possono invocare il diritto alla valutazione delle domande di TEM/TI conferito ai produttori esportatori).
- (57) Tali parti hanno inoltre sostenuto che l'avviso relativo all'esecuzione della sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C&J Clark International Limited e Puma SE, pubblicato successivamente il 17 marzo 2016 <sup>(18)</sup>, non poteva sanare i vizi procedurali di cui sopra, in quanto non forniva alcuna significativa possibilità per gli interessati di esercitare i loro diritti di difesa.
- (58) Diverse parti inoltre hanno sostenuto che avrebbero dovuto beneficiare dell'accesso al fascicolo completo dell'inchiesta iniziale e che i nomi dei produttori esportatori interessati non avrebbero dovuto essere resi anonimi con la divulgazione dei documenti.
- (59) Tali parti hanno infine sostenuto che, sulla base dei summenzionati errori procedurali, la Commissione ha violato il quadro giuridico di base dell'UE commettendo quindi un abuso di potere.
- (60) Un'altra parte ha messo in dubbio la relazione tra la divulgazione di cui al considerando 55 e l'ultima divulgazione datata 20 maggio 2016 e ha chiesto chiarimenti in proposito.
- (61) L'avviso relativo all'esecuzione della sentenza è stato pubblicato al fine di migliorare la trasparenza, conformemente alla politica della Commissione in materia di trasparenza nelle inchieste di difesa commerciale e su richiesta del consigliere-auditore, dopo un'audizione con una delle parti che aveva sollevato la questione. La Commissione continua a ritenere che tale pubblicazione non era, in senso stretto, giuridicamente prescritta. In ogni caso, anche se fosse stata necessaria, quod non, al fine di garantire il diritto a un giusto processo e il diritto di essere sentiti, tali prescrizioni sono state rispettate con la pubblicazione e con il fatto di dare a tutte le parti la possibilità di presentare le loro osservazioni.
- (62) L'accesso al fascicolo completo dell'inchiesta iniziale è stato concesso, anche se la Commissione non vede come qualsiasi altra informazione, oltre alle domande di TEM/TI dei produttori esportatori interessati, potrebbe essere pertinente nel caso di specie. L'anonimizzazione dei produttori esportatori è stata necessaria per garantire la tutela dei loro dati commerciali riservati; tuttavia alle parti interessate che hanno importato è stato comunicato, su richiesta, quali importatori fossero i loro importatori.
- (63) La seconda divulgazione si era resa necessaria perché il regolamento riguarda ora anche le richieste di TI, che inizialmente non erano state valutate.
- (64) Per tali motivi, tutte le affermazioni riguardanti irregolarità procedurali devono essere respinte.

*Base giuridica per la riapertura del procedimento antidumping*

- (65) Varie parti interessate hanno sostenuto che non vi fosse alcuna base giuridica per l'attuale esecuzione. In particolare esse hanno sostenuto che l'articolo 266 del TFUE non è applicabile in quanto le misure definitive sulle calzature sono scadute il 31 marzo 2011 e pertanto non vi sono effetti persistenti derivanti dall'illegittimità di dette misure. Le parti hanno sostenuto che l'articolo 266 del TFUE non è diretto a correggere retroattivamente le illegittimità di misure scadute. Tale interpretazione sarebbe corroborata dagli articoli 263 e 265 del TFUE che stabiliscono termini per i ricorsi contro atti illeciti e omissioni da parte delle istituzioni dell'UE. L'approccio attuale non ha precedenti e la Commissione non ha inoltre fornito alcuna motivazione o giurisprudenza precedente a sostegno della sua interpretazione dell'articolo 266 del TFUE.

- (66) Le parti hanno inoltre sostenuto che nel caso in questione l'inchiesta non può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità, ai sensi dell'articolo 266 del TFUE, perché la Corte di giustizia non si è limitata semplicemente a dimostrare una mancanza di motivazione, bensì il fatto che l'illegittimità riguardava una disposizione fondamentale del regolamento di base ed esercitava il proprio effetto sull'intera valutazione del dumping relativo ai produttori esportatori cinesi in questione.
- (67) Le parti hanno inoltre sostenuto che la correzione retroattiva delle misure scadute viola il principio di tutela del legittimo affidamento. Esse hanno sostenuto che, in primo luogo, sarebbe stato garantito loro che le misure sarebbero scadute il 31 marzo 2011 e che, dato il tempo trascorso dopo l'inchiesta iniziale, le parti avevano giustificate speranze che l'inchiesta iniziale non sarebbe stata ripresa o riaperta. In secondo luogo il fatto stesso che, durante l'inchiesta iniziale, le richieste di TEM non fossero state oggetto di inchiesta entro il termine di 3 mesi ha fornito ai produttori esportatori cinesi la certezza giuridica che le loro domande di TEM non sarebbero state esaminate. In conclusione le parti hanno sostenuto che, dati i tempi lunghi, la ripresa dell'inchiesta ha violato il principio universale di prescrizione o decadenza che si applica in tutti i contesti giuridici.
- (68) Varie parti interessate hanno sostenuto che né l'articolo 266 TFUE, né il regolamento di base consentono la reistituzione retroattiva del dazio antidumping definitivo del 16,5 % alle importazioni dei produttori esportatori cinesi in questione.
- (69) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo la quale le misure in questione sono scadute il 31 marzo 2011, la Commissione non vede per quale motivo la scadenza della misura avrebbe un'incidenza sulla possibilità di adottare un nuovo atto per sostituire l'atto annullato. La sentenza che annulla l'atto iniziale riapre, secondo la giurisprudenza, il procedimento amministrativo, che può essere ripreso dal momento preciso in cui si è verificata l'illegittimità.
- (70) In conseguenza dell'annullamento dell'atto che li chiude, i procedimenti antidumping sono ancora aperti. La Commissione ha l'obbligo di chiudere i suddetti procedimenti, poiché il regolamento di base prevede che un'inchiesta debba essere chiusa mediante un atto della Commissione.
- (71) Per quanto riguarda l'argomentazione sulla retroattività fondata sull'articolo 13 del regolamento di base e sull'articolo 10 dell'accordo antidumping dell'OMC l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, che riprende il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo antidumping dell'OMC, stabilisce che le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata, rispettivamente, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Nel presente caso, i dazi antidumping in questione sono applicati solo ai prodotti immessi in libera pratica dopo la data di entrata in vigore del regolamento provvisorio e del regolamento controverso (definitivo), adottati rispettivamente a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La retroattività ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base si riferisce tuttavia unicamente ad una situazione in cui le merci sono state immesse in libera pratica prima dell'introduzione delle misure, come si può evincere dal testo stesso di tale disposizione, nonché dall'eccezione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base <sup>(19)</sup>.
- (72) La Commissione osserva inoltre che nel caso in questione non vi è nessuna retroattività e nessuna violazione della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
- (73) Per quanto concerne la retroattività, la giurisprudenza della Corte distingue, quando si tratta di stabilire se una misura sia retroattiva, tra l'applicazione di una nuova norma a una situazione diventata definitiva (definita anche situazione giuridica esistente o definitivamente stabilita) <sup>(20)</sup> e una situazione iniziata prima dell'entrata in vigore della nuova norma, ma non ancora definitiva (definita anche situazione temporanea) <sup>(21)</sup>.
- (74) Nel caso in questione, la situazione delle importazioni dei prodotti in esame effettuate nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio non è ancora diventata definitiva perché, a causa dell'annullamento del regolamento controverso, il dazio antidumping applicabile a tali importazioni non è ancora stato stabilito definitivamente. Allo stesso tempo, gli importatori di calzature sono stati avvisati riguardo alla possibile introduzione di questo dazio con la pubblicazione dell'avviso di apertura e del regolamento provvisorio. Secondo una giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell'Unione, gli operatori non possono acquisire un legittimo affidamento finché le istituzioni non hanno adottato un atto di chiusura del procedimento amministrativo, rendendolo definitivo <sup>(22)</sup>.

- (75) Il presente regolamento costituisce applicazione immediata agli effetti futuri di una situazione che è attualmente in corso: i dazi sulle calzature sono stati riscossi dalle autorità doganali nazionali. In seguito alle richieste di rimborso, in merito alle quali non è stata presa una decisione definitiva, essi costituiscono una situazione in corso. Il presente regolamento stabilisce il dazio applicabile a tali importazioni e, di conseguenza, disciplina gli effetti futuri di una situazione in corso.
- (76) In ogni caso, anche se si trattasse di retroattività ai sensi del diritto dell'Unione, quod non, tale retroattività sarebbe in ogni caso giustificata, per il seguente motivo:
- (77) le norme di diritto sostanziale dell'Unione si possono applicare alle situazioni esistenti anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto se dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che deve essere loro attribuita efficacia retroattiva <sup>(23)</sup>. In particolare nella causa C-337/88 *Società agricola fattoria alimentare (SAFA)* la Corte ha così statuito: *[B]enché in linea di massima il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato* <sup>(24)</sup>.
- (78) Nel caso in questione l'obiettivo è il rispetto dell'obbligo della Commissione derivante dall'articolo 266 del TFUE. Dato che la Corte ha rilevato un'illegittimità solo per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota del dazio applicabile e non l'istituzione delle misure stesse (vale a dire per quanto riguarda le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione), i produttori esportatori interessati non potevano aspettarsi legittimamente che non sarebbero state istituite misure antidumping definitive. Di conseguenza l'istituzione delle misure, anche se fosse stata retroattiva, quod non, non può essere vista come una violazione del legittimo affidamento.
- (79) Per quanto riguarda inoltre la tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento, va anzitutto osservato che, secondo la giurisprudenza, gli importatori non possono invocare la tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento se sono stati avvisati riguardo a un imminente cambiamento nella politica commerciale dell'Unione <sup>(25)</sup>. Nel caso in questione gli importatori sono stati avvisati con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'avviso di apertura e del regolamento provvisorio, che fanno entrambi ancora parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione, riguardo al rischio che i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati avrebbero potuto essere oggetto di un dazio antidumping. I produttori esportatori interessati non potevano quindi basarsi sui principi generali del diritto dell'Unione relativi alla tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
- (80) Gli operatori economici erano invece perfettamente al corrente, al momento dell'importazione delle calzature, che tali importazioni erano soggette a un dazio. Di tale dazio hanno tenuto conto in sede di fissazione dei prezzi di vendita e valutazione dei rischi economici. Essi non hanno quindi acquisito la certezza del diritto o il legittimo affidamento in relazione al fatto che le importazioni sarebbero esenti da dazio, e hanno abitualmente trasferito il dazio ai propri acquirenti. Di conseguenza è nell'interesse dell'Unione fissare ora l'aliquota applicabile del dazio, anziché offrire un guadagno accidentale agli importatori interessati, che potrebbero arricchirsi senza giusta causa.
- (81) Non vi è pertanto nessuna violazione dei principi in materia di prescrizione, di certezza del diritto e di legittimo affidamento, né delle disposizioni del regolamento di base e dell'accordo antidumping dell'OMC.
- (82) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo la quale la determinazione del TEM doveva essere completata entro tre mesi dall'apertura, si ricorda che secondo la giurisprudenza l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base non contiene alcuna indicazione sulle conseguenze dell'inosservanza del periodo di tre mesi da parte della Commissione. Il Tribunale è quindi del parere che una decisione sul TEM adottata in una fase successiva non pregiudichi la validità del regolamento che istituisce misure definitive, purché i richiedenti non dimostrino che se la Commissione non avesse superato il periodo di tre mesi, il Consiglio avrebbe potuto adottare un regolamento diverso, più favorevole ai loro interessi rispetto al regolamento controverso <sup>(26)</sup>. La Corte ha inoltre riconosciuto che le istituzioni possono modificare la valutazione del TEM fino all'adozione di misure definitive <sup>(27)</sup>.

- (83) La giurisprudenza di cui sopra non è stata ribaltata dalle sentenze *Brosmann e Aokang*. In tali sentenze la Corte si basa sull'obbligo della Commissione di effettuare la valutazione entro tre mesi per dimostrare che l'obbligo di valutazione esiste indipendentemente dal fatto che la Commissione applichi il campionamento o meno. La Corte non si pronuncia in merito a quali siano le conseguenze giuridiche se la Commissione conclude la valutazione del TEM in una fase successiva dell'inchiesta. La Corte dichiara soltanto che le istituzioni non potevano ignorare completamente le richieste TEM e dovevano valutarle entro l'adozione delle misure definitive. Le sentenze confermano la giurisprudenza citata nel considerando precedente.
- (84) Nel caso in questione i produttori esportatori interessati non hanno dimostrato che, se la Commissione avesse effettuato la valutazione del TEM entro tre mesi dall'apertura del procedimento antidumping nel 2005, il Consiglio avrebbe adottato un regolamento diverso, più favorevole ai loro interessi rispetto al regolamento controverso. L'argomentazione relativa al termine assoluto per la valutazione della richiesta di TEM è pertanto respinta.
- (85) È stato inoltre affermato che, poiché l'illegittimità si è verificata al momento delle valutazioni del TEM, la Commissione avrebbe dovuto riprendere il procedimento al punto precedente l'istituzione delle misure provvisorie.
- (86) A tale riguardo la Commissione osserva che le misure provvisorie non sono una fase necessaria del procedimento, ma un atto autonomo che cessa i suoi effetti con l'adozione delle misure definitive <sup>(28)</sup>. L'unica fase procedurale essenziale che precede l'adozione di misure definitive è l'apertura. Pertanto tale argomento è inoperante.
- (87) Alcune parti, riferendosi alla sentenza del Tribunale nella causa T-2/95, *IPS contro Consiglio*, hanno sottolineato la differenza formale tra «inchiesta» e «procedimento» e hanno affermato che un procedimento, dopo essere stato chiuso come nel caso in questione, non può più essere ripreso.
- (88) La Commissione non vede alcuna differenza sostanziale tra i termini «inchiesta» e «procedimento». Essi sono usati in modo intercambiabile nel regolamento di base e nella giurisprudenza. In ogni caso la sentenza nella causa T-2/95 deve essere letta alla luce della sentenza sull'impugnazione in detta causa.
- (89) Varie parti hanno anche sostenuto che l'articolo 266 del TFUE non consente l'esecuzione parziale di una sentenza della Corte di giustizia e, nel caso in questione, l'inversione dell'onere della prova. Pertanto esse hanno affermato che la Commissione ha erroneamente valutato solo le richieste di TEM/TI dei produttori esportatori che erano fornitori degli importatori che avevano inoltrato richieste di rimborsi. Tali parti hanno fondato la loro affermazione sull'idea che l'effetto della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 *C & J Clark International Limited* e C-34/14 *Puma SE* sia erga omnes e che non si possa escludere che i risultati dell'attuale valutazione delle domande di TEM/TI abbiano anche un impatto sul dazio residuo applicabile a tutti i produttori esportatori cinesi. Tali parti hanno pertanto sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto valutare tutte le domande di TEM/TI che erano state presentate durante l'inchiesta iniziale.
- (90) Inoltre esse non sono d'accordo sul fatto che l'onere della prova incomba al produttore che desidera chiedere il TEM/TI e sostengono che i produttori hanno adempiuto tale onere della prova nel 2005 presentando le richieste di TEM/TI durante l'inchiesta iniziale. Le parti hanno anche contestato il fatto che la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13, *C & J Clark International Limited* e C-34/14 *Puma SE* possano essere eseguite semplicemente esaminando le richieste di TEM/TI presentate dai produttori esportatori non inclusi nel campione, in quanto la Corte di giustizia non ha indicato espressamente che l'invalidamento sia effettivamente limitato a questo aspetto.
- (91) La Commissione ritiene che l'esecuzione della sentenza sia necessaria solo per i produttori esportatori per i quali non tutte le operazioni di importazione sono diventate definitive. Infatti, una volta scaduto il termine di prescrizione di tre anni previsto dal codice doganale comunitario, il dazio è diventato definitivo, come confermato nelle sentenze. È esclusa qualsiasi incidenza sul dazio residuo, poiché le domande di TEM/TI delle società incluse nel campione sono state esaminate e il fatto di concedere il TEM/TI a una delle società non incluse nel campione non incide sull'aliquota del dazio residuo.

- (92) L'onere della prova non è limitato alla presentazione di una richiesta. Esso riguarda il contenuto della richiesta, che deve dimostrare che tutte le condizioni per ottenere il TEM o il TI sono soddisfatte.
- (93) La sola illegittimità rilevata nelle sentenze consiste nella mancata valutazione delle domande di TEM/TI.

*Base giuridica per la restituzione dei dazi*

- (94) Varie parti interessate hanno sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto applicare due regimi diversi, ossia il regolamento di base prima della sua modifica per la valutazione delle richieste di TI dei produttori esportatori, da un lato, e, dall'altro, l'attuale regolamento di base, che comprende gli emendamenti introdotti dal regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(29)</sup> e che istituisce procedure di comitato in materia, tra l'altro, di difesa commerciale e quindi delega la decisione alla Commissione.
- (95) Tali parti hanno inoltre ribadito che l'articolo 266 del TFUE non prevede l'imposizione retroattiva di dazi antidumping, come sarebbe anche confermato dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-459/98P, IPS/Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni <sup>(30)</sup>. Esse hanno sostenuto che la Commissione non ha fornito alcuna valida giustificazione per derogare al principio della non retroattività e abbia pertanto violato il principio del legittimo affidamento.
- (96) Una parte interessata ha sostenuto che l'istituzione di misure sarebbe in ogni caso priva di oggetto, poiché i termini di prescrizione di cui all'articolo 103 del codice doganale comunitario sono scaduti. La riscossione di dazi antidumping costituirebbe, pertanto, una violazione del principio di buona amministrazione nonché dell'articolo 21 del regolamento di base e costituirebbe un abuso di potere.
- (97) Diverse parti hanno inoltre obiettato che la restituzione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei produttori esportatori cinesi oggetto dell'attuale esecuzione costituisce i) una discriminazione degli importatori interessati dall'attuale esecuzione nei confronti di importatori interessati dall'esecuzione delle sentenze Brosmann e Aokang ai quali sono stati rimborsati i dazi corrisposti sulle importazioni di calzature dai cinque produttori esportatori interessati da tali sentenze, nonché ii) una discriminazione dei produttori esportatori interessati dall'attuale esecuzione nei confronti dei cinque produttori esportatori interessati dalle sentenze Brosmann e Aokang che non erano soggetti ad alcun dazio in seguito alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 18 marzo 2014, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione che restituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd <sup>(31)</sup>.
- (98) Questo trattamento discriminatorio sarebbe dovuto, secondo quanto affermato dalle parti, ad una mancanza di uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto dell'UE, che viola il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva.
- (99) Per quanto riguarda il presunto utilizzo di regimi giuridici diversi, la Commissione ritiene che derivi dalle differenze nelle disposizioni transitorie contenute nei tre regolamenti che modificano il regolamento di base in questione.
- (100) In primo luogo, a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 765/2012 (la cosiddetta «modifica elementi di fissaggio» riguardante il TI) «Esso si applica a tutte le inchieste aperte ai sensi del regolamento (CE) n. 1225/2009 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento». Dato che la presente inchiesta è stata aperta prima di tale data, le modifiche apportate da tale regolamento al regolamento di base non si applicano nel caso in questione.
- (101) In secondo luogo, a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1168/2012 (la cosiddetta «modifica Brosmann» riguardante il TEM) «Il presente regolamento si applica a tutte le nuove inchieste e alle inchieste in corso al 15 dicembre 2012». Pertanto, se la Commissione avesse adottato un approccio rigoroso, non sarebbe neppure stato necessario valutare le richieste di TEM delle società non inserite nel campione, dato che avevano perso il diritto ad una valutazione del TEM il 15 dicembre 2012. La Commissione ritiene tuttavia che un simile trattamento sarebbe difficilmente conciliabile con l'obbligo di eseguire le sentenze. Il regolamento (UE) n. 1168/2012 non sembra



inoltre introdurre un divieto totale dell'analisi delle richieste di TEM al di fuori del campione, in quanto autorizza tale esame nel caso del trattamento individuale. Per analogia, si potrebbe dire che tale deroga si applichi al caso in questione. Alternativamente la Commissione ritiene che applicando il regolamento (UE) n. 1168/2012 al caso in questione si otterrebbe lo stesso risultato, dato che tutte le richieste di TEM sarebbero automaticamente respinte senza essere valutate.

- (102) In terzo luogo, per quanto concerne la procedura di comitato, a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014 il Consiglio resta competente per gli atti nel caso in cui la Commissione abbia adottato un atto, sia stata avviata la consultazione o la Commissione abbia adottato una proposta. Nel caso in questione, prima dell'entrata in vigore del suddetto regolamento non era stata avviata nessuna azione in relazione all'esecuzione della sentenza.
- (103) Per quanto riguarda l'istituzione retroattiva dei dazi antidumping definitivi è fatto riferimento alle considerazioni di cui sopra ai considerando da 73 a 81, nei quali queste asserzioni sono già state trattate in modo approfondito.
- (104) Per quanto concerne la discriminazione, la Commissione osserva che i produttori esportatori e alcuni importatori interessati dal presente regolamento godono di tutela giurisdizionale dinanzi ai giudici dell'Unione contro il presente regolamento. Altri importatori godono di tale tutela attraverso i giudici nazionali, che agiscono in qualità di giudici ordinari di diritto dell'Unione.
- (105) L'argomentazione riguardante la discriminazione è altrettanto destituita di fondamento. Gli importatori che hanno importato da Brosman e dagli altri quattro produttori esportatori si trovano in una situazione di fatto e di diritto diversa, perché i loro produttori esportatori hanno deciso di impugnare il regolamento controverso e perché i loro dazi sono stati rimborsati, quindi essi sono protetti dall'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario. Né una tale contestazione, né tali rimborsi hanno avuto luogo per altri. La Commissione inizia a preparare l'esecuzione per i produttori esportatori cinesi di Clark, Puma e Timberland; tutti gli altri produttori esportatori della RPC e del Vietnam non inseriti nel campione e i rispettivi importatori saranno trattati allo stesso modo in una fase successiva della procedura illustrata nel presente regolamento.
- (106) Le stesse parti interessate hanno anche sostenuto che l'articolo 14 del regolamento di base non può fungere da base giuridica per interferire con l'applicazione dell'articolo 236 del codice doganale comunitario, e che l'applicazione dell'articolo 236 del codice doganale comunitario è indipendente da qualsiasi decisione adottata in forza del regolamento di base o da obblighi della Commissione ai sensi dell'articolo 266 del TFUE.
- (107) A questo proposito si è sostenuto che l'applicazione dell'articolo 236 del codice doganale comunitario rientra nella competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali nell'ambito della quale queste ultime sono tenute a rimborsare i dazi pagati che non erano legalmente dovuti. Le parti interessate hanno inoltre sostenuto che l'articolo 236 del codice doganale comunitario non può essere soggetto o subordinato all'articolo 14 del regolamento di base, poiché entrambi sono atti di diritto derivato e perciò nessuno prevale sull'altro. Inoltre l'ambito di applicazione dell'articolo 14 del regolamento di base riguarda le disposizioni particolari relative alle inchieste e alle procedure a norma del regolamento di base e non è applicabile a qualunque altro strumento giuridico come il codice doganale comunitario.
- (108) La Commissione osserva che il codice doganale comunitario non si applica automaticamente all'istituzione dei dazi antidumping, ma solo in virtù di un rinvio operato dal regolamento che istituisce dazi antidumping. A norma dell'articolo 14 del regolamento di base, la Commissione può decidere di non applicare talune disposizioni di detto codice e creare invece norme speciali. Poiché il codice doganale comunitario si applica solo sulla base di un riferimento nei regolamenti di esecuzione del Consiglio e della Commissione, esso non occupa, nei confronti dell'articolo 14 del regolamento di base, lo stesso rango nella gerarchia delle norme, ma è subordinato e può essere reso inapplicabile o applicabile in modo diverso.

#### *Idonea motivazione*

- (109) Le suddette parti interessate hanno sostenuto che, in violazione dell'articolo 296 del TFUE, la Commissione non ha fornito un'idonea motivazione, né ha indicato il fondamento giuridico della reistituzione dei dazi con effetto retroattivo e quindi il rimborso dei dazi negato agli importatori interessati dall'attuale esecuzione.

- (110) La mancanza di idonea motivazione riguarderebbe in particolare i) l'assenza di base giuridica per la riapertura dell'inchiesta e la mancata pubblicazione del relativo avviso di detta riapertura; ii) l'esecuzione solo parziale della sentenza del Tribunale, dato che sono state esaminate solo le richieste di TEM/TI dei produttori esportatori per i quali gli importatori avevano presentato domanda di rimborso dei dazi; iii) la deroga al principio della non retroattività dei dazi antidumping; iv) l'applicazione del regolamento di base prima della sua modifica del 6 settembre 2012 per la valutazione delle domande di TI dei produttori esportatori, e dell'attuale regolamento di base nella versione modificata dal regolamento (UE) n. 1168/2012 per quanto riguarda le procedure decisionali applicabili e v) la mancanza di risposta alle argomentazioni giuridiche presentate dalle suddette parti in seguito alla comunicazione da parte della Commissione delle informazioni riguardanti la valutazione delle domande di TEM dei produttori esportatori cinesi in questione del 15 dicembre 2015.
- (111) Per quanto concerne la mancanza di base giuridica per la riapertura dell'inchiesta, la Commissione ricorda la giurisprudenza citata al considerando 15, in base alla quale essa può riprendere l'inchiesta dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità, ovvero dopo l'apertura del procedimento. Non vi è alcun obbligo giuridico per la Commissione di pubblicare un avviso per riavviare, riprendere o riaprire il procedimento o l'inchiesta. Piuttosto, tale è la conseguenza automatica della sentenza alla quale le istituzioni devono poi dare esecuzione.
- (112) Secondo la giurisprudenza, la legalità di un regolamento antidumping deve essere valutata alla luce delle norme oggettive del diritto dell'Unione, e non di una prassi decisionale, anche qualora tale prassi esista (nella fattispecie tale prassi non esiste) <sup>(32)</sup>. Il fatto che la Commissione possa aver seguito in passato, in taluni casi, una prassi diversa non può quindi creare un legittimo affidamento. Ciò è tanto più vero in quanto la prassi precedente cui è fatto riferimento non corrisponde alla situazione di fatto e di diritto del caso di specie e possono essere illustrate differenze di fatto e di diritto rispetto alla presente causa.
- (113) Le differenze sono le seguenti: l'illegittimità rilevata dalla Corte non riguarda le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione, e quindi il principio dell'istituzione del dazio, ma unicamente l'aliquota esatta del dazio. I precedenti annullamenti a cui si riferiscono le parti interessate riguardavano invece le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione. Le istituzioni hanno pertanto ritenuto più opportuno adottare nuove misure per il futuro.
- (114) In particolare, nel caso di specie, non sussisteva alcuna necessità di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni. La Commissione ha dovuto piuttosto valutare le informazioni che erano state presentate, ma non valutate prima dell'adozione del regolamento (CE) n. 1472/2006. In ogni caso, la prassi precedente in altri casi non costituisce un'assicurazione precisa e incondizionata per il caso di specie.
- (115) Infine tutte le parti alle quali il procedimento è diretto, vale a dire i produttori esportatori interessati, nonché le parti nelle cause pendenti dinanzi alla Corte e l'associazione che rappresenta una di queste parti, sono state informate con la divulgazione dei fatti sulla base dei quali la Commissione intende adottare la presente valutazione del TEM. I loro diritti di difesa sono pertanto salvaguardati. A tale riguardo occorre sottolineare in particolare che gli importatori indipendenti non beneficiano, in un procedimento antidumping, dei diritti di difesa, in quanto tali procedimenti non sono diretti contro di loro <sup>(33)</sup>.
- (116) Per quanto concerne l'esecuzione parziale della sentenza, se e in quale misura le istituzioni sono tenute a dare esecuzione a una sentenza dipende dal contenuto della stessa. In particolare, se sia o meno possibile confermare l'istituzione di dazi su importazioni effettuate prima della sentenza dipende dal fatto se l'accertamento del dumping pregiudizievole in quanto tale, o solo il calcolo dell'esatta aliquota del dazio siano stati falsati dall'illegittimità constatata nella sentenza. In quest'ultima circostanza, pertinente nel caso di specie, non vi è alcuna giustificazione per il rimborso di tutti i dazi. Basta piuttosto determinare la corretta aliquota del dazio e rimborsare qualsiasi eventuale differenza (considerando che non sarebbe possibile aumentare l'aliquota del dazio, perché l'importo dell'aumento costituirebbe un'imposizione retroattiva).
- (117) Gli annullamenti passati a cui si riferiscono le parti interessate riguardavano le risultanze relative a pratiche di dumping, pregiudizio e interesse dell'Unione (per quanto riguarda la definizione dei fatti, la valutazione dei fatti, o in riferimento ai diritti di difesa).
- (118) Tali annullamenti sono stati parziali o completi.

- (119) Gli organi giurisdizionali dell'Unione utilizzano la tecnica dell'annullamento parziale quando, sulla base degli elementi del fascicolo, possono concludere che le istituzioni avrebbero dovuto concedere un determinato adeguamento o avrebbero dovuto utilizzare un metodo diverso per un determinato calcolo, che avrebbe provocato l'imposizione di un dazio inferiore (senza mettere in discussione le conclusioni sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse dell'Unione). Il dazio (inferiore) resta in vigore per il periodo precedente e per il periodo seguente l'annullamento <sup>(34)</sup>. Al fine di conformarsi alla sentenza, le istituzioni ricalcolano il dazio e modificano di conseguenza il regolamento che istituisce il dazio per il passato e per il futuro. Esse ordinano inoltre alle autorità doganali nazionali di rimborsare la differenza, nel caso in cui tali domande siano state presentate in tempo utile <sup>(35)</sup>.
- (120) Gli organi giurisdizionali dell'Unione procedono all'annullamento totale nei casi in cui non possono stabilire, sulla base degli elementi del fascicolo, se le istituzioni hanno agito a giusto titolo presumendo l'esistenza di pratiche di dumping, pregiudizio e interesse dell'Unione, poiché le istituzioni hanno dovuto effettuare di nuovo parte dell'inchiesta. Gli organi giurisdizionali dell'Unione, non essendo competenti per svolgere l'inchiesta al posto della Commissione, hanno annullato totalmente i regolamenti che istituiscono dazi definitivi. Di conseguenza, le istituzioni hanno validamente accertato la presenza delle tre condizioni necessarie per l'istituzione di misure solo dopo la sentenza di annullamento dei dazi. Per le importazioni che hanno avuto luogo prima del valido accertamento del dumping, del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione, l'istituzione di dazi definitivi è vietata sia dal regolamento di base, sia dall'accordo antidumping dell'OMC. Gli atti adottati dalle istituzioni e riguardanti la chiusura delle indagini hanno pertanto istituito dazi definitivi solo per il futuro <sup>(36)</sup>.
- (121) La presente fattispecie si differenzia dai precedenti annullamenti (parziali o integrali) nella misura in cui non riguarda la presenza del dumping, del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione, bensì semplicemente la scelta dell'aliquota di dazio adeguata (ossia la scelta tra l'aliquota di dazio applicabile all'unica società del campione che aveva ottenuto il TEM e l'aliquota del dazio residuo). L'oggetto della controversia non è pertanto il principio di istituzione del dazio, ma solo l'importo preciso (in altre parole, una modalità) del dazio. L'eventuale adeguamento può essere solo verso il basso.
- (122) Contrariamente ai casi di annullamento parziale in passato, di cui si è discusso al considerando 119, la Corte non è stata in grado di decidere se si sarebbe dovuto concedere una nuova aliquota del dazio (ridotta), in quanto tale decisione presuppone innanzitutto una valutazione della richiesta di TEM. La valutazione della richiesta di TEM rientra nelle prerogative della Commissione. Di conseguenza la Corte non può espletare questa parte dell'inchiesta al posto della Commissione senza esulare dalle proprie competenze.
- (123) Contrariamente ai casi di annullamento totale in passato, le risultanze relative al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione non sono state annullate. Il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione sono stati pertanto validamente stabiliti al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio. Non vi è quindi motivo di limitare al futuro la reistituzione di dazi antidumping definitivi.
- (124) Il presente regolamento non si discosta quindi dalla prassi decisionale delle istituzioni, anche se pertinente.
- (125) Infine, le parti interessate hanno affermato che l'annullamento dei dazi antidumping non comporterebbe un arricchimento senza causa per gli importatori, come sostenuto dalla Commissione, poiché tali importatori possono avere subito un calo delle vendite dovuto al dazio che era stato incorporato nel prezzo di vendita.
- (126) Nella giurisprudenza della Corte di giustizia si riconosce che il rimborso di dazi riscossi indebitamente può essere rifiutato se comporta un arricchimento senza giusta causa dei beneficiari <sup>(37)</sup>. La Commissione osserva che le parti interessate non contestano il fatto che il dazio sia stato trasferito e non forniscono alcuna prova di un calo delle vendite e che, in ogni caso, la giurisprudenza in materia di arricchimento senza causa tiene conto del trasferimento, ma non di eventuali effetti secondari del trasferimento.
- (127) Per quanto riguarda la presunta deroga al principio di non retroattività, si rinvia ai considerando da 76 a 81, che affrontano la questione in modo approfondito.
- (128) Per quanto riguarda la presunta applicazione di due quadri giuridici diversi nell'esecuzione attuale, si rinvia ai considerando da 99 a 102, che affrontano la questione in modo approfondito.

- (129) Infine, per quanto riguarda le osservazioni trasmesse dalle parti interessate in seguito alla divulgazione delle conclusioni della valutazione del TEM dei produttori esportatori cinesi interessati, si ritiene che esse siano state pienamente affrontate nell'attuale regolamento.

*Altre questioni procedurali*

- (130) Le parti interessate di cui sopra hanno sostenuto che ai produttori esportatori interessati dall'esecuzione attuale avrebbero dovuto essere concessi gli stessi diritti procedurali concessi ai produttori esportatori inclusi nel campione durante l'inchiesta iniziale. Esse hanno sostenuto che, in particolare, ai produttori esportatori cinesi non è stata data nessuna possibilità di completare la domanda di TEM/TI attraverso lettere di richiamo e che è stata effettuata unicamente un'analisi a tavolino anziché visite di verifica in loco. Inoltre la Commissione non avrebbe predisposto una corretta comunicazione delle conclusioni della valutazione delle richieste di TEM/TI ai produttori esportatori interessati, in quanto le conclusioni sono state inviate solo ai rappresentanti legali di tali imprese all'epoca dell'inchiesta iniziale.
- (131) È stato inoltre sostenuto che ai produttori esportatori interessati dalla presente esecuzione non sono state fornite le stesse garanzie procedurali applicate in normali inchieste antidumping, ma sono state applicate norme più rigorose. La Commissione non avrebbe preso in considerazione il lasso di tempo che intercorre tra la presentazione della richiesta di TEM/TI nell'inchiesta iniziale e la valutazione di tali richieste. Inoltre durante l'inchiesta iniziale ai produttori esportatori sarebbero stati lasciati solo 15 giorni per compilare le richieste di TEM/TI, anziché i 21 giorni abituali.
- (132) Uno degli importatori ha anche sostenuto che erano stati violati i diritti procedurali dei produttori esportatori poiché questi ultimi non erano più in grado di presentare osservazioni rilevanti o fornire informazioni supplementari a sostegno di domande presentate 11 anni fa in quanto le società potevano non esistere più o i documenti potevano non essere più disponibili.
- (133) La stessa parte ha sostenuto che, contrariamente all'inchiesta iniziale, l'attuale reistituzione delle misure andrebbe a colpire soltanto gli importatori dell'Unione senza tuttavia alcuna possibilità per loro di fornire un contributo valido.
- (134) È stato inoltre affermato che la Commissione ha applicato de facto dati disponibili ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, senza rispettare le norme procedurali di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (135) La Commissione osserva che nessuna disposizione del regolamento di base le impone di fornire alle società esportatrici che chiedono il TEM/TI la possibilità di completare informazioni fattuali carenti. Essa ricorda che, secondo la giurisprudenza, l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TEM/TI conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tale riguardo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata dal produttore in questione deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che egli operi in condizioni di economia di mercato. Di conseguenza, come stabilito dalla Corte nelle sentenze nelle cause *Brosmann* e *Aokang*, non spetta alle istituzioni dell'Unione provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Al contrario, spetta alla Commissione valutare se gli elementi forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base sono soddisfatti, al fine di concedergli il TEM/TI (cfr. considerando 31). Il diritto di essere sentiti verte sulla valutazione dei fatti, ma non comprende il diritto di completare informazioni lacunose. In caso contrario il produttore esportatore potrebbe prorogare a tempo indeterminato la valutazione, fornendo le informazioni poco alla volta.
- (136) A tale riguardo si ricorda che la Commissione non è tenuta a chiedere al produttore esportatore di integrare la richiesta di TEM/TI. Come indicato nel considerando precedente, la Commissione può basare la sua valutazione sulle informazioni fornite dal produttore esportatore. I produttori esportatori interessati non hanno comunque contestato la valutazione delle richieste di TEM/TI effettuata dalla Commissione e non hanno indicato quali documenti o quali persone non sono più disponibili. L'asserzione è quindi così astratta che le istituzioni non possono prendere in considerazione queste difficoltà nella valutazione delle richieste di TEM/TI. L'argomentazione dev'essere respinta, perché si basa su speculazioni e non è sostenuta da indicazioni precise su quali documenti e

quali persone non sono più disponibili e sulla rilevanza di tali documenti e persone per la valutazione della richiesta di TEM/TI.

- (137) Per quanto riguarda l'applicazione de facto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, ciò non comporta automaticamente l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Tale applicazione è obbligatoria soltanto nel caso in cui la Commissione respinga le informazioni fornite dalla parte interessata. Nella fattispecie, la Commissione ha accettato le informazioni fornite dai produttori esportatori interessati e ha basato la sua valutazione su tali informazioni. Non si è trattato quindi di utilizzo dei dati disponibili. Piuttosto, la Commissione non ha respinto nessuna informazione.

#### *Interesse dell'Unione*

- (138) Un importatore ha sostenuto che la Commissione non ha esaminato se l'istituzione dei dazi antidumping fosse nell'interesse dell'Unione ed ha affermato che le misure sarebbero contrarie all'interesse dell'Unione perché i) esse avevano già avuto l'effetto desiderato quando erano state istituite per la prima volta; ii) non arrecherebbero ulteriori benefici all'industria dell'Unione; iii) non colpirebbero i produttori esportatori e iv) implicherebbero un costo considerevole per gli importatori dell'Unione.
- (139) Il caso in questione riguarda esclusivamente le richieste di TEM/TI, perché questo è l'unico punto sul quale gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno individuato un errore giuridico. Ai fini dell'interesse dell'Unione, la valutazione contenuta nel regolamento iniziale rimane pienamente valida. Oltre a ciò la misura in questione è giustificata al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

#### *Errori manifesti nella valutazione delle richieste di TEM/TI*

##### *i) Valutazione del TEM*

- (140) La FESI e Puma hanno contestato la valutazione della Commissione in merito alle richieste di TEM dei loro fornitori cinesi e hanno affermato che esse sono state respinte principalmente a causa dell'assenza di informazioni complete. Per quanto riguarda il criterio 1, queste parti hanno sostenuto che la Commissione, oltre a non fare nulla per ottenere le informazioni mancanti, non avrebbe precisato quali informazioni sarebbero state necessarie per dimostrare che non vi erano significative ingerenze dello Stato nelle decisioni commerciali dei produttori esportatori interessati. Per quanto riguarda il criterio 3, facendo riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa T-586/14 Xinyi OV/Commissione, tali parti hanno sostenuto che gli incentivi fiscali o i regimi fiscali preferenziali non sono sintomatici di un travisamento o di un comportamento non corrispondente a quello di un'economia di mercato.
- (141) Su questa base le parti hanno sostenuto che la Commissione ha commesso un errore manifesto nell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e non ha fornito una motivazione sufficiente per il rigetto delle richieste di TEM dei produttori esportatori.
- (142) Per quanto riguarda le informazioni mancanti relative al criterio 1, si rinvia al considerando 135, il quale indica che non vi è nulla nel regolamento di base che imponga alla Commissione di fornire alle società esportatrici che chiedono il TEM la possibilità di completare informazioni fattuali carenti e che l'onere della prova incombe in realtà al produttore esportatore che desidera beneficiare del TEM.
- (143) Per quanto riguarda il criterio 3, si precisa che nessun (eventuale) incentivo fiscale o regime fiscale preferenziale è stato considerato come motivo per rifiutare il TEM.

##### *ii) Valutazione del TI*

- (144) Le stesse parti di cui sopra, in riferimento al criterio 2, hanno sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che le vendite all'esportazione non erano determinate liberamente e che spettava alla Commissione valutare se e in che modo i prezzi all'esportazione avessero risentito delle ingerenze da parte dello Stato.

- (145) È stato inoltre sostenuto che la constatazione secondo cui le vendite all'esportazione non erano determinate liberamente è in contraddizione con i risultati dell'inchiesta iniziale relativi alle vendite OEM, quando si è stabilito che gli importatori come Puma effettuavano la propria R&S ed il proprio approvvigionamento di materie acquistando dai fornitori cinesi <sup>(38)</sup>. Su tale base è stato sostenuto che Puma e Timberland avevano un notevole controllo sul processo di produzione e sulle specifiche e che pertanto l'ingerenza dello Stato non era possibile.
- (146) Come già menzionato al considerando 42, l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TI. Come spiegato al considerando 47, i produttori esportatori non sono riusciti a dimostrare che le decisioni commerciali erano state prese senza ingerenze da parte dello Stato. Va inoltre osservato che il criterio 2 non si riferisce esclusivamente ai prezzi all'esportazione, ma in generale alle vendite all'esportazione, compresi i prezzi e i quantitativi e le altre condizioni di vendita che dovrebbero essere determinati liberamente senza ingerenze statali.
- (147) A sostegno delle loro tesi, secondo cui i prezzi all'esportazione erano stati determinati liberamente, le parti interessate hanno fatto riferimento al considerando 269 del regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione («il regolamento provvisorio»). Il suddetto considerando riguardava tuttavia i prezzi di rivendita degli importatori nell'Unione e pertanto non può essere considerato una base adeguata per stabilire il grado di affidabilità dei prezzi all'esportazione applicati dai produttori esportatori. Analogamente, il riferimento al considerando 132 del regolamento provvisorio e al considerando 135 del regolamento (CE) n. 1472/2006 <sup>(39)</sup> («il regolamento controverso») riguarda gli adeguamenti apportati al valore normale se paragonato al prezzo all'esportazione e non consente di stabilire se le vendite all'esportazione delle società cinesi fossero state determinate liberamente.
- (148) Le parti hanno inoltre sostenuto che la Commissione non ha spiegato come era giunta alla conclusione che esisterebbe un rischio di elusione delle misure antidumping qualora ai produttori esportatori interessati fosse concessa un'aliquota di dazio individuale che sarebbe tuttavia l'obiettivo fondamentale dei criteri.
- (149) Per quanto riguarda il rischio di elusione, è solo uno dei cinque criteri elencati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della modifica. In conformità al suddetto articolo, tutti e 5 i criteri devono risultare soddisfatti dal produttore esportatore. Pertanto il mancato rispetto di uno o più criteri è sufficiente per respingere la richiesta senza esaminare se gli altri criteri siano stati rispettati.

Fornitore di Timberland

- (150) La FESI ha contestato l'affermazione di cui al considerando 19 in base alla quale uno dei fornitori di Timberland, General Shoes Limited, era stato erroneamente identificato come fornitore cinese nel ricorso dinanzi al giudice nazionale, mentre la società era stata costituita in Vietnam. La FESI ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto chiedere ulteriori chiarimenti e ha sostenuto che la società era facilmente identificabile come società cinese. La federazione ha argomentato che, pur essendo vero che la società appariva con una diversa denominazione nel modulo di campionamento e nella richiesta del TEM presentati durante l'inchiesta iniziale (cioè come General Footwear Ltd), la diversa denominazione sociale nel ricorso di Timberland dinanzi al giudice nazionale (cioè General Shoes Ltd) sarebbe più probabilmente dovuta ad un errore di traduzione. Pertanto anche la domanda di TEM/TI della società cinese General Footwear Ltd avrebbe dovuto essere esaminata.
- (151) General Footwear Ltd è parte di un gruppo con società collegate in Cina e in Vietnam. Entrambi, un produttore in Vietnam e uno in Cina, avevano presentato domande di TEM/TI durante l'inchiesta iniziale. Nella domanda di TEM/TI della società cinese, il suo nome è indicato come «General Footwear Ltd», con un indirizzo in Cina. Il produttore del Vietnam è indicato come «General Shoes Ltd». Tuttavia il modulo di richiesta del TEM/TI è ambiguo in merito al fatto se la società in questione sia in realtà cinese o vietnamita. Per tale motivo non era assurdo ritenere che la società menzionata nel fascicolo presentato al giudice nazionale fosse in realtà vietnamita.
- (152) In ogni caso la Commissione intende continuare a valutare la domanda di TEM/TI di «General Footwear Ltd» (Cina). Nello spirito della buona amministrazione e al fine di non ritardare inutilmente l'esecuzione in corso, la valutazione dovrà essere oggetto di un atto giuridico distinto.

*Argomentazione relativa alle domande di rimborso*

- (153) Un importatore ha riconosciuto che nessuno dei produttori esportatori interessati dall'attuale attuazione era suo fornitore e ha pertanto ritenuto che le conclusioni non fossero pertinenti alla propria situazione. Tale parte ha sostenuto che, di conseguenza, le conclusioni dell'attuale applicazione non possono costituire una base per rifiutare le richieste di rimborso da essa presentate presso gli uffici doganali nazionali. L'importatore ha inoltre chiesto che le domande di TEM/TI dei suoi fornitori siano esaminate sulla base della documentazione fornita dalle competenti autorità doganali belghe alla Commissione.
- (154) In riferimento alla suddetta richiesta la Commissione rinvia al regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 della Commissione, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 <sup>(40)</sup> che stabilisce la procedura da seguire in tale caso. In particolare, a norma degli articoli 1 e 2 di tale regolamento, la Commissione esaminerà le domande di TEM/TI non appena avrà ricevuto la documentazione pertinente dall'autorità doganale.

**D. CONCLUSIONI**

- (155) Tenuto conto delle osservazioni presentate e della relativa analisi, si è concluso che è opportuno reistituire il dazio antidumping residuo applicabile alla RPC per quanto riguarda i tredici produttori esportatori interessati, per il periodo di applicazione del regolamento controverso.

**E. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

- (156) I produttori esportatori interessati e tutte le parti che si sono manifestate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare la reistituzione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei tredici produttori esportatori interessati. È stato fissato un termine entro il quale essi potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale divulgazione di informazioni.
- (157) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Un dazio antidumping definitivo è istituito sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio o cuoio ricostituito, escluse le calzature per lo sport, le calzature contenenti una tecnologia speciale, le pantofole e altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo, originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate dai produttori esportatori elencati nell'allegato II del presente regolamento e classificate con i codici NC: 6403 20 00, ex 6403 30 00 <sup>(41)</sup>, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00 <sup>(42)</sup>, effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1294/2009 del Consiglio. I codici TARIC sono elencati nell'allegato I del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «calzature per lo sport»: calzature ai sensi della nota di sottovoce 1 del capitolo 64 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione <sup>(43)</sup>;
- «calzature contenenti una tecnologia speciale»: calzature che hanno un prezzo cif uguale o superiore a 7,5 EUR/paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità, classificate ai seguenti codici NC: ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98;

- «calzature con puntale protettivo»: calzature munite di un puntale protettivo e dotate di una resistenza all'impatto di almeno 100 joule <sup>(44)</sup> classificate ai seguenti codici NC: ex 6403 30 00 <sup>(45)</sup>, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00;
- «pantofole ed altre calzature da camera»: calzature classificate al codice NC ex 6405 10 00.

3. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dai produttori esportatori elencati nell'allegato II del presente regolamento è del 16,5 %.

## Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, sono riscossi in via definitiva dal presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 98 del 6.4.2006, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao (GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU C 251 del 3.10.2008, pag. 21.

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352 del 30.12.2009, pag. 1).

<sup>(7)</sup> GU C 295 dell'11.10.2013, pag. 6.

<sup>(8)</sup> Decisione di esecuzione 2014/149/UE del Consiglio, del 18 marzo 2014, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 27).

<sup>(9)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.



- <sup>(10)</sup> Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).
- <sup>(11)</sup> Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, *Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione* Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28.
- <sup>(12)</sup> Causa C-415/96, *Spagna/Commissione* Racc.1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, *Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio* Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, *Alitalia/Commissione* Racc. 2008, pag. II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, *Région Nord-Pas de Calais/Commissione* Racc. 2011, pag. II-0000, punto 83.
- <sup>(13)</sup> Causa C-415/96, *Spagna/Commissione* Racc.1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, *Industrie des Poudres Sphériques* contro *Consiglio* Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85.
- <sup>(14)</sup> Regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 237 del 3.9.2012, pag. 1).
- <sup>(15)</sup> A norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, le modifiche introdotte da tale regolamento di modifica si applicano esclusivamente ad inchieste aperte dopo l'entrata in vigore di tale regolamento. La presente inchiesta, tuttavia, è stata avviata il 7 luglio 2005 (GU C 166 del 7.7.2005, pag. 14).
- <sup>(16)</sup> Causa C-458/98 P, *Industrie des poudres sphériques/Consiglio* Raccolta 2000, pag. I-8147.
- <sup>(17)</sup> Punto 42 della sentenza nella causa C-249/10 P e punto 36 della sentenza nella causa C-247/10 P.
- <sup>(18)</sup> Avviso relativo all'esecuzione della sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 C&J Clark International Limited e Puma SE concernenti il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU C 101 del 17.3.2016, pag. 13).
- <sup>(19)</sup> Si vedano anche gli altri casi per i quali è consentita l'applicazione retroattiva all'articolo 8 (violazione dell'impegno) e all'articolo 14, paragrafo 5 (elusione), del regolamento di base, che riguardano anche le situazioni in cui le merci sono state immesse in libera pratica prima dell'istituzione dei dazi.
- <sup>(20)</sup> Causa 270/84, *Licata/ESC*, Racc. 1986, pag. 2305, punto 31, causa C-60/98, *Butterfly Music/CEDEM*, Racc. 1999, pag. I-3939, punto 24; causa 68/69, *Bundesknappschaft/Brock*, Racc. 1970, pag. 171, punto 6; causa 1/73, *Westzucker GmbH/Einfuhr und Vorratsstelle für Zucker*, Racc. 1973, pag. 723, punto 5; causa 143/73 *SOPAD/FORMA a.o.*, Racc. 1973, pag. 1433, punto 8; causa 96/77, *Bauche*, Racc. 1978, pag. 383, punto 48; causa 125/77, *Koninklijke-Scholten-Honig NV/Floofdproduktschaap voor Akkerbouwprodukten*, Racc. 1978, pag. 1991, punto 37; causa 40/79, *sig.ra P/Commissione*, Racc 1981, pag. 361, punto 12; causa T-404/05, *Grecia/Commissione*, Racc. 2008, pag. II 272, punto 77; causa C-334/07 P, *Commissione/Freistaat Sachsen*, (Racc. 2008, pag. I-9465, punto 53).
- <sup>(21)</sup> Causa T-176/01, *Ferriere Nord/Commissione*, Racc. 2004, pag. II-3931, punto 139; causa C-334/07 P, *Commissione/Freistaat Sachsen*, (Racc. 2008, pag. I-9465, punto 53).
- <sup>(22)</sup> Causa C-169/95, *Spagna/Commissione*, Racc. 1997, pag. I-135, punti da 51 a 54; cause riunite T-116/01 e T-118/01, *P&O European Ferries (Vizcaya) SA/Commissione*, Racc. 2003, pag. II-2957, punto 205.
- <sup>(23)</sup> Causa C-34/92, *GruSa Fleisch/Hauptzollamt Hamburg-Jonas*, Racc. 1993, pag. I-4147, punto 22. Formulazioni simili o identiche si trovano, ad esempio, nelle cause riunite da 212 a 217/80, *Meridionale Industria Salumi a.δ.* Racc. 1981, pag. 2735, punti 9 e 10; causa 21/81, *Bout*, Racc. 1982, pag. 381, punto 13; causa T-42/96 *Eyckeler & Malt/Commissione*, Racc. 1998, pag. II-401, punti 53, 55 e 56; causa T-180/01 *Euroagri/Commissione* [2004] Racc. II-369, punto 36.
- <sup>(24)</sup> Cfr. anche la causa C-337/88, *Società agricola fattoria alimentare (SAFA)* Racc. 1990, pag. I-1, punto 13.
- <sup>(25)</sup> Causa 245/81, *Edeka/Germania* Racc. 1982, pag. 2746, punto 27.
- <sup>(26)</sup> Causa T-299/05, *Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adepteck Precision/Consiglio*, Racc. 2009, pag. II-565, punti da 116 a 146.
- <sup>(27)</sup> Causa C-141/08 P, *Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd/Consiglio*, Racc. 2009, pag. I-9147, punto 94 e seguenti.
- <sup>(28)</sup> Causa T-320/13, *Delsolar/Commissione*, Racc. 2014, pag. II-0000, punti 40-67.
- <sup>(29)</sup> Regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 344 del 14.12.2012, pag. 1).

<sup>(30)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10, considerando 6.

<sup>(31)</sup> GU L 82 del 20.3.2014, pag. 27.

<sup>(32)</sup> Causa C-138/09, *Todaro* Racc. 2010, pag. I- 4561.

<sup>(33)</sup> Causa T-167/94, *Nölle/Consiglio e Commissione* Racc. 1995, pag. II- 2589, punti 62 e 63.

<sup>(34)</sup> Cfr. ad esempio causa T-221/05, *Huvis/Consiglio* Racc. 2008, pag. II- 124, e causa T-249/06, *Interpipe Nikopol'sky/Consiglio* Racc. 2009, pag. II- 303. Per ragioni di completezza, è utile fornire le seguenti spiegazioni: nella causa T-107/08, *ENRC/Consiglio*, il Tribunale ha constatato che non vi era alcuna pratica di dumping o, quantomeno, che il margine di dumping accertato sarebbe stato inferiore a quello calcolato nel regolamento controverso e, di conseguenza, ha interamente annullato il regolamento del Consiglio controverso (causa T-107/08, *ENRC/Consiglio*, Racc. 2011, pag. II- 8051, punti da 67 a 70). Quando la Commissione ha applicato il metodo prescritto dal Tribunale, si è constatato che non vi era né dumping, né pregiudizio. La Commissione si è pertanto astenuta dal riprendere formalmente l'inchiesta. Nella sentenza della Corte di giustizia nella causa C-351/04, *Ikea* (causa C-351/04, *Ikea*, Racc. 2007, pag. I- 7723), la Corte di giustizia aveva parzialmente dichiarato invalido il regolamento del Consiglio, vale a dire nella misura in cui il dazio era stato calcolato basandosi sulla tecnica del cosiddetto «azzeramento». Le istituzioni avevano ricalcolato il dazio senza applicare il metodo dell'azzeramento già in una fase precedente, a seguito di una decisione dell'organo di appello dell'OMC, avevano constatato l'assenza di pratiche di dumping e di conseguenza avevano chiuso l'inchiesta senza istituire misure (vale a dire fissando effettivamente il nuovo dazio a zero) (regolamento (CE) n. 160/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2398/97 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie del Pakistan (GU L 26 del 30.1.2002, pag. 2). Nella causa T-498/04, *Zhejiang Xinan Chemical Group/Consiglio* (causa T-498/04, *Zhejiang Xinan Chemical Group/Consiglio*, Racc. 2009, pag. I- 1969), il Consiglio ha presentato un ricorso. L'annullamento ha pertanto preso effetto solo alla data in cui la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza sull'impugnazione (causa C-337/09 P, *Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Group*, Racc. 2012, pag. I- 0000), vale a dire il 19 luglio 2012. In tale sentenza il Tribunale, confermato dalla Corte di giustizia, ha stabilito che la Commissione e il Consiglio erano tenuti a concedere il trattamento di impresa operante in economia di mercato al richiedente, che era l'unica società cinese che aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. In tal caso, contrariamente al caso di specie, la Commissione e il Consiglio avevano effettivamente svolto l'analisi della richiesta di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e avevano respinto tale richiesta in quanto infondata. Gli organi giurisdizionali dell'Unione, contrariamente alla posizione espressa dalla Commissione e dal Consiglio, hanno ritenuto che la domanda fosse effettivamente fondata e, pertanto, il valore normale doveva essere calcolato sulla base dei dati forniti da *Zhejiang Xinan Chemical Group*. La Commissione, di norma, avrebbe dovuto riprendere il procedimento, al fine di proporre al Consiglio di istituire un dazio per il futuro. Tuttavia in quel caso la Commissione [decisione 2009/383/CE della Commissione, del 14 maggio 2009, che sospende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1683/2004 del Consiglio sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 20)] e il Consiglio [regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2010 del Consiglio, dell'11 febbraio 2010, che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1683/2004 sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese (GU L 40 del 13.2.2010, pag. 1)] nel 2009 e nel 2010 avevano deciso di sospendere il dazio antidumping per il periodo che si estende fino alla fine della sua applicabilità il 30 settembre 2010, ritenendo improbabile il riemergere del pregiudizio a causa degli elevati livelli di profitto dell'industria dell'Unione. Non è stato pertanto necessario riprendere la procedura in vista dell'istituzione di un dazio per il futuro. Non vi era inoltre alcuna possibilità di riprendere il procedimento in vista di una reistituzione per il passato. Contrariamente al caso in questione, non vi era stato alcun campionamento. Infatti, *Zhejiang Xinan Chemical Group* era il solo produttore esportatore che aveva venduto sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Poiché la Commissione e il Consiglio sarebbero stati tenuti a concedere a *Zhejiang Xinan Chemical Group* il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno annullato la constatazione di dumping. La causa T-348/05, *JSC Kirovo-Chepetsky/Consiglio* (causa T-348/05, *JSC Kirovo-Chepetsky/Consiglio*, Racc. 2008, pag. II- 159) è molto particolare. La Commissione aveva avviato un riesame intermedio parziale su richiesta dell'industria dell'Unione e, in tale occasione, aveva ampliato l'ambito della definizione dei prodotti in esame, includendovi un prodotto diverso. Il Tribunale ha dichiarato che non era possibile procedere in questo modo e che era invece necessario avviare un'inchiesta distinta sul prodotto che era stato aggiunto. Sulla base del principio generale di diritto dell'Unione di *res iudicata*, non vi era alcuna possibilità per le istituzioni di riprendere il riesame intermedio parziale successivamente all'annullamento.

<sup>(35)</sup> Cfr. ad esempio il regolamento (CE) n. 412/2009 del Consiglio, del 18 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tale prodotto originarie di Taiwan (GU L 125 del 25.1.2009, pag. 1, esecuzione della sentenza *Huvis*); regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012 del Consiglio, del 21 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 1, esecuzione della sentenza *Interpipe Nikopol'sky*).

- (<sup>36</sup>) Cfr. ad esempio la causa C-338/10, *Gruenwald Logistik Services*, Racc. 2012, pag. I- 0000 e la reistituzione dei dazi attraverso il regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 49 del 22.2.2013, pag. 29). Si vedano anche i seguenti esempi: nella causa T-158/10, *Dow/Consiglio*, il Tribunale ha constatato che non vi era alcun rischio di persistenza del dumping (causa T-158/10, *Dow/Consiglio*, Racc. 2012, pag. II- 0000, punti 47 e 59); nella causa T-107/04, *Aluminium Silicon Mill Products/Consiglio*, il Tribunale ha constatato che non vi era alcun nesso di causalità tra il dumping ed il pregiudizio (Causa T-107/04, *Aluminium Silicon Mill Products/Consiglio*, Racc. 2007, pag. II-672, punto 116). Conformemente al principio generale di diritto dell'Unione di res iudicata, la Commissione e il Consiglio sono vincolati dalle constatazioni degli organi giurisdizionali dell'Unione quando questi ultimi, sulla base dei fatti loro presentati, possono giungere ad una conclusione definitiva in merito a dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione. La Commissione e il Consiglio non possono pertanto discostarsi dalle conclusioni degli organi giurisdizionali dell'Unione. In una tale situazione l'inchiesta è chiusa in virtù della sentenza degli organi giurisdizionali dell'Unione, giunti alla conclusione definitiva che la denuncia presentata dall'industria dell'Unione è infondata in diritto. A seguito di queste due sentenze non vi è stata pertanto alcuna possibilità per la Commissione e il Consiglio di riprendere l'inchiesta, ragione per cui non si sono adottate ulteriori misure a seguito di tali sentenze.
- (<sup>37</sup>) Causa 199/82, *San Giorgio*, Racc. 1983, pag. 3595, punto 13.
- (<sup>38</sup>) Regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 98 del 6.4.2006, pag. 3).
- (<sup>39</sup>) Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1).
- (<sup>40</sup>) GU L 41 del 18.2.2016, pag. 3.
- (<sup>41</sup>) A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1) questo codice NC è sostituito il 1° gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.
- (<sup>42</sup>) Cfr. la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.
- (<sup>43</sup>) GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1.
- (<sup>44</sup>) La resistenza all'impatto è misurata conformemente alle norme europee EN345 o EN346.
- (<sup>45</sup>) A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1) questo codice NC è sostituito il 1° gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.
-

## ALLEGATO I

**Codici TARIC relativi a calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito di cui all'articolo 1**

a) A partire dal 7 ottobre 2006:

6403 30 00 39, 6403 30 00 89, 6403 51 11 90, 6403 51 15 90, 6403 51 19 90, 6403 51 91 90,  
6403 51 95 90, 6403 51 99 90, 6403 59 11 90, 6403 59 31 90, 6403 59 35 90, 6403 59 39 90,  
6403 59 91 90, 6403 59 95 90, 6403 59 99 90, 6403 91 11 99, 6403 91 13 99, 6403 91 16 99,  
6403 91 18 99, 6403 91 91 99, 6403 91 93 99, 6403 91 96 99, 6403 91 98 99, 6403 99 11 90,  
6403 99 31 90, 6403 99 33 90, 6403 99 36 90, 6403 99 38 90, 6403 99 91 99, 6403 99 93 29,  
6403 99 93 99, 6403 99 96 29, 6403 99 96 99, 6403 99 98 29, 6403 99 98 99 e 6405 10 00 80

b) A partire dal 1° gennaio 2007:

6403 51 05 19, 6403 51 05 99, 6403 51 11 90, 6403 51 15 90, 6403 51 19 90, 6403 51 91 90,  
6403 51 95 90, 6403 51 99 90, 6403 59 05 19, 6403 59 05 99, 6403 59 11 90, 6403 59 31 90,  
6403 59 35 90, 6403 59 39 90, 6403 59 91 90, 6403 59 95 90, 6403 59 99 90, 6403 91 05 19,  
6403 91 05 99, 6403 91 11 99, 6403 91 13 99, 6403 91 16 99, 6403 91 18 99, 6403 91 91 99,  
6403 91 93 99, 6403 91 96 99, 6403 91 98 99, 6403 99 05 19, 6403 99 05 99, 6403 99 11 90,  
6403 99 31 90, 6403 99 33 90, 6403 99 36 90, 6403 99 38 90, 6403 99 91 99, 6403 99 93 29,  
6403 99 93 99, 6403 99 96 29, 6403 99 96 99, 6403 99 98 29, 6403 99 98 99 e 6405 10 00 80

c) A partire dal 7 settembre 2007:

6403 51 05 15, 6403 51 05 18, 6403 51 05 95, 6403 51 05 98, 6403 51 11 91, 6403 51 11 99,  
6403 51 15 91, 6403 51 15 99, 6403 51 19 91, 6403 51 19 99, 6403 51 91 91, 6403 51 91 99,  
6403 51 95 91, 6403 51 95 99, 6403 51 99 91, 6403 51 99 99, 6403 59 05 15, 6403 59 05 18,  
6403 59 05 95, 6403 59 05 98, 6403 59 11 91, 6403 59 11 99, 6403 59 31 91, 6403 59 31 99,  
6403 59 35 91, 6403 59 35 99, 6403 59 39 91, 6403 59 39 99, 6403 59 91 91, 6403 59 91 99,  
6403 59 95 91, 6403 59 95 99, 6403 59 99 91, 6403 59 99 99, 6403 91 05 15, 6403 91 05 18,  
6403 91 05 95, 6403 91 05 98, 6403 91 11 95, 6403 91 11 98, 6403 91 13 95, 6403 91 13 98,  
6403 91 16 95, 6403 91 16 98, 6403 91 18 95, 6403 91 18 98, 6403 91 91 95, 6403 91 91 98,  
6403 91 93 95, 6403 91 93 98, 6403 91 96 95, 6403 91 96 98, 6403 91 98 95, 6403 91 98 98,  
6403 99 05 15, 6403 99 05 18, 6403 99 05 95, 6403 99 05 98, 6403 99 11 91, 6403 99 11 99,  
6403 99 31 91, 6403 99 31 99, 6403 99 33 91, 6403 99 33 99, 6403 99 36 91, 6403 99 36 99,  
6403 99 38 91, 6403 99 38 99, 6403 99 91 95, 6403 99 91 98, 6403 99 93 25, 6403 99 93 28,  
6403 99 93 95, 6403 99 93 98, 6403 99 96 25, 6403 99 96 28, 6403 99 96 95, 6403 99 96 98,  
6403 99 98 25, 6403 99 98 28, 6403 99 98 95, 6403 99 98 98, 6405 10 00 81 e 6405 10 00 89.

## ALLEGATO II

**Elenco dei produttori esportatori**

| Nome del produttore esportatore         | Codice addizionale TARIC |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Buckingham Shoe Mfg Co., Ltd.           | A999                     |
| Buildyet Shoes Mfg.                     | A999                     |
| DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd      | A999                     |
| Dongguan Stella Footwear Co Ltd         | A999                     |
| Dongguan Taiway Sports Goods Limited    | A999                     |
| Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co. | A999                     |
| Jianle Footwear Industrial              | A999                     |
| Sihui Kingo Rubber Shoes Factory        | A999                     |
| Synfort Shoes Co. Ltd.                  | A999                     |
| Taicang Kottoni Shoes Co. Ltd.          | A999                     |
| Wei Hao Shoe Co. Ltd.                   | A999                     |
| Wei Hua Shoe Co. Ltd.                   | A999                     |
| Win Profile Industries Ltd              | A999                     |

**REGOLAMENTO (UE) 2016/1396 DELLA COMMISSIONE****del 18 agosto 2016****che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
- (2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa i criteri in base ai quali è determinata la qualifica sanitaria dei paesi o delle regioni in relazione alla BSE, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Tali criteri si basano sulle condizioni di cui al capitolo sull'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
- (3) Nel maggio 2015 l'assemblea mondiale dei delegati dell'OIE ha modificato il capitolo sulla BSE del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, aggiungendo la seguente frase all'articolo 11.4.1: «Ai fini del riconoscimento ufficiale della qualifica sanitaria in relazione al rischio di BSE, si esclude la tipologia 'BSE atipica in quanto si ritiene che tale forma della malattia si presenti spontaneamente e con frequenza molto bassa in tutte le popolazioni bovine» <sup>(2)</sup>. Ai fini dell'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001 la BSE atipica andrebbe pertanto esclusa dalla definizione di «BSE».
- (4) Gli allegati III, V e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 contengono diversi riferimenti alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> e al regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione <sup>(5)</sup>. Poiché i tre atti summenzionati sono stati abrogati, i riferimenti contenuti negli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbero aggiornati.
- (5) Le prescrizioni specifiche di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 relative alla rimozione del materiale specifico a rischio per i bovini originari di Stati membri con un rischio trascurabile di BSE sono state modificate dal regolamento (UE) 2015/1162 della Commissione <sup>(6)</sup>. A seguito di questa modifica andrebbero altresì modificate alcune disposizioni relative alla rimozione del materiale specifico a rischio di cui agli allegati V e IX del regolamento (CE) n. 999/2001, come illustrato nel seguito.
- (6) In primo luogo, conformemente alla modifica apportata alle prescrizioni specifiche per gli Stati membri con un rischio trascurabile di BSE di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, con il regolamento (UE) 2015/1162 le tonsille non sono più definite come materiale specifico a rischio per i bovini originari di Stati membri con un rischio trascurabile di BSE. La resezione trasversale anteriore del processo linguale dello ioide per

<sup>(1)</sup> GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> [http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre\\_bse.htm](http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm)

<sup>(3)</sup> Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2015/1162 della Commissione, del 15 luglio 2015, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 3).

il prelievo della lingua dei bovini, richiesta conformemente all'allegato V, punto 7, del regolamento (CE) n. 999/2001, dovrebbe pertanto applicarsi soltanto ai bovini originari di Stati membri con un rischio controllato o indeterminato di BSE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato V, punto 7.

- (7) In secondo luogo, conformemente alla modifica apportata all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 dal regolamento (UE) 2015/1162, la colonna vertebrale è definita come materiale specifico a rischio solo per una minoranza di bovini nell'Unione. Tenendo conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione e della necessità di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori, l'obbligo di indicare sull'etichetta delle carcasse informazioni circa la rimozione della colonna vertebrale, previsto nell'allegato V, punto 11.3, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001, andrebbe modificato come segue: se fino ad oggi, qualora la rimozione della colonna vertebrale non sia richiesta, l'etichetta delle carcasse o delle parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale deve recare una striscia blu, dopo un periodo transitorio, qualora sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, l'etichetta delle carcasse o delle parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale dovrebbe recare una striscia rossa.
- (8) La medesima modifica (che trasforma l'obbligo di indicare una striscia blu qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale nell'obbligo di indicare una striscia rossa qualora sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale) dovrebbe applicarsi ai prodotti di origine bovina importati nell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX, capitolo C, sezione C, punto 3, e sezione D, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (9) Al fine di concedere agli operatori economici e alle autorità competenti all'interno e all'esterno dell'Unione il tempo necessario per adeguarsi a questo nuovo obbligo di indicare una striscia rossa qualora sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, la presente disposizione dovrebbe entrare in vigore dopo un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2017.
- (10) L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta, negli Stati membri o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE, la pratica di lacerare, previo stordimento, il tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica o tramite iniezione di gas nella cavità cranica di animali delle specie bovina, ovina o caprina le cui carni sono destinate al consumo umano o animale. L'allegato V, punto 6, del regolamento (CE) n. 999/2001 estende tale divieto agli Stati membri con un rischio di BSE trascurabile fino a che tutti gli Stati membri non siano classificati come paesi con un rischio trascurabile di BSE. Dal momento che la BSE atipica è considerata una malattia spontanea che si presenta con una prevalenza bassa anche in paesi con un rischio trascurabile di BSE, tale divieto dovrebbe restare applicabile anche una volta che tutti gli Stati membri siano stati classificati come paesi a rischio trascurabile di BSE. È pertanto opportuno modificare l'allegato V, punto 6, del regolamento (CE) n. 999/2001 per eliminare tale limite temporale.
- (11) L'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le regole che disciplinano il riconoscimento dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica di Stati membri o zone di uno Stato membro. Il 25 giugno 2014 e il 24 agosto 2014 rispettivamente la Finlandia e la Svezia hanno presentato alla Commissione una domanda di riconoscimento dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica.
- (12) Il 13 gennaio 2015 la Commissione ha richiesto l'assistenza tecnico-scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per valutare se la Finlandia e la Svezia, nelle loro rispettive domande, avessero dimostrato la conformità con l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, lettera c), e punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (13) Il 19 novembre 2015 l'EFSA ha pubblicato due relazioni scientifiche in risposta alla richiesta della Commissione <sup>(1)</sup> (nel seguito «le relazioni dell'EFSA»). Le relazioni dell'EFSA concludono che, in base alla sensibilità dei test emersa dalle precedenti valutazioni di test di screening svolte dall'EFSA e dall'Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) del Centro comune di ricerca, la Svezia ha dimostrato la conformità con l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001 per ciascuno dei sette anni precedenti, mentre la Finlandia ha dimostrato tale conformità per ciascuno dei sette anni precedenti fuorché per il 2010, anno in cui il livello di attendibilità per l'individuazione della scrapie classica con un tasso di prevalenza superiore allo 0,1 % è stato del 94,73 %. Poiché la differenza tra un livello di attendibilità del 94,73 %

<sup>(1)</sup> *Evaluation of the application of Sweden to be recognised as having a negligible risk of classical scrapie* [Valutazione della domanda della Svezia relativa al riconoscimento come paese con un rischio trascurabile di scrapie classica — EFSA Journal 2015;13(11):4292] e *Evaluation of the application of Finland to be recognised as having a negligible risk of classical scrapie* [Valutazione della domanda della Finlandia relativa al riconoscimento come paese con un rischio trascurabile di scrapie classica — EFSA Journal 2015;13(11):4293].

e un livello del 95 % è trascurabile in termini di rischio di non individuare un caso di scrapie classica, e dato che il criterio di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001 è stato rispettato durante tutti gli altri sei anni, il criterio può essere considerato come rispettato negli ultimi sette anni.

- (14) Le relazioni dell'EFSA concludono altresì che, in base alla sensibilità dei test emersa dalle precedenti valutazioni dei test di screening svolte dall'EFSA e dall'IRMM, la sorveglianza della scrapie classica che Svezia e Finlandia si propongono di applicare in futuro sarebbe conforme all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (15) Tenendo conto delle relazioni dell'EFSA e dell'esito positivo della valutazione della Commissione di tali domande rispetto agli altri criteri di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 999/2001, la Finlandia e la Svezia andrebbero inserite nell'elenco come Stati membri con un rischio trascurabile di scrapie classica.
- (16) L'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2., del regolamento (CE) n. 999/2001 elenca gli Stati membri con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica. Poiché la Finlandia e la Svezia andrebbero ora inserite nell'elenco al punto 2.3 della stessa sezione come Stati membri con un rischio trascurabile di scrapie classica, esse andrebbero rimosse dall'elenco degli Stati membri con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica di cui al punto 3.2 della medesima sezione, in quanto tale qualifica sanitaria offre garanzie superiori a quelle fornite da un programma nazionale di lotta approvato.
- (17) L'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punti 1.2 e 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni che un'azienda deve soddisfare per essere riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica. Il punto 4 di tale sezione stabilisce le condizioni relative alla scrapie da soddisfare per gli scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini e di loro sperma ed embrioni.
- (18) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 999/2001 definisce inoltre l'azienda come qualsiasi luogo in cui gli animali oggetto del detto regolamento sono detenuti, mantenuti, allevati, governati o mostrati al pubblico. I centri di raccolta dello sperma e i giardini zoologici devono pertanto essere considerati aziende e assoggettati alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (19) Dato che il rischio di diffusione della scrapie attraverso ovini e caprini maschi presenti in un centro di raccolta dello sperma riconosciuto e sorvegliato conformemente alle condizioni di cui all'allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup> è limitato, è opportuno stabilire nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 condizioni specifiche per i centri di raccolta dello sperma.
- (20) Secondo tali condizioni specifiche un'azienda con un rischio rispettivamente trascurabile o controllato di scrapie classica dovrebbe poter introdurre ovini e caprini da un centro di raccolta dello sperma a condizione che: i) detto centro sia stato riconosciuto e sia sorvegliato conformemente all'allegato D della direttiva 92/65/CEE; ii) esso non sia stato interessato da casi di scrapie classica rispettivamente negli ultimi sette o tre anni; iii) rispettivamente negli ultimi sette o tre anni vi siano stati introdotti solamente i seguenti ovini e caprini: ovini e caprini di aziende in cui tali animali sono contrassegnati in modo permanente e vengono tenuti registri, in cui sono tenuti registri dei movimenti, in entrata e in uscita dall'azienda, degli ovini e dei caprini, in cui negli ultimi sette o tre anni rispettivamente non sono stati rilevati casi di scrapie classica e che sono state sottoposte ai controlli periodici di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato dall'autorità competente; iv) esso attui misure di biosicurezza per garantire che nel centro di raccolta dello sperma non entrino in contatto ovini e caprini di aziende con status differenti in relazione alla scrapie. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, lettera c), e punto 1.3, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (21) Andrebbero inoltre modificate le condizioni relative alla scrapie da soddisfare per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma ed embrioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, al fine di tenere conto delle condizioni specifiche per i centri di raccolta dello sperma di cui al precedente considerando. Un riferimento a tali condizioni specifiche andrebbe altresì introdotto nelle condizioni per l'importazione di sperma ed embrioni di ovini e caprini di cui all'allegato IX, capitolo H, del regolamento (CE) n. 999/2001.

<sup>(1)</sup> Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).



- (22) Le condizioni per gli scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001, sono finalizzate a impedire la diffusione della scrapie classica negli animali da allevamento detenuti nelle aziende. Poiché i movimenti degli ovini e dei caprini esclusivamente tra giardini zoologici non incidono in alcun modo sullo status degli ovini e dei caprini da allevamento dell'Unione in relazione alla scrapie, tali condizioni specifiche non dovrebbero applicarsi agli ovini e ai caprini detenuti e spostati esclusivamente tra i giardini zoologici che rientrano nella definizione di organismi, istituti o centri riconosciuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio. Tali animali andrebbero pertanto esonerati dalle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (23) Le prescrizioni relative alla scrapie per gli scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini vivi di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 sono difficili da rispettare per gli scambi all'interno dell'Unione di alcune razze rare. Al fine di evitare la riproduzione in consanguineità e di preservare la diversità genetica nelle popolazioni di razze rare è necessario che tra gli Stati membri si verifichino scambi regolari di tali animali. Andrebbero pertanto stabilite condizioni specifiche per gli scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini di razze rare. Tali condizioni specifiche dovrebbero consentire gli scambi all'interno dell'Unione di ovini o caprini di razze rare che non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (24) Il termine «razza rara» non è definito in maniera specifica nella legislazione dell'Unione. L'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione <sup>(1)</sup> stabilisce le condizioni in cui possono essere assunti impegni nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono. Tali condizioni prevedono in particolare che un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il libro genealogico della razza. Conformemente alla direttiva 89/361/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup> tale organismo specializzato è un'organizzazione o un'associazione di allevatori ufficialmente riconosciuta dallo Stato membro nel quale detta organizzazione o associazione di allevatori è stata costituita, ovvero un servizio ufficiale dello Stato membro in causa.
- (25) Ai fini del regolamento (CE) n. 999/2001 le razze autoctone minacciate di abbandono andrebbero pertanto definite come quelle razze di ovini e di caprini che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, e che sono oggetto di un programma di conservazione condotto da un'organizzazione o un'associazione riconosciuta conformemente alla direttiva 89/361/CEE, ovvero da un servizio ufficiale dello Stato membro in causa.
- (26) L'allegato IX, capitolo C, sezione B, del regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbe modificato onde consentire l'importazione nell'Unione di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini provenienti da paesi terzi con un rischio trascurabile di BSE, anche quando tali prodotti sono ottenuti da materie prime provenienti, in parte o in tutto, da paesi con rischio controllato o indeterminato di BSE, purché da tali materie prime provenienti da paesi con un rischio controllato o indeterminato di BSE sia stato rimosso il materiale specifico a rischio.
- (27) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli allegati II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le modifiche apportate all'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 dal punto 6 dell'allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNKER

---

## ALLEGATO

Gli allegati II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1) nell'allegato II, il capitolo A, primo comma, è sostituito dal seguente:

«La qualifica sanitaria degli Stati membri o dei paesi terzi o delle loro regioni (di seguito «paesi o regioni») con riguardo alla BSE è determinata in base ai criteri di cui alle lettere da a) ad e). Ai fini del presente allegato «BSE» esclude la tipologia «BSE atipica» in quanto si ritiene che tale forma della malattia si presenti spontaneamente e con frequenza molto bassa in tutte le popolazioni bovine».

2) nell'allegato III, il capitolo A è così modificato:

a) nella parte I, il punto 6 è sostituito dal seguente:

**«6. Misure successive ai test**

- 6.1. Quando un animale macellato per il consumo umano viene sottoposto al test di accertamento della BSE, la bollatura sanitaria prevista dall'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 non viene apposta sulla carcassa di quell'animale finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.
- 6.2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del punto 6.1 qualora sia operativo nel macello un sistema ufficiale che impedisca che una parte qualunque degli animali sottoposti a test lasci il macello con apposta la bollatura sanitaria finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.
- 6.3. Tutte le parti del corpo dell'animale sottoposto al test di accertamento della BSE, compresa la pelle, vengono conservate sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto un risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano smaltite conformemente all'articolo 12, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 1069/2009, o salvo che i loro grassi non siano trasformati conformemente al regolamento (UE) n. 142/2011 e utilizzati conformemente all'articolo 12, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, o utilizzati per la fabbricazione dei prodotti derivati di cui all'articolo 36 del medesimo regolamento.
- 6.4. Tutte le parti del corpo di un animale sottoposto al test rapido con esito positivo o non conclusivo, compresa la pelle, sono smaltite conformemente all'articolo 12, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 1069/2009, salvo il materiale da conservare per la registrazione a norma del capitolo B, parte III, del presente allegato e salvo i grassi ottenuti da tale corpo, purché tali grassi siano trasformati conformemente al regolamento (UE) n. 142/2011 e utilizzati conformemente all'articolo 12, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, o utilizzati per la fabbricazione dei prodotti derivati di cui all'articolo 36 del medesimo regolamento.
- 6.5. Nel caso di un animale macellato per il consumo umano e sottoposto al test rapido con esito positivo o non conclusivo sono distrutte, nella stessa catena di macellazione, almeno la carcassa che precede immediatamente l'animale con esito positivo o non conclusivo al test e le due carcasse immediatamente successive ad essa, conformemente a quanto previsto al punto 6.4.

In deroga al primo comma del presente punto gli Stati membri possono decidere di distruggere le suddette carcasse solo se il risultato del test rapido è confermato positivo o non conclusivo dagli esami di verifica di cui al capitolo C, punto 3.1, lettera b), dell'allegato X.

- 6.6. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 6.5 laddove nel macello sia operativo un sistema che impedisca la contaminazione tra le carcasse.»

b) nella parte II, i punti 7.3 e 7.4 sono sostituiti dai seguenti:

- «7.3. Tutte le parti del corpo dell'animale sottoposto a test, pelle compresa, vengono conservate sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto un risultato negativo del test rapido, salvo che tali parti non vengano smaltite conformemente all'articolo 12, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 1069/2009, o salvo che i loro grassi non siano trasformati conformemente al regolamento (UE) n. 142/2011 e utilizzati conformemente all'articolo 12, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, o utilizzati per la fabbricazione dei prodotti derivati di cui all'articolo 36 del medesimo regolamento.

- 7.4. Tutte le parti del corpo di un animale sottoposto al test rapido con esito positivo, compresa la pelle, sono direttamente smaltite conformemente all'articolo 12, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 1069/2009, salvo il materiale da conservare per la registrazione a norma del capitolo B, parte III, del presente allegato e salvo i grassi fusi ottenuti da tale corpo, purché tali grassi fusi siano trasformati conformemente al regolamento (UE) n. 142/2011 e utilizzati conformemente all'articolo 12, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, o utilizzati per la fabbricazione dei prodotti derivati di cui all'articolo 36 del medesimo regolamento.»;

3) l'allegato V è così modificato:

- a) i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. **Marcatura ed eliminazione**

Il materiale specifico a rischio è contraddistinto da un colorante o, se del caso, marcato altrimenti al momento immediato della rimozione e smaltito conformemente alle norme fissate nel regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare all'articolo 12.

4. **Rimozione del materiale specifico a rischio**

4.1. Il materiale specifico a rischio è rimosso presso:

- a) i macelli o, se del caso, altri luoghi di macellazione;
- b) i laboratori di sezionamento, nel caso della colonna vertebrale dei bovini;
- c) se del caso, gli stabilimenti o impianti riconosciuti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1069/2009.

4.2. In deroga al punto 4.1, l'uso di un test alternativo alla rimozione del materiale specifico a rischio, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, può essere autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del presente regolamento, purché tale test alternativo sia elencato nell'allegato X, conformemente alle seguenti condizioni:

- a) i test alternativi devono essere effettuati nei macelli su tutti gli animali per i quali è prevista la rimozione del materiale specifico a rischio;
- b) nessun prodotto bovino, ovino o caprino destinato al consumo umano o animale può lasciare il macello prima che l'autorità competente abbia ricevuto e accettato i risultati dei test alternativi eseguiti su tutti gli animali macellati potenzialmente contaminati se in uno di essi è stata confermata la BSE;
- c) qualora un test alternativo dia risultato positivo, tutto il materiale ricavato da bovini, ovini e caprini potenzialmente contaminato nel macello deve essere distrutto conformemente al punto 3, a meno che tutte le parti del corpo dell'animale infetto, compresa la pelle, possano essere identificate e tenute separate.

4.3. In deroga al punto 4.1, gli Stati membri possono decidere di consentire:

- a) la rimozione del midollo spinale di ovini e caprini in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati;
- b) la rimozione della colonna vertebrale di bovini dalle carcasse o parti delle carcasse in punti di vendita al pubblico specificamente autorizzati, controllati e registrati;
- c) la raccolta della carne della testa di bovini in laboratori di sezionamento specificamente autorizzati conformemente al punto 9.

4.4. Le norme sulla rimozione del materiale specifico a rischio contenute in questo capitolo non si applicano al materiale di categoria 1 utilizzato conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009 per l'alimentazione di animali da giardino zoologico, nonché ai materiali di categoria 1 utilizzati conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento per l'alimentazione di uccelli necrofagi di specie protette o minacciate di estinzione e di altre specie che vivono nel loro habitat naturale, per la promozione della biodiversità.»;

b) i punti 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

**«6. Misure relative alla lacerazione dei tessuti**

Il divieto di cui all'articolo 8, paragrafo 3, di praticare su animali delle specie bovina, ovina o caprina le cui carni sono destinate al consumo umano o animale la lacerazione, previo stordimento, del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, applicabile negli Stati membri o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE, diventa applicabile anche negli Stati membri con un rischio trascurabile di BSE.

**7. Raccolta delle lingue dai bovini**

La lingua dei bovini di ogni età destinati al consumo umano o animale è prelevata presso il macello tramite una resezione trasversale anteriore del processo linguale dello ioido, ad eccezione della lingua dei bovini originari di Stati membri con un rischio di BSE trascurabile.»;

c) il punto 11 è sostituito dal seguente:

**«11. Controlli**

11.1. Gli Stati membri effettuano frequenti controlli ufficiali allo scopo di verificare la corretta applicazione del presente allegato e garantiscono l'adozione di provvedimenti per evitare qualunque contaminazione, in particolare presso i macelli, i laboratori di sezionamento o altri luoghi preposti alla rimozione del materiale specifico a rischio, quali i punti di vendita al pubblico o le altre strutture di cui al punto 4.1, lettera c).

11.2. Gli Stati membri in particolare istituiscono un sistema per garantire e controllare che il materiale specifico a rischio sia trattato ed eliminato conformemente al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1069/2009.

11.3. Si istituisce un sistema di controllo della rimozione della colonna vertebrale secondo quanto specificato al punto 1, lettera a). Tale sistema di controllo comprende almeno i seguenti provvedimenti:

a) fino al 30 giugno 2017, qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia blu chiaramente visibile;

a decorrere dal 1° luglio 2017, qualora sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia rossa chiaramente visibile;

b) se del caso, al documento commerciale riguardante le partite di carne sono aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale. Se del caso, tali informazioni specifiche sono aggiunte al documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (\*) nel caso delle importazioni;

c) i punti di vendita al pubblico conservano per almeno un anno i documenti di cui alla lettera b).

(\*) Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati dai paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).»;

4) nell'allegato VII, capitolo B, i punti 4.2, 4.3 e 4.4 sono sostituiti dai seguenti:

**«4.2. Nell'azienda possono essere introdotti soltanto i seguenti ovini:**

a) ovini maschi del genotipo ARR/ARR;

b) ovine femmine portatrici di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.

Tuttavia, in deroga alle lettere a) e b), uno Stato membro può consentire che gli animali di cui alle lettere c) e d) siano introdotti nell'azienda purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) la razza allevata nell'azienda è una razza autoctona minacciata di abbandono conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione (\*);

- ii) la razza allevata nell'azienda è oggetto di un programma di conservazione condotto da un'organizzazione o un'associazione di allevatori ufficialmente riconosciuta conformemente all'articolo 5 della direttiva 89/361/CEE del Consiglio (\*\*), ovvero da un servizio ufficiale; e
  - iii) la frequenza dell'allele ARR nella razza allevata nell'azienda è bassa;
  - c) ovini maschi portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ;
  - d) ovini femmine portatrici di nessun allele VRQ.
- 4.3. Nell'azienda possono essere utilizzati soltanto i seguenti montoni da riproduzione e il seguente materiale germinale ovino:
- a) ovini maschi del genotipo ARR/ARR;
  - b) sperma di montoni del genotipo ARR/ARR;
  - c) embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.

Tuttavia, in deroga alle lettere a), b) e c), uno Stato membro può consentire che i montoni da riproduzione e il materiale germinale ovino di cui alle lettere d), e) ed f), siano utilizzati nell'azienda purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) la razza allevata nell'azienda è una razza autoctona minacciata di abbandono conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 807/2014;
  - ii) la razza allevata nell'azienda è oggetto di un programma di conservazione condotto da un'organizzazione o un'associazione di allevatori ufficialmente riconosciuta conformemente all'articolo 5 della direttiva 89/361/CEE, ovvero da un servizio ufficiale; e
  - iii) la frequenza dell'allele ARR nella razza allevata nell'azienda è bassa;
  - d) ovini maschi portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ;
  - e) sperma di ovini maschi portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ;
  - f) embrioni portatori di nessun allele VRQ.
- 4.4. Il movimento di animali dall'azienda è consentito ai fini della distruzione o per l'invio alla macellazione immediata per il consumo umano, oppure è soggetto alle seguenti condizioni:
- a) i montoni e le pecore del genotipo ARR/ARR possono essere spostati dall'azienda per ogni finalità, compresa la riproduzione, purché lo spostamento avvenga verso altre aziende sottoposte all'applicazione delle misure di cui al punto 2.2.2, lettera c) o d);
  - b) qualora lo Stato membro decida in tal senso, gli agnelli e i capretti possono essere spostati verso un'altra azienda, ubicata nel suo territorio, al solo scopo dell'ingrasso prima della macellazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    - i) l'azienda di destinazione non contiene ovini o caprini diversi da quelli destinati all'ingrasso prima della macellazione;
    - ii) al termine del periodo di ingrasso, gli agnelli e i capretti provenienti dalle aziende soggette alle misure di eradicazione di cui al punto 2.2.2, lettera c), punto iii), o lettera d), sono trasportati direttamente a un macello ubicato nel territorio dello stesso Stato membro, per essere macellati entro i dodici mesi di età.

(\*) Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).

(\*\*) Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).»;

5) nell'allegato VIII, capitolo A, la sezione A è così modificata:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Aziende con un rischio trascurabile di scrapie classica e un rischio controllato di scrapie classica

1.1. Ai fini degli scambi all'interno dell'Unione gli Stati membri istituiscono e sovrintendono, se del caso, a un regime ufficiale per il riconoscimento delle aziende con un rischio trascurabile di scrapie classica e delle aziende con un rischio controllato di scrapie classica. In base a tale regime ufficiale essi istituiscono e tengono, se del caso, elenchi delle aziende di ovini e caprini con un rischio trascurabile di scrapie classica e delle aziende con un rischio controllato di scrapie classica.

1.2. Può essere riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile di scrapie classica un'azienda di ovini con uno status di resistenza alle TSE di livello I, previsto nel capitolo C, parte 4, punto 1, lettera a), dell'allegato VII, nella quale non sia stato confermato alcun caso di scrapie classica almeno nei sette anni precedenti.

Un'azienda di ovini, di caprini o di ovini e caprini può essere analogamente riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile controllato di scrapie classica purché risulti conforme almeno da sette anni alle seguenti condizioni:

a) gli ovini e i caprini sono identificati in modo permanente e vengono tenuti registri in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita;

b) sono tenuti registri dei movimenti, in entrata e in uscita dall'azienda, degli ovini e dei caprini;

c) nell'azienda sono introdotti soltanto i seguenti ovini e caprini:

i) ovini e caprini di aziende con un rischio trascurabile di scrapie classica;

ii) ovini e caprini di aziende che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a i) da almeno sette anni o da un periodo pari almeno al periodo durante il quale l'azienda nella quale devono essere introdotti ha soddisfatto le condizioni ivi stabilite;

iii) ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;

iv) ovini e caprini che soddisfano le condizioni di cui al punto i) o ii), salvo per il periodo in cui sono stati tenuti presso un centro di raccolta dello sperma, purché quest'ultimo soddisfi le seguenti condizioni:

— il centro di raccolta dello sperma è riconosciuto conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio (\*) e sorvegliato conformemente al capitolo I, sezione II, del suddetto allegato,

— nei sette anni precedenti sono stati introdotti nel centro di raccolta dello sperma solo gli ovini o i caprini di aziende che, durante tale periodo, hanno soddisfatto le condizioni di cui alle lettere a), b) ed e), e che sono state sottoposte ai controlli periodici di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato dall'autorità competente,

— nei sette anni precedenti nel centro di raccolta dello sperma non è stato confermato alcun caso di scrapie classica,

— nel centro di raccolta dello sperma sono attuate misure di biosicurezza per garantire che gli ovini e i caprini presenti nel centro e provenienti da aziende con un rischio di scrapie classica trascurabile o controllato non abbiano alcun contatto diretto o indiretto con ovini e caprini di aziende di status inferiore in relazione alla scrapie classica.

d) per la verifica della conformità alle condizioni di cui alle lettere da a) a i), l'azienda è sottoposta ai controlli periodici di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato a tal fine dall'autorità competente. I controlli devono essere effettuati almeno con cadenza annuale a decorrere dal 1° gennaio 2014;

- e) non è stato confermato alcun caso di scrapie classica;
- f) fino al 31 dicembre 2013 tutti gli ovini e i caprini di cui al capitolo A, parte II, punto 3, dell'allegato III, di età superiore a 18 mesi, morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione per il consumo umano, sono sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, punto 3.2, dell'allegato X.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi, morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione per il consumo umano, sono sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, punto 3.2, dell'allegato X.

In deroga alle condizioni di cui al primo e secondo comma della lettera f), gli Stati membri possono decidere che tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi privi di valore commerciale, sottoposti ad abbattimento selettivo al termine della loro vita produttiva invece di essere macellati per il consumo umano, siano ispezionati da un veterinario ufficiale e che e tutti quelli che presentano segni di deperimento o segni neurologici siano sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, punto 3.2, dell'allegato X.

Oltre alle condizioni di cui alle lettere da a) a f), a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- g) nell'azienda sono introdotti soltanto i seguenti ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina:
  - i) ovuli ed embrioni di animali donatori che fin dalla nascita sono rimasti in uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o in un'azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o che soddisfano le seguenti condizioni:
    - sono identificati in modo permanente in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita,
    - sono rimasti fin dalla nascita in aziende nelle quali non è stato confermato alcun caso di scrapie classica durante la loro permanenza,
    - non mostravano segni clinici di scrapie classica al momento della raccolta degli ovuli o degli embrioni;
  - ii) ovuli ed embrioni di animali della specie ovina aventi almeno un allele ARR;
- h) è introdotto nell'azienda soltanto il seguente sperma di animali delle specie ovina e caprina:
  - i) sperma di animali donatori che fin dalla nascita sono rimasti in uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o in un'azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o che soddisfano le seguenti condizioni:
    - sono identificati in modo permanente in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita,
    - non mostravano segni clinici di scrapie classica al momento della raccolta dello sperma;
  - ii) sperma di montoni del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;
- i) gli ovini e i caprini dell'azienda non hanno alcun contatto diretto o indiretto, neppure attraverso la condivisione del pascolo, con ovini e caprini di aziende di status inferiore in relazione alla scrapie classica.



- 1.3. Un'azienda di ovini, di caprini o di ovini e caprini può essere riconosciuta come azienda con un rischio controllato di scrapie classica purché risulti conforme almeno da tre anni alle seguenti condizioni:
- a) gli ovini e i caprini sono identificati in modo permanente e vengono tenuti registri in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita;
  - b) sono tenuti registri dei movimenti, in entrata e in uscita dall'azienda, degli ovini e dei caprini;
  - c) nell'azienda sono introdotti soltanto i seguenti ovini e caprini:
    - i) ovini e caprini di aziende con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica;
    - ii) ovini e caprini di aziende che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a i) almeno da tre anni o da un periodo pari almeno al periodo durante il quale l'azienda nella quale devono essere introdotti ha soddisfatto le condizioni ivi stabilite;
    - iii) ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;
    - iv) ovini e caprini che soddisfano le condizioni di cui al punto i) o ii), salvo per il periodo in cui sono stati tenuti presso un centro di raccolta dello sperma, purché quest'ultimo soddisfi le seguenti condizioni:
      - il centro di raccolta dello sperma è riconosciuto conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, della direttiva 92/65/CEE e sorvegliato conformemente al capitolo I, sezione II, del suddetto allegato;
      - nei tre anni precedenti sono stati introdotti nel centro di raccolta dello sperma solo gli ovini o i caprini di aziende che, durante tale periodo, hanno soddisfatto le condizioni di cui alle lettere a), b) ed e), e che sono state sottoposte ai controlli periodici di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato dall'autorità competente;
      - nei tre anni precedenti nel centro di raccolta dello sperma non è stato confermato alcun caso di scrapie classica;
      - nel centro di raccolta dello sperma sono attuate misure di biosicurezza per garantire che gli ovini e i caprini presenti nel centro e provenienti da aziende con un rischio di scrapie classica trascurabile o controllato non abbiano alcun contatto diretto o indiretto con ovini e caprini di aziende di status inferiore in relazione alla scrapie classica;
  - d) per la verifica della conformità alle condizioni di cui alle lettere da a) a i), l'azienda è sottoposta ai controlli periodici di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato a tal fine dall'autorità competente. I controlli devono essere effettuati almeno con cadenza annuale a decorrere dal 1° gennaio 2014;
  - e) non è stato confermato alcun caso di scrapie classica;
  - f) fino al 31 dicembre 2013 tutti gli ovini e i caprini di cui al capitolo A, parte II, punto 3, dell'allegato III, di età superiore a 18 mesi, morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione per il consumo umano, sono sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, punto 3.2, dell'allegato X.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi, morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione per il consumo umano, sono sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, punto 3.2, dell'allegato X.

In deroga alle condizioni di cui al primo e secondo comma della lettera f), gli Stati membri possono decidere che tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi privi di valore commerciale, sottoposti ad abbattimento selettivo al termine della loro vita produttiva invece di essere macellati per il consumo umano, siano ispezionati da un veterinario ufficiale e che e tutti quelli che presentano segni di deperimento o segni neurologici siano sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, punto 3.2, dell'allegato X.

Oltre alle condizioni di cui alle lettere da a) a f), a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- g) nell'azienda sono introdotti soltanto i seguenti ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina:
  - i) ovuli ed embrioni di animali donatori che fin dalla nascita sono rimasti in uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o in un'azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o che soddisfano le seguenti condizioni:
    - sono identificati in modo permanente in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita,
    - sono rimasti fin dalla nascita in aziende nelle quali non è stato confermato alcun caso di scrapie classica durante la loro permanenza,
    - non mostravano segni clinici di scrapie classica al momento della raccolta degli ovuli o degli embrioni;
  - ii) ovuli ed embrioni di animali della specie ovina aventi almeno un allele ARR;
- h) è introdotto nell'azienda soltanto il seguente sperma di animali delle specie ovina e caprina:
  - i) sperma di animali donatori che fin dalla nascita sono rimasti in uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o in un'azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o che soddisfano le seguenti condizioni:
    - sono identificati in modo permanente in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita,
    - non mostravano segni clinici di scrapie classica al momento della raccolta dello sperma;
  - ii) sperma di montoni del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;
- i) gli ovini e i caprini dell'azienda non hanno alcun contatto diretto o indiretto, neppure attraverso la condivisione del pascolo, con ovini e caprini di aziende di status inferiore in relazione alla scrapie classica.

1.4. Se un caso di scrapie classica è confermato in un'azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o in un'azienda che, sulla base di un'indagine di cui al capitolo B, punto 1, dell'allegato VII, è risultata avere un legame epidemiologico con un'azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica, l'azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica è immediatamente rimossa dall'elenco di cui al punto 1.1. della presente sezione.

Lo Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri che hanno introdotto ovini e caprini provenienti da tale azienda oppure sperma o embrioni raccolti da ovini e caprini rimasti nell'azienda infetta nei sette anni precedenti, nel caso di un'azienda a rischio trascurabile di scrapie classica, o nei tre anni precedenti nel caso di un'azienda a rischio controllato di scrapie classica.

(\*) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.);

b) il punto 2.1, lettere b) e c), è sostituito dal seguente:

- «b) almeno per i sette anni precedenti gli ovini e i caprini che presentano segni clinici compatibili con la scrapie classica sono stati sottoposti a esami;

- c) almeno per i sette anni precedenti un numero sufficiente di ovini e caprini di età superiore a 18 mesi, rappresentativo degli ovini e caprini macellati, morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione per il consumo umano, è stato sottoposto annualmente a esami per l'individuazione della scrapie classica, con un livello di attendibilità del 95 % qualora la malattia sia presente in tale popolazione con un tasso di prevalenza superiore allo 0,1 %, e nessun caso di scrapie classica è stato segnalato durante tale periodo;»
- c) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:
- «2.3. Gli Stati membri o zone di Stati membri con un rischio trascurabile di scrapie classica sono:
- Austria
  - Finlandia
  - Svezia.»;
- d) il punto 3.2 è sostituito dal seguente:
- «3.2. Sono approvati i programmi nazionali di lotta contro la scrapie classica dei seguenti Stati membri:
- Danimarca.»;
- e) il punto 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini e di loro sperma ed embrioni
- Si applicano le seguenti condizioni:
- 4.1. Ovini e caprini:
- a) Gli ovini e i caprini da riproduzione destinati a Stati membri diversi da quelli con un rischio trascurabile di scrapie classica o con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica:
    - i) provengono da una o più aziende con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica; oppure
    - ii) provengono da uno Stato membro o da una zona di uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica; oppure
    - iii) nel caso degli ovini, sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, purché non provengano da un'azienda sottoposta alle restrizioni di cui al capitolo B, punti 3 e 4, dell'allegato VII;
  - b) gli ovini e i caprini per tutti gli usi previsti, salvo la macellazione immediata, destinati agli Stati membri con un rischio trascurabile di scrapie classica o con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica:
    - i) provengono da una o più aziende con un rischio trascurabile di scrapie classica; oppure
    - ii) provengono da uno Stato membro o da una zona di uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica; oppure
    - iii) nel caso degli ovini, sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, purché non provengano da un'azienda sottoposta alle restrizioni di cui al capitolo B, punti 3 e 4, dell'allegato VII;
  - c) in deroga alle lettere a) e b), le condizioni ivi stabilite non si applicano agli ovini e ai caprini detenuti esclusivamente in organismi, istituti o centri riconosciuti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 92/65/CEE, e spostati esclusivamente tra di essi;

- d) in deroga alle lettere a) e b), l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare gli scambi all'interno dell'Unione di animali che non soddisfano le condizioni ivi stabilite purché essa abbia ottenuto il consenso preventivo dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione degli animali e purché gli animali soddisfino le seguenti condizioni:
- i) gli animali appartengono a una razza autoctona minacciata di abbandono conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
  - ii) gli animali sono iscritti in un registro genealogico istituito e tenuto da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori ufficialmente riconosciuta conformemente all'articolo 5 della direttiva 89/361/CEE nello Stato membro di spedizione, ovvero da un servizio ufficiale di tale Stato membro, e gli animali saranno iscritti in un registro genealogico di tale razza istituito e tenuto da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori ufficialmente riconosciuta conformemente all'articolo 5 della direttiva 89/361/CEE nello Stato membro di destinazione, ovvero da un servizio ufficiale di tale Stato membro;
  - iii) nello Stato membro di spedizione e nello Stato membro di destinazione le organizzazioni o le associazioni di allevatori o il servizio ufficiale di cui al punto ii) conducono un programma di conservazione di tale razza;
  - iv) gli animali non provengono da un'azienda sottoposta alle restrizioni di cui al capitolo B, punti 3 e 4, dell'allegato VII;
  - v) a seguito dell'entrata di animali che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) o b) nell'azienda di arrivo nello Stato membro di destinazione, i movimenti di tutti gli ovini e i caprini di tale azienda sono sottoposti a limitazioni conformemente al capitolo B, punto 3.4, dell'allegato VII, per un periodo di tre anni, o di sette anni se lo Stato membro di destinazione è uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica.

In deroga al primo comma del presente punto tali limitazioni di movimento non si applicano agli scambi di animali all'interno dell'Unione effettuati conformemente alle condizioni di cui al punto 4.1, lettera d), della presente sezione, né ai movimenti su territorio nazionale di animali destinati a un'azienda in cui è allevata una razza autoctona minacciata di abbandono, quale descritta all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 807/2014, purché questa sia oggetto di un programma di conservazione condotto da un'organizzazione o un'associazione di allevatori ufficialmente riconosciuta conformemente all'articolo 5 della direttiva 89/361/CEE, ovvero da un servizio ufficiale.

In seguito agli scambi all'interno dell'Unione o ai movimenti su territorio nazionale di cui al secondo comma del punto v), i movimenti di tutti gli ovini e i caprini in una o più aziende che ricevono gli animali spostati a norma di tale deroga sono sottoposti a limitazioni conformemente al primo e secondo paragrafo del punto v).

#### 4.2. Lo sperma e gli embrioni degli ovini e dei caprini:

- a) sono raccolti da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in una o più aziende con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica, salvo nel caso in cui l'azienda sia un centro di raccolta dello sperma, purché tale centro di raccolta dello sperma soddisfi le condizioni di cui al punto 1.3, lettera c), punto iv); oppure
- b) sono raccolti da animali rimasti continuativamente negli ultimi tre anni prima della raccolta in una o più aziende che soddisfano da tre anni tutte le condizioni di cui al punto 1.3, lettere da a) a f), salvo nel caso cui l'azienda sia un centro di raccolta dello sperma, purché tale centro di raccolta dello sperma soddisfi le condizioni di cui al punto 1.3, lettera c), punto iv); oppure
- c) sono raccolti da animali rimasti continuativamente dalla nascita in un paese o una zona con un rischio trascurabile di scrapie classica; oppure
- d) nel caso dello sperma ovino, esso è stato raccolto da maschi del genotipo della proteina prionica ARR/ARR; oppure
- e) nel caso degli embrioni di animali della specie ovina, hanno almeno un allele ARR.»

6) l'allegato IX è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX

**IMPORTAZIONE NELL'UNIONE DI ANIMALI VIVI, EMBRIONI, OVULI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE**

**CAPITOLO B**

**Importazioni di bovini**

**SEZIONE A**

***Importazioni da un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE***

Le importazioni di bovini da un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

- a) gli animali sono nati e sono stati allevati continuativamente in paesi o regioni classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione (\*);
  - b) gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono stati esposti ai seguenti bovini:
    - i) tutti i casi di BSE;
    - ii) tutti i bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame, oppure
    - iii) se i risultati delle indagini di cui al punto ii) non portano a conclusioni certe, tutti i bovini nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima e dopo la nascita di questi ultimi;
- e
- c) se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati:
    - i) dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), derivati da ruminanti; oppure
    - ii) dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione di cui al punto i).

**SEZIONE B**

***Importazioni da un paese o una regione con un rischio controllato di BSE***

Le importazioni di bovini da un paese o una regione con un rischio controllato di BSE sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

- a) il paese o la regione è classificato come avente un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- b) gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono stati esposti ai seguenti bovini:
  - i) tutti i casi di BSE;
  - ii) tutti i bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame, oppure

- iii) se i risultati delle indagini di cui al punto ii) non portano a conclusioni certe, tutti i bovini nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima e dopo la nascita di questi ultimi;
- c) gli animali sono nati:
  - i) dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), derivati da ruminanti; oppure
  - ii) dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione di cui al punto i).

#### SEZIONE C

##### **Importazioni da un paese o una regione con un rischio indeterminato di BSE**

Le importazioni di bovini da un paese o regione con un rischio indeterminato di BSE sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

- a) il paese o la regione è stato classificato come paese o regione avente un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- b) la somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, derivati da ruminanti, è stata vietata e il divieto è stato effettivamente applicato nel paese o nella regione;
- c) gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono stati esposti ai seguenti bovini:
  - i) tutti i casi di BSE;
  - ii) tutti i bovini che, durante il primo anno di vita, sono stati allevati insieme a casi di BSE durante il primo anno di vita di questi ultimi e in merito a cui le indagini hanno accertato che hanno consumato gli stessi mangimi potenzialmente contaminati durante il periodo in esame, oppure
  - iii) se i risultati delle indagini di cui al punto ii) non portano a conclusioni certe, tutti i bovini nati nella stessa mandria dei casi di BSE nei 12 mesi prima e dopo la nascita di questi ultimi;
- d) gli animali sono nati:
  - i) almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere effettivamente applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), derivati da ruminanti; oppure
  - ii) dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione di cui al punto i).

#### CAPITOLO C

##### **Importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini o caprini**

#### SEZIONE A

##### **Prodotti**

I seguenti prodotti di origine bovina, ovina e caprina, quali definiti nei seguenti punti dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, sono soggetti alle condizioni di cui alle sezioni B, C o D del presente capitolo a seconda della categoria di rischio di BSE cui appartiene il paese di origine:

- carni fresche, quali definite al punto 1.10;
- carni macinate, quali definite al punto 1.13;
- carni separate meccanicamente, quali definite al punto 1.14;

- preparazioni di carni, quali definite al punto 1.15;
- prodotti a base di carne, quali definiti al punto 7.1;
- grasso animale fuso, quale definito al punto 7.5;
- ciccioli, quali definiti al punto 7.6;
- gelatina, quale definita al punto 7.7, diversa da quella ottenuta dalle pelli;
- collagene, quale definito al punto 7.8, diverso da quello ottenuto dalle pelli;
- stomaci, vesciche e intestini trattati, quali definiti al punto 7.9.

#### SEZIONE B

##### ***Importazioni da un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE***

Le importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini di cui alla sezione A, provenienti da un paese o regione con un rischio trascurabile di BSE, sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

- a) il paese o la regione è classificato come avente un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
- b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;
- c) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati dal materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del presente regolamento;
- d) se i bovini da cui derivano i prodotti di origine animale provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato o indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, in deroga alla lettera c) della presente sezione, possono essere importati le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Nel caso di tali importazioni le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale, definita come materiale specifico a rischio conformemente all'allegato V, punto 1, del presente regolamento, sono identificate sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia rossa chiaramente visibile. Al documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 sono inoltre aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse o di parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale;
- e) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso in cui i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;
- f) i bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, salvo nel caso in cui i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

- g) se i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, agli animali non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE;
- h) se i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i prodotti di origine animale provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE, i prodotti sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano e non siano stati contaminati da tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.

#### SEZIONE C

#### ***Importazioni da un paese o una regione con un rischio controllato di BSE***

1. Le importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini di cui alla sezione A, provenienti da un paese o una regione con un rischio controllato di BSE sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:
  - a) il paese o la regione è classificato come avente un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
  - b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;
  - c) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale destinati all'esportazione non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
  - d) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del presente regolamento, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.
2. Per i prodotti di origine animale derivati da bovini, in deroga al punto 1, lettera d), possono essere importati le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali.
3. Qualora sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia rossa chiaramente visibile.
4. Nel caso delle importazioni, al documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 è aggiunto il numero di carcasse o di parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.
5. Nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE, le importazioni di intestini trattati sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:
  - a) il paese o la regione è classificato come avente un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
  - b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese o nella regione con un rischio trascurabile di BSE e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;



- c) nel caso di intestini provenienti da un paese o una regione in cui sono stati registrati casi indigeni di BSE:
  - i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure
  - ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del presente regolamento.

#### SEZIONE D

##### ***Importazioni da un paese o una regione con un rischio indeterminato di BSE***

1. Le importazioni di prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini di cui alla sezione A, provenienti da un paese o una regione con un rischio indeterminato di BSE, sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:
  - a) ai bovini, ovini e caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, derivati da ruminanti, e gli animali hanno superato le ispezioni ante e post mortem;
  - b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;
  - c) i prodotti di origine bovina, ovina e caprina non contengono né sono derivati da:
    - i) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del presente regolamento;
    - ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
    - iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini.
2. Per i prodotti di origine animale derivati da bovini, in deroga al punto 1, lettera c), possono essere importati le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali.
3. Qualora sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono identificate sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 mediante una striscia rossa chiaramente visibile.
4. Nel caso delle importazioni, al documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 sono aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse o di parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.
5. Nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o una regione con un rischio trascurabile di BSE, le importazioni di intestini trattati sono soggette alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:
  - a) il paese o la regione è classificato come avente un rischio di indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;
  - b) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano i rispettivi prodotti di origine animale sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese o nella regione con un rischio trascurabile di BSE e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;
  - c) nel caso di intestini provenienti da un paese o una regione in cui sono stati registrati casi indigeni di BSE:
    - i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti; oppure
    - ii) i prodotti di origine animale derivati da bovini, ovini e caprini non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del presente regolamento.

## CAPITOLO D

**Importazioni di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di origine bovina, ovina e caprina**

## SEZIONE A

***Sottoprodotti di origine animale***

Il presente capitolo si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale, quali definiti all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, e ai seguenti prodotti derivati, quali definiti al punto 2 del medesimo articolo, purché tali sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati siano di origine bovina, ovina e caprina:

- a) grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 2, destinati a essere utilizzati quali fertilizzanti organici o ammendanti, quali definiti all'articolo 3, punto 22, del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- b) ossa e prodotti a base di ossa ottenuti da materiali di categoria 2;
- c) grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 3, destinati a essere utilizzati quali fertilizzanti organici o ammendanti o quali mangimi, quali definiti all'articolo 3, punti 22 e 25 rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1069/2009, o loro materie di origine;
- d) alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli masticabili per cani;
- e) prodotti sanguigni;
- f) proteine animali trasformate;
- g) ossa e prodotti a base di ossa ottenuti da materiali di categoria 3;
- h) gelatina e collagene ottenuti da materiali diversi dal cuoio e dalle pelli;
- i) materiali di categoria 3 e prodotti derivati diversi da quelli di cui alle lettere da c) a h), ad eccezione di:
  - i) cuoi e pelli freschi, cuoi e pelli trattati;
  - ii) gelatina e collagene ottenuti da cuoio e pelli;
  - iii) derivati lipidici.

## SEZIONE B

***Requisiti dei certificati sanitari***

Le importazioni dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di origine bovina, ovina e caprina, di cui alla sezione A, sono subordinate alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

- a) il sottoprodotto o il prodotto derivato di origine animale:
  - i) non contiene né è derivato da materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del presente regolamento; e
  - ii) non contiene né è derivato da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini, salvo nel caso in cui i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano il sottoprodotto o il prodotto derivato di origine animale siano nati, siano stati allevati continuativamente e siano stati macellati in paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE; e
  - iii) deriva da animali che non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE; oppure

- b) il sottoprodotto di origine animale o il prodotto derivato non contiene né è ricavato da materiali di bovini, ovini e caprini diversi dai materiali ricavati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE.

Le importazioni dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui alla sezione A, contenenti latte o prodotti lattieri di origine ovina o caprina e destinati all'alimentazione animale, sono soggette, oltre a quanto previsto alle lettere a) e b) della presente sezione, alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

- c) gli ovini e i caprini dai quali questi sottoprodotti o prodotti derivati di origine animale sono stati ricavati sono rimasti continuativamente fin dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;
  - ii) esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;
  - iii) alle aziende di ovini o caprini si applicano restrizioni ufficiali in presenza di un sospetto di TSE o della conferma della scrapie classica;
  - iv) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;
  - v) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese almeno da sette anni;
- d) il latte e i prodotti lattieri di origine ovina o caprina provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione ufficiale a causa di un sospetto di TSE;
- e) il latte e i prodotti lattieri di origine ovina o caprina provengono da aziende nelle quali, nei sette anni precedenti, non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica o nelle quali, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:
- i) tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti o macellati, fatta eccezione per i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, per le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e per gli altri ovini portatori di almeno un allele ARR, oppure
  - ii) tutti gli animali nei quali la scrapie classica è stata confermata sono stati abbattuti e distrutti e l'azienda è stata sottoposta per almeno due anni dalla conferma dell'ultimo caso di scrapie classica a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l'esecuzione di un test con esito negativo per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui al capitolo C, punto 3.2, dell'allegato X, su tutti i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi, esclusi gli ovini del genotipo ARR/ARR:
    - gli animali macellati per il consumo umano, e
    - gli animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.

## CAPITOLO E

### Importazioni di ovini e caprini

Gli ovini e i caprini importati nell'Unione sono soggetti alla presentazione di un certificato sanitario attestante che essi sono rimasti continuativamente fin dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;
- 2) esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;
- 3) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;
- 4) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese almeno da sette anni;

oltre alle condizioni indicate ai punti da 1 a 4, il certificato sanitario attesta quanto segue:

- 5) per quanto riguarda gli ovini e i caprini da riproduzione importati nell'Unione e destinati a Stati membri diversi da quelli con un rischio trascurabile di scrapie classica o da quelli con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica di cui al capitolo A, sezione A, punto 3.2, dell'allegato VIII, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) gli ovini e i caprini importati provengono da una o più aziende che soddisfano le condizioni di cui al capitolo A, sezione A, punto 1.3, dell'allegato VIII, oppure
  - b) si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR che provengono da un'azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica.
- 6) Per quanto riguarda gli ovini e i caprini per tutti gli usi salvo la macellazione immediata, importati nell'Unione e destinati a uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica di cui al capitolo A, sezione A, punto 3.2, dell'allegato VIII, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) essi provengono da una o più aziende che rispettano le condizioni di cui al capitolo A, sezione A, punto 1.2, dell'allegato VIII; oppure
  - b) si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR che provengono da un'azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica.

#### CAPITOLO F

##### **Importazioni di prodotti di origine animale da cervidi d'allevamento e selvatici**

1. Quando la carne fresca o macinata e i preparati e prodotti a base di carne, quali rispettivamente definiti nei punti 1.10, 1.13, 1.15 e 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, derivati da cervidi d'allevamento, sono importati nell'Unione in provenienza dal Canada o dagli Stati Uniti d'America, i certificati sanitari sono accompagnati da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese di produzione, redatta come segue:

“Questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente e non deriva da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.”

2. Quando la carne fresca o macinata e i preparati e prodotti a base di carne, quali rispettivamente definiti nei punti 1.10, 1.13, 1.15 e 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, derivati da cervidi selvatici, sono importati nell'Unione in provenienza dal Canada o dagli Stati Uniti d'America, i certificati sanitari sono accompagnati da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese di produzione, redatta come segue:

“Questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente e non deriva da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata nel corso degli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.”

#### CAPITOLO H

##### **Importazione di sperma ed embrioni di ovini e caprini**

Lo sperma e gli embrioni di ovini e caprini importati nell'Unione sono soggetti alla presentazione di un certificato sanitario attestante che:

- 1) gli animali donatori sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;
  - b) esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;

- c) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;
  - d) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese almeno da sette anni; e
- 2) nei tre anni precedenti la data di raccolta dello sperma o degli embrioni esportati gli animali donatori sono rimasti continuativamente in una o più aziende che durante tale periodo hanno soddisfatto tutte le condizioni di cui al capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), dell'allegato VIII, salvo nel caso in cui l'azienda sia un centro di raccolta dello sperma, purché tale centro di raccolta dello sperma sia conforme alle condizioni di cui al punto 1.3, lettera c), punto iv), di tale sezione; o
- a) nel caso dello sperma ovino, esso è stato raccolto da maschi del genotipo della proteina prionica ARR/ARR; oppure
  - b) nel caso degli embrioni ovini, essi hanno almeno un allele ARR.
- (\*) Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).»
-

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1397 DELLA COMMISSIONE****del 18 agosto 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2016

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC              | Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00             | MA                                    | 148,1                               |
|                        | ZZ                                    | 148,1                               |
| 0707 00 05             | TR                                    | 158,2                               |
|                        | ZZ                                    | 158,2                               |
| 0709 93 10             | TR                                    | 135,1                               |
|                        | ZZ                                    | 135,1                               |
| 0805 50 10             | AR                                    | 181,3                               |
|                        | CL                                    | 137,8                               |
|                        | MA                                    | 99,8                                |
|                        | TR                                    | 154,0                               |
|                        | UY                                    | 201,1                               |
|                        | ZA                                    | 162,7                               |
|                        | ZZ                                    | 156,1                               |
|                        | EG                                    | 219,6                               |
|                        | TR                                    | 148,9                               |
|                        | ZZ                                    | 184,3                               |
| 0808 10 80             | AR                                    | 121,0                               |
|                        | BR                                    | 102,1                               |
|                        | CL                                    | 104,6                               |
|                        | CN                                    | 125,7                               |
|                        | NZ                                    | 130,5                               |
|                        | US                                    | 141,5                               |
|                        | UY                                    | 93,8                                |
|                        | ZA                                    | 91,0                                |
|                        | ZZ                                    | 113,8                               |
|                        | AR                                    | 93,2                                |
| 0808 30 90             | CL                                    | 121,2                               |
|                        | TR                                    | 141,3                               |
|                        | ZA                                    | 110,9                               |
|                        | ZZ                                    | 116,7                               |
|                        | TR                                    | 130,5                               |
| 0809 30 10, 0809 30 90 | ZZ                                    | 130,5                               |

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».











ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**